

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III, V e XIV Camera e 3 ^a , 5 ^a e 14 ^a Senato)	Pag.	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	56
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	57
FINANZE (VI)	»	58
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	74
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	75
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	76
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	»	116
<i>INDICE GENERALE</i>	»	117

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli Affari europei, Enzo Moavero Milanesi, sulle prospettive dei negoziati tra gli Stati membri dell'Unione europea relativamente al progetto di Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* dell'Unione economica e monetaria (c.d. *Fiscal compact*) (*Svolgimento e conclusione*) 3

AUDIZIONI

Giovedì 19 gennaio 2012. — Presidenza del presidente della 3^a Commissione del Senato della Repubblica Lamberto DINI. — Interviene il Ministro degli affari europei Enzo Moavero Milanesi.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione del Ministro per gli Affari europei, Enzo Moavero Milanesi, sulle prospettive dei negoziati tra gli Stati membri dell'Unione europea relativamente al progetto di Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* dell'Unione economica e monetaria (c.d. *Fiscal compact*).

(Svolgimento e conclusione).

Lamberto DINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e satellitare.

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e porre quesiti il deputato Franco FRATTINI (PdL), i senatori Francesca Maria MARINARO (PD) e Rosanna BOLDI, *presidente della 14^a Commissione*, il deputato Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP), Lamberto DINI, *presidente*, e il senatore Emma BONINO (PD).

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

La seduta, sospesa alle 9.45, è ripresa alle 15.05.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e quesiti il deputato Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), i senatori Elio LANNUTTI (IdV) e Giampaolo BETTAMIO (PdL), i deputati Lino DUILIO (PD), Massimo POLLEDRI (LNP), il senatore Alfredo

MANTICA (PdL), il deputato Amedeo CICCANTI (UdCpTP) e il senatore Maria Ida GERMONTANI (per il Terzo Polo:ApI-FLI).

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Lamberto DINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	5
DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
ERRATA CORRIGE	42

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 gennaio 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO indi del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 10.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 4865 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 gennaio.

Donato BRUNO, *presidente*, nell'avvertire che è stato ritirato l'emendamento 29.202 dei relatori, ricorda che, nella seduta di ieri, è stato approvato l'emendamento Damiano 1.30 e che i relatori e il Governo hanno espresso i pareri sulle proposte emendative, salvo che sull'articolo aggiuntivo Marsilio 25.02, sugli identici emendamenti Fallica 27.1, Bitonci 27.6, De Micheli 27.4, sull'emendamento Osvaldo Napoli 27.12 e su tutte le proposte emendative riferite agli articoli 6, 13 e 29. Dà quindi la parola ai relatori per l'espressione dei restanti pareri. Comunica che l'onorevole Vico aggiunge la sua firma

all'emendamento 29.34 Di Staso, l'onorevole Crosetto sottoscrive l'articolo aggiuntivo Ceroni 11.01; l'onorevole Vassallo sottoscrive l'emendamento Gnechchi 6.51; gli onorevoli, Letta, De Micheli, Boccia e Lorenzin appongono la propria firma all'emendamento Vassallo 29.17; l'onorevole Marmo sottoscrive gli emendamenti Lovelli 29.55, Fiorio 29.56 e gli identici emendamenti Lovelli 29.57 e Fiorio 29.58. Avverte altresì che l'onorevole Mantovano rimuove la propria firma dagli emendamenti Ciccanti 8.4, Favia 8.5 e Marinello 8.6.

Giuseppe FALLICA (Misto) chiede ai relatori di chiarire il parere sull'articolo aggiuntivo a sua propria firma 4.01, sul quale, a suo avviso, erroneamente risulta un invito al ritiro.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore per la V Commissione*, fa presente che il parere dei relatori sull'articolo aggiuntivo Fallica 4.01 è favorevole, a condizione che sia riformulato introducendo una clausola di compensazione finanziaria.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede di conoscere le ragioni per le quali i relatori hanno ritirato il loro emendamento 29.202.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) si associa alla richiesta formulata dal deputato Vannucci, segnalando che da notizie informali avrebbe appreso che è ancora in corso una riflessione sulle questioni affrontate dall'emendamento 29.202 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, conferma che, allo stato, l'emendamento 29.202 dei relatori risulta ritirato. In ogni caso, segnala che, non trattandosi di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, eventuali proposte emendative ritirate potranno comunque essere ripresentate ai fini del loro esame in Assemblea.

Gianclaudio BRESSA (PD) *relatore per la I Commissione*, precisa che il parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fallica 4.01 è subordinato alla sua riformulazione nei seguenti termini: «*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente: Art. 4-bis. (Proroga dei termini per rimborsi elettorali). 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 16 e 17 ottobre 2011, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica del presente articolo pari a euro 300.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189*».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fallica 4.01 a condizione che sia riformulato nei termini indicati dai relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, chiede ai relatori se siano in grado di esprimere i pareri su tutte le proposte emendative sulle quali non si sono finora espressi.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore per la V Commissione*, fa presente che i relatori sono nella condizione di esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli 13 e 29, mentre si riservano di esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 6 e sulle altre proposte emendative accantonate una volta concluso l'esame delle proposte emendative su cui sono stati già espressi i pareri.

Antonio BORGHESI (IdV), chiede che si proceda alle votazioni delle proposte emendative secondo l'ordine degli articoli del decreto.

Donato BRUNO, *presidente*, chiede ai relatori di quanto tempo abbiano bisogno per completare il quadro dei pareri anche con riferimento all'articolo 6 e alle altre proposte emendative accantonate.

Gianclaudio BRESSA (PD) *relatore per la I Commissione*, fa presente che ai fini dell'espressione del parere, si rende necessario acquisire le valutazioni del Governo in ordine alla copertura finanziaria delle proposte emendative accantonate.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO segnala che le valutazioni sulla copertura finanziaria delle proposte emendative riferite all'articolo 6 sono già in corso, ma richiede tempi adeguati in ragione della non facile quantificazione degli oneri, precisando altresì che sul punto verranno acquisite le valutazioni del Presidente del Consiglio.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, ritiene che sia possibile chiudere i lavori delle Commissioni riunite nel pomeriggio di oggi.

Donato BRUNO, *presidente*, auspica che possano acquisirsi informazioni più precise dal Governo in ordine ai tempi necessari alla valutazione delle implicazioni finanziarie degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Pierguido VANALLI (LNP) manifesta la disponibilità del proprio gruppo a proseguire i lavori delle Commissioni anche oltre la giornata di oggi, evidenziando che si porrebbero eventualmente problemi solo in riferimento alla mattina di domenica.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la Commissione bilancio alle ore 15 e alle ore 16 di oggi sarà impegnata al Senato per la prosecuzione dell'audizione del ministro Moavero Milanese.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) osserva che le proposte emendative riferite all'articolo 6 rappresentano uno snodo impor-

tante nell'esame del provvedimento, evidenziando l'esigenza che la questione delle relative coperture finanziarie venga risolta già nella mattinata di oggi, acquisendo le necessarie valutazioni del Governo. Ritiene, infatti, che, considerata la portata delle modifiche proposte in materia pensionistica, potrebbe rendersi necessaria la predisposizione di una specifica relazione tecnica, osservando come, pur apprezzando il merito delle modifiche proposte, appaia difficile conciliare sul piano finanziario il riconoscimento di diritti soggettivi con la fissazione di un tetto di spesa.

Silvana MURA (IdV) chiede ai relatori di precisare la portata della riformulazione proposta dell'articolo aggiuntivo Fallita 4.01, con particolare riferimento alla clausola di compensazione di cui al comma 2.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, fa presente che non si tratta di una copertura finanziaria aggiuntiva, ma di una compensazione finanziaria necessaria a neutralizzare gli effetti della proroga prevista in termini di cassa.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la prima Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Iannuzzi 13.4, mentre con riferimento alle proposte emendative relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Savino 13.9, Bitonci 13.16 e Bratti 13.44, a condizione che la proroga di cui al comma 3 venga limitata al 30 giugno 2012.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL) osserva che i relatori si erano impegnati ad individuare una riformulazione che recepisce anche il contenuto dell'emendamento Benamati 13.1.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore per la V Commissione*, fa presente che i relatori hanno ritenuto di affrontare solo la

questione relativa al differimento del termine per la operatività del SISTRI.

Massimo BITONCI (LNP) fa presente che l'emendamento 13.16 è stato sottoscritto da tutti i componenti del suo gruppo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 13, esprime parere conforme ai relatori

Mario TASSONE (UdCpTP) evidenzia che il suo emendamento 13.49 prevede la proroga dell'operatività del SISTRI al 30 maggio 2012 e che, pertanto, riporta un termine più prossimo a quello della riformulazione proposta dai relatori rispetto agli identici emendamenti in esame. Osserva, in ogni caso, come nella seduta di ieri avesse chiesto al Governo di voler fornire un chiarimento in ordine ai suoi intendimenti rispetto al sistema di tracciabilità dei rifiuti, rilevando come si renda necessaria una risposta al riguardo, in quanto, altrimenti, il dibattito che si svolge nelle Commissioni non avrebbe alcun senso. Auspica, pertanto, che il Governo, almeno in sede di esame in Assemblea, voglia fornire i chiarimenti politici da lui richiesti.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente di aver parlato della questione con il ministro competente, che gli ha rappresentato come la proroga si renda necessaria al fine di completare le riflessioni in corso sulle modifiche da introdurre al SISTRI.

Maino MARCHI (PD) sottolinea che l'emendamento Bratti 13.44 è sottoscritto da tutti i componenti della Commissione ambiente del gruppo del partito Democratico.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che, nella seduta di ieri, i relatori nell'esprimere il proprio parere sull'articolo 15 avevano rappresentato che la questione della proroga delle concessioni demaniali

sarebbe stata affrontata in occasione dell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 16. Rileva, tuttavia, come non sono state fornite risposte al riguardo, evidenziando come i lavori stiano procedendo con una certa approssimazione.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che il Governo ha valutato la questione affrontata dagli articoli aggiuntivi Vannucci 13.01 e Favia 13.09, segnalando tuttavia che il tema sarà affrontato nei provvedimenti di prossima adozione in materia di liberalizzazioni.

Massimo VANNUCCI (PD) si dichiara insoddisfatto delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo, osservando come si renda necessario un intervento normativo per risolvere le problematiche poste dalla mancanza di una disciplina organica in materia di concessioni demaniali lacuali e portuali. Nel sottolineare come il decreto legge n. 194 del 2009, abbia previsto una proroga solo per le concessioni ad uso turistico-ricreativo, evidenzia come attualmente gli enti locali dovrebbero mettere a gara le concessioni portuali e lacuali in assenza di una normativa nazionale di riferimento. Ritiene, pertanto, auspicabile una proroga delle concessioni al fine di consentire al Governo l'esercizio di una delega in materia contenuta nella legge comunitaria del 2010, osservando come affrontare questo tema nei provvedimenti sulle liberalizzazioni determinerebbe la riapertura di un percorso complesso già affrontato negli ultimi anni.

David FAVIA (IdV) sottolinea che lasciar passare altro tempo senza chiarire se le concessioni sul demanio lacuale e portuale saranno prorogate, e nel caso fino a quando, mette in difficoltà le aziende coinvolte, oltre ad aprire un pericoloso contenzioso. Osserva inoltre che si tratta di una disparità di trattamento incomprensibile rispetto alle imprese titolari di concessioni sul demanio marittimo.

Massimo POLLEDRI (LNP), nel sottoscrivere l'emendamento in esame, rimarca

la necessità di assicurare la continuità degli investimenti nel settore. A suo giudizio, il problema deve essere affrontato quanto prima. Se c'è un impegno del Governo a risolvere il problema con il disegno di legge comunitaria, si può per il momento soprassedere, ma in ogni caso si deve intervenire quanto prima.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) rileva che il provvedimento in materia di liberalizzazioni che il Consiglio dei ministri si accinge ad approvare, cui ha fatto riferimento il sottosegretario Polillo, tratterà anche la materia delle concessioni demaniali, secondo quanto si apprende dalle anticipazioni del testo. Ciò premesso, osserva che prorogare fino al 2015 le concessioni in atto sarebbe eccessivo, considerato che si tratta di quattro anni e che il Governo si sta orientando nel senso di prevedere quattro anni come durata ordinaria di una concessione: in sostanza, si tratterebbe di una proroga equivalente a una nuova concessione senza gara. Pertanto, in attesa della riforma cui il Governo sta lavorando, ritiene che in questa sede, si possa ragionevolmente pensare a una proroga di un anno al massimo.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) dichiara che il suo gruppo si unisce agli altri nel chiedere al Governo di affrontare il problema dell'allineamento dei trattamenti relativi alle concessioni portuali e alle concessioni marittime. Anche a suo avviso, tuttavia, una proroga fino al 2015 sarebbe eccessiva. Ritiene eccessiva, d'altra parte, anche una proroga di un anno, come proposto dalla deputata Lanzillotta. A suo avviso, considerato che la legge comunitaria ha stabilito un termine per l'esercizio della delega in materia di riordino della disciplina delle concessioni del demanio marittimo, suggerisce che si potrebbe far coincidere la proroga in discussione con il termine previsto per l'esercizio della delega citata.

Matteo BRAGANTINI (LNP) evidenzia come le imprese che investono nei porti debbano avere un prospetto temporale

sufficientemente ampio e che quattro anni, nell'ottica degli investitori, sono troppo pochi. È giusto quindi che le concessioni siano affidate con gara, ma un orizzonte temporale di quattro anni è troppo ristretto.

Silvana MURA (IdV), tornando all'articolo aggiuntivo Fallica 4.01, nella riformulazione proposta dai relatori, osserva che, in sostanza, incrementerebbe le dotazioni per i rimborsi elettorali ai partiti sottraendo risorse agli investimenti. Chiede quindi al Governo un chiarimento sulle ragioni del suo parere favorevole. Personalmente non è contraria alla riammissione di una lista al riparto, ma senza un aumento dell'ammontare complessivo delle somme da ripartire: ci si limiti a redistribuire le risorse già disponibili tra le varie liste elettorali. Si tratta di una riformulazione che il suo partito giudica vergognosa e stigmatizza fortemente la scelta del Governo di esprimere parere favorevole.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, ribadisce che il fondo da cui sono tratte le risorse è in passato servito principalmente a correggere effetti di cassa e che si tratta soltanto di usare in un anno successivo uno stanziamento che già esiste.

Antonio BORGHESI (IdV) insiste che il fondo al quale si attingerebbe nella riformulazione dell'articolo aggiuntivo Fallica 4.01 proposta dai relatori reca somme destinate ad investimenti e che è inaccettabile che tali somme siano stornate in favore dei partiti: diverso sarebbe stato il discorso se l'operazione fosse stata compiuta a favore, per esempio, dei pensionati.

Pierguido VANALLI (LNP) ricorda che molti imprenditori aspettano per anni il pagamento di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione. Ritiene quindi che anche i partiti possano aspettare. Per questa ragione, sarebbe meglio, a suo avviso, accantonare l'articolo aggiuntivo 4.01.

Donato BRUNO, *presidente*, invita i componenti le Commissioni a non intervenire sul merito degli emendamenti in questa fase, che è di mera illustrazione dei pareri dei relatori e del Governo. Invita quindi il Governo a esprimere il proprio parere sugli articoli aggiuntivi Vannucci 13.01 e Favia 13.09 in materia di concessioni demaniali lacuali e portuali.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, considerato che su questa materia intervengono altri provvedimenti all'esame del Parlamento o del Consiglio dei ministri, conferma, per il momento, il parere contrario del Governo, riservandosi eventualmente una diversa valutazione del tema nel corso della discussione in Assemblea.

Donato BRUNO, *presidente*, invita i relatori e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sui seguenti emendamenti: Causi 29.38; Laffranco 29.123, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole « 31 dicembre » con le seguenti « 31 giugno »; Lo Presti 29.19; identici Duilio 29.37, Togni 29.59 e Leone 29.86; gli identici Lovelli 29.57, Fallica 29.12, Fiorio 29.58 e Bitonci 29.119, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole « 12 mesi » con le seguenti « 9 mesi »; Leone 29.3; identici Di Caterina 29.78 e Barani 29.84; e Ciccanti 29.146. Quanto a quest'ultimo emendamento, chiarisce che il parere dei relatori è favorevole a condizione che il Governo confermi che non sussistono per esso problemi di copertura finanziaria. Per quanto riguarda poi l'emendamento Lo Presti 29.20, i relatori si riservano un'ulteriore riflessione, come pure sull'emendamento Naro 29.152. Esprime quindi parere contrario sugli altri emendamenti all'articolo 29 e su tutti i relativi articoli aggiuntivi. In considerazione, infine, del parere favorevole espresso sull'emendamento Causi 29.38, invita il deputato Leo a ritirare il

proprio emendamento 29.91 in quanto assorbito.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma che non ci sono problemi di copertura finanziaria per quanto riguarda l'emendamento Ciccanti 29.146. Esprime quindi sulle proposte emendative all'articolo 29 parere conforme a quello dei relatori, salvo che sull'articolo aggiuntivo Leone 29.06, che chiede alla presidenza di accantonare.

Donato BRUNO, *presidente*, accertato che i relatori non sono contrari, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Leone 29.06.

Mario LOVELLI (PD) chiede ai relatori di chiarire le ragioni della richiesta di riformulazione del suo emendamento 29.57.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, precisa che la riformulazione si rende necessaria per ragioni di carattere finanziario sull'esercizio 2013. Ribadisce altresì che i relatori chiedono di sostituire sia nella prima parte dell'emendamento che in quella consequenziale le parole: « 12 mesi » con le seguenti: « 9 mesi », riducendo sostanzialmente le proroghe proposte dall'onorevole Lovelli rispettivamente di sei mesi e di nove mesi.

Mario LOVELLI (PD), preso atto dei chiarimenti forniti dal relatore, accetta la proposta di riformulazione.

Giuseppe CALDERISI (PdL), sottoscrivendo l'emendamento Laffranco 29.123, accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) chiede ai relatori e al rappresentante del Governo di riconsiderare la contrarietà sull'emendamento Di Biagio 29.16 volto a rinnovare il regime per le detrazioni riconosciute ai lavoratori residenti all'estero anche per il 2012, come costantemente avvenuto negli ultimi anni. Fa presente che l'aggravio di

spesa consiste in soli sei milioni di euro e ritiene opportuno reperire le necessarie risorse finanziarie. Chiede altresì di rivisitare il parere sull'emendamento Briguglio 29.2 relativo agli eventi alluvionali intercorsi nella provincia di Messina.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore per la V Commissione*, sottolinea come lo stesso onorevole Lo Presti riconosca l'onerosità dell'emendamento Di Biagio 29.16 e chiede quindi al Governo di valutare l'idoneità della copertura proposta, ovvero di individuarne una nuova, manifestando in tal caso la disponibilità dei relatori a rivedere il proprio parere.

Donato BRUNO (PdL), *presidente*, accantona quindi l'emendamento Di Biagio 29.16.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) chiede ai relatori e al rappresentante del Governo di svolgere un'ulteriore riflessione sull'emendamento Garofalo 29.77 relativo alle conseguenze della calamità naturale che ha colpito la provincia di Messina. Preannuncia inoltre che, a nome del gruppo del Popolo della Libertà, chiederà in ogni caso la votazione degli emendamenti Germanà 29.184 relativo ai finanziamenti per l'UNIRE, nonché degli emendamenti a sua prima firma 29.139 e 29.185 relativi alle casse di previdenza autonome.

Maria Piera PASTORE (LNP) chiede ai relatori e al rappresentante del Governo di rivedere il proprio parere sugli emendamenti Simonetti 29.98, 29.102 e 29.103 relativi alla questione dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 201 del 2011 in materia di organi di governo delle provincie. Sottolinea in proposito come tale materia si sarebbe dovuta affrontare più correttamente attraverso norme di rango costituzionale e ritiene che in particolare debba essere evitato il commissariamento per le provincie che dovrebbero andare al voto nella primavera del 2012, evidenziando peraltro come sia in ogni caso necessario coordi-

nare con la nuova disciplina le preesistenti norme del testo unico sugli enti locali che non distinguono tra organi di governo dei comuni, che rimarrebbero elettivi, e delle provincie. Ritiene dunque opportuna la concessione di un ulteriore lasso di tempo al fine di meglio gestire tale fase transitoria, ricordando inoltre come sono in discussione presso la I Commissione provvedimenti in materia di riassetto istituzionale degli enti territoriali.

Lino DUILIO (PD) nel richiamare l'intervento dell'onorevole Lo Presti, ricorda come l'emendamento Di Biagio 29.16 sia stato sottoscritto anche da lui e come ve ne fosse uno analogo del Partito Democratico, il 29.35 a prima firma dell'onorevole Fedi. Sottolinea come la questione posta sia riconducibile al rispetto di profili di equità sostanziale e non capirebbe un atteggiamento del Governo volto ad aval-lare il differimento dell'entrata in vigore di disposizioni di risparmio contenute nel decreto-legge n. 201 del 2011, mentre resterebbe la contrarietà su tale proposta emendativa. Auspica quindi che anche il Governo si adoperi per individuare una soluzione.

Antonio DISTASO (PdL) chiede di accantonare gli articoli aggiuntivi a sua prima firma 29.035 e 29.034 al fine di rivederne il giudizio sottolineando come essi siano volti a dar seguito all'ordine del giorno Taddei 9/4829-A/74 presentato alla manovra di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, accolto dal Governo, al fine di differire la soppressione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, in attesa di un complessivo riordino.

Paola DE MICHELI (PD) ricorda che l'emendamento Vaccaro 29.17 è stato sottoscritto anche da lei e dagli onorevoli Letta, Baretta e Boccia, chiedendo ai relatori e al Governo di rivederne il parere. Sottolinea in proposito come tale emendamento sia volto a prorogare la durata del periodo di sperimentazione per l'applicazione della legge, condivisa da tutte le

forze politiche, recante agevolazioni per il rientro dei cervelli in Italia, evidenziando in proposito come ciò sarebbe peraltro positivo per la finanza pubblica, aumentando il numero dei soggetti che pagano le tasse nel nostro Paese. Rappresenta infine che la proroga si rende necessaria in ragione di un inadempimento del Ministero dell'economia e delle finanze nella predisposizione dei decreti attuativi.

Roberto SIMONETTI (LNP) chiede ai relatori e al Governo di riconsiderare il parere sull'emendamento Montagnoli 29.26, volto ad accelerare la dismissione degli immobili della difesa sottolineando come ciò sia coerente con la politica di rigore e di bilancio perseguita dal Governo. Segnala altresì l'emendamento Montagnoli 29.105, finalizzato ad una riduzione pari al 50 per cento dell'IMU, da coprire attraverso una corrispondente riduzione lineare della spesa dei Ministeri. Richiama quindi l'emendamento Bitonci 29.114, volto a prorogare il termine di adozione del bilancio degli enti locali al fine di poter considerare l'adozione della finanza locale in relazione alle manovre adottate dal Governo. Chiede inoltre di rivedere il parere sull'emendamento Bitonci 29.149, volto a prorogare la detassazione dei contratti di produttività. Richiama quindi l'intervento dell'onorevole Pastore sulla questione degli organi di governo delle provincie, ricordando in proposito un'iniziativa congiunta con i presidenti delle provincie di Torino e di Milano, rispettivamente in rappresentanza del Partito democratico e del Popolo della Libertà svoltosi a Torino al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di procedere ad un'ordinata riorganizzazione delle provincie, eventualmente anche attraverso una ridefinizione dei limiti dimensionali. Sottolinea in ogni caso come sia necessario anche un intervento di rango costituzionale sulla materia. Preannuncia quindi che il gruppo della Lega Nord Padania chiederà la votazione di tutte le richiamate proposte emendative anche qualora i relatori e il Governo non ritenessero di modificare il proprio parere.

Giuseppe FALLICA (Misto) richiama l'emendamento Stagno D'Alcontres 29.174. e sottoscrive, anche a nome dell'onorevole Iapicca, gli emendamenti Polledri 29.47, Marinello 29.185 e 29.139.

Massimo BITONCI (LNP) chiede ai relatori ed al Governo di riconsiderare il proprio emendamento 29.29 sull'alluvione avvenuta in Veneto nel 2010. Sottolinea come siano state previste proroghe per le alluvioni verificatesi in Liguria ed in Toscana mentre non è stata data adeguata attenzione all'alluvione che ha riguardato l'intera regione Veneto. Finora, infatti, l'importo stanziato in favore della regione ha consentito di coprire solo una parte rispetto al miliardo di euro cui ammontano complessivamente i danni subiti. Sottolinea come sia singolare che siano stati stanziati 500.000 euro per un singolo comune, quello di Pietrelcina, e non si trovano le risorse per un'alluvione devastante come quella che ha riguardato il Veneto. Si sofferma quindi sul proprio emendamento 29.31, che intende evitare che anche l'unico documento che attualmente è richiesto per l'apertura degli *internet point* – la licenza della questura – sia eliminato. Osserva, infatti, come gli *internet point* siano un punto di ritrovo per i money transfer e come vi si svolgano spesso attività illecite. Si tratta dunque di un emendamento non oneroso per il bilancio pubblico che consentirebbe di portare avanti una linea di fermezza verso tali strutture. Richiama quindi la questione che attiene ai bilanci degli enti locali, relativamente alla quale è stata prospettata l'opportunità di trattarla al Senato. Sottolinea tuttavia come un ulteriore slittamento nell'affrontare tale problematica potrebbe essere quanto mai dannoso: in qualità di sindaco, fa presente di non essere, allo stato, in grado di redigere il bilancio di previsione, alla luce dell'incertezza in atto e della mancanza dei regolamenti e degli atti necessari. Richiama, infine, la questione dei lavoratori frontaliere, molto sentita soprattutto al Nord: si tratta di cittadini italiani che regolarmente pagano le tasse e devono pertanto avere lo

stesso trattamento tributario degli altri. Auspica quindi che le proposte emendative presentate sul tema siano approvate e preannuncia l'intenzione di chiederne comunque la votazione.

Pierguido VANALLI (LNP) si sofferma sulla disposizione di cui al comma 10 dell'articolo 29, che proroga al 31 dicembre 2012 il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione di alcuni immobili militari da parte dell'Agenzia del demanio, i cui proventi sono destinati a garantire la copertura finanziaria del contributo di 600 milioni di euro concesso per l'anno 2010 a Roma capitale per il ripiano dei debiti del comune ricompresi nel piano di rientro dall'indebitamento. Illustra, al riguardo, il proprio emendamento 29.28 che anticipa la suddetta proroga al 31 marzo 2012, considerato che, a suo avviso, vi è già stato un tempo adeguato per concludere tali operazioni. Concorda quindi con il collega Bitonci in merito all'impossibilità di redigere i bilanci degli enti locali entro il 31 marzo e auspica che i relatori intervengano al riguardo. Richiama quindi l'emendamento Montagnoli 29.99 che proroga al 1° gennaio 2013 il termine per consentire la circolazione delle lire: non vede perché non accogliere tale emendamento, che oltretutto riguarda somme esigue. Si sofferma, infine, sull'emendamento Montagnoli 29.105 sull'IMU, sottolineando che si tratta di una norma ben congegnata nell'azione contro i comuni che di certo non è stata scritta in soli pochi giorni dal governo Monti. Con tale disposizione, a suo avviso, sembra quasi che si incitino i comuni ad incrementare le imposte ai cittadini poiché altrimenti vi sarà una riduzione dei trasferimenti in loro favore.

Antonio BORGHESI (IdV) richiama gli identici emendamenti Fallica 29.12, Lovelli 29.57, Fiorio 29.58 e Bitonci 29.119 in cui i termini sono stati unificati. In un'ottica di semplificazione i relatori potrebbero dunque accogliere gli emendamenti volti ad ipotizzare una riunificazione dei termini.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) intende richiamare nuovamente l'attenzione dei relatori e del Governo sulla questione che attiene alla disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 29. Ha infatti già avuto modo di sottolineare come nel testo si faccia riferimento solo alle alluvioni avvenute a Genova, Massa Carrara e La Spezia, senza richiamare quanto avvenuto all'isola d'Elba in provincia di Livorno, dove vi sono stati ugualmente morti, feriti, dispersi e danni. Auspica quindi che sia accolto l'emendamento che apporta tale correzione al testo, quanto mai dovuta, se possibile anche incrementando il tetto di 70 milioni di euro attualmente previsto.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL) sottoscrive gli emendamenti Simonetti 29.98, 29.102, 29.103 e 29.151 nonché l'emendamento Polledri 29.47. Si sofferma, quindi, sui primi quattro emendamenti, sottolineando come il governo Monti fondi la propria legittimazione in Parlamento sull'operazione verità verso il paese per la quale è stato chiamato, al fine di rifondare un nuovo progetto ed un nuovo patto sociale che alla propria base deve avere un'informazione corretta ai cittadini. Non devono dunque esservi menzogne. Richiama in proposito il tema delle province e l'operazione di falsità che si sta facendo al riguardo. Ricorda come la prima volta l'idea dell'eliminazione delle province fu lanciata nel 2001 durante una trasmissione televisiva, preannunciando grandi risparmi. Da allora è entrata nel lessico comune ma ricorda come dai dati forniti dall'Università della Bocconi i risparmi sarebbero alquanto relativi. Evidenzia come, sulla base delle ultime disposizioni normative, vi sia totale incertezza sulle funzioni e sulle attribuzioni che spetteranno tra alcuni mesi alle province, senza dare indicazioni oltretutto su cosa inserire nei bilanci. Segnala come vi sia un problema di realismo che il legislatore tende spesso a dimenticare: si chiede come si potrà spiegare ai cittadini che non si potrà intervenire, ad esempio, per riparare un buco sulla strada, alla luce delle nuove disposizioni. Se questa dunque è l'opera-

zione verità non ne vuole fare parte: non si può infatti scaricare su altri problemi che non si è saputo o voluto risolvere. Nel ribadire come le ricerche svolte dall'università Bocconi dimostrino che con la soppressione delle province non si determinano effettivi risparmi, ricorda come la regione Piemonte abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale con riferimento alle disposizioni contenute al riguardo nell'ultima manovra finanziaria, che, di fatto, impediscano alle amministrazioni provinciali di redigere un bilancio credibile. A suo avviso, si rende necessario un intervento, che potrebbe essere realizzato dalla stessa Corte dei conti, in quanto dovranno valutarsi gli effetti pregiudizievole delle disposizioni introdotte non solo in termini di nuove spese, ma anche, e soprattutto, con riferimento alle spese che non potranno essere sostenute. Sottolinea nuovamente come sia necessaria un'« operazione verità » sul tema dei costi delle province, chiarendo come eventuali risparmi potrebbero derivare solo dal collocamento in mobilità dei 56 mila dipendenti delle amministrazioni provinciali. Osserva, tuttavia, come, a fronte di questi risparmi, si determinerebbero ovviamente sensibili criticità, dal momento che si tratta di lavoratori che assicuravano servizi alla cittadinanza e ai quali dovrebbero essere, comunque, riconosciuti gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente. Conclusivamente, rileva come la questione da lei affrontata rappresenti un aspetto di portata marginale rispetto ai grandi problemi che il nostro Paese è chiamato ad affrontare in questi mesi, che coinvolgono la stessa sopravvivenza della moneta unica europea e dell'adesione italiana all'euro, osservando tuttavia come riforme credibili debbono necessariamente fondarsi su fondamenta solide.

Beatrice LORENZIN (PdL), associandosi alle considerazioni dell'onorevole Armosino sul tema delle province segnala come sulla materia intervenga l'articolo aggiuntivo 29.023, che segnala ai relatori e al Governo. Ricorda, inoltre, l'emendamento Vaccaro 29.17, che chiede di sot-

toscrivere, volto a rendere finalmente efficaci gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia previsti dalla legge n. 238 del 2010, la cui attuazione è stata di fatto vanificata dalla mancata adozione dei necessari provvedimenti attuativi.

Mario TULLO (PD) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi che lo hanno preceduto in materia di calamità naturali, raccomandando l'approvazione del suo emendamento 29.72. A tale riguardo, sottolinea come le limitazioni derivanti dal patto di stabilità interno abbiano rappresentato un significativo vincolo per gli interventi degli enti territoriali e ritiene, pertanto, necessario prorogare la sospensione degli adempimenti tributari e previdenziali al 31 dicembre 2012.

Claudio D'AMICO (LNP) rileva preliminarmente come, anche in base della propria esperienza di amministratore locale, la situazione degli enti territoriali, in particolare dei comuni, sia particolarmente critica, in quanto essi sono chiamati ad affrontare grandissime difficoltà nella propria gestione finanziaria, derivanti in gran parte dai vincoli imposti dall'applicazione del patto di stabilità interno, in un contesto sociale che sconta gli effetti della grave crisi economica. Fa presente infatti che nel comune di cui è sindaco si è registrato in questi ultimi mesi un sensibile incremento della richiesta di servizi di carattere sociale, osservando come le famiglie facciano sempre più fatica da affrontare gli effetti sulla vita quotidiana della difficilissima congiuntura economica. Analogamente, rileva come sia in questi ultimi mesi ripresa con forza l'attività delle organizzazioni criminali, specialmente nel Nord del Paese, osservando come tale situazione richieda un rinnovato sforzo degli enti locali per garantire la sicurezza dei propri cittadini. Segnala come in quest'ottica, il proprio gruppo parlamentare avesse presentato proposte emendative volte a consentire un alleggerimento dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno per le spese relative alla sicurezza e all'assistenza sociale, osser-

vando tuttavia come tali proposte siano state dichiarate inammissibili e, pertanto non potranno essere poste in votazione. Rileva inoltre come una possibile via per migliorare la condizione dei cittadini attraverso la prestazione da parte degli enti locali di maggiori servizi, specialmente di carattere sociale, potrebbe essere rappresentata dalla soppressione delle disposizioni che prevedono la devoluzione in favore dello Stato di una quota rilevante del gettito dell'imposta municipale propria. Osserva, infatti, come l'incremento della tassazione sulle abitazioni non si sia tradotta in un aumento delle entrate per gli enti locali, dal momento che lo Stato incamera pressoché integralmente il maggior gettito. A suo avviso, tale situazione determina una rottura del necessario legame che deve sussistere tra imposizione e prestazione dei servizi, osservando come specialmente l'imposizione sulle abitazioni debba essere strettamente legata al territorio. Rileva, invece, come la recente manovra finanziaria abbia determinato l'assorbimento delle maggiori entrate a livello centrale, costringendo i comuni a dover ricorrere al solo aumento delle tariffe per far fronte alle esigenze di bilancio. Nel segnalare come, in questo quadro, assuma rilievo anche l'emendamento Bitonci 29.114, volto prorogare al 30 giugno 2012 il termine per la determinazione del bilancio per il 2012 da parte degli enti locali, ribadisce come, sulla base delle prime stime effettuate, l'introduzione dell'imposta municipale propria sulla prima casa non determinerà alcun incremento per gli enti locali, che sono chiamati in prima persona ad affrontare i problemi quotidiani dei cittadini, mentre le risorse vengono assorbite dallo Stato, che spesso le utilizza per far fronte a situazioni di indebitamento di enti territoriali, come quella che interessa la regione Calabria.

Massimo POLLEDRI (LNP) chiede ai relatori e al Governo di riconsiderare il parere sul suo emendamento 29.47, che è stato sottoscritto anche dai deputati Fallica e Armosino, osservando come questa proposta intenda superare alcuni problemi

di carattere applicativo posti dalla disciplina in materia di agevolazioni per la produzione dell'energia da impianti fotovoltaici. Nell'evidenziare, inoltre, la rilevanza della questione relativa alle riserve tecniche per le imprese assicurative, chiede di sottoscrivere gli identici emendamenti De Luca 29.82, Girlanda 29.9 e Cesario 29.92, di contenuto analogo al suo articolo aggiuntivo 19.06.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, precisa che il parere favorevole in precedenza espresso dai relatori sull'emendamento Iannuzzi 13.4 è condizionato ad una sua riformulazione, nel senso di prevedere, alla lettera *d*), la soppressione del comma 5-*quater* dell'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere conforme a quello dei relatori sull'emendamento Iannuzzi 13.4.

Donato BRUNO, *presidente*, avvertendo che, essendosi conclusi gli interventi, si potrà passare alle votazioni, ricorda i pareri favorevoli espressi dai relatori e dal Governo e le proposte emendative ancora accantonate.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, presenta, anche a nome del relatore per la Commissione bilancio, una nuova formulazione dell'emendamento 11.48 dei relatori (*vedi allegato*), che tiene conto di quanto proposto con il subemendamento Sereni 0.11.48.1, ritirato dal presentatore nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO avverte che il parere del Governo sugli identici emendamenti Ciccanti 8.4, Favia 8.5 e Marinello 8.6 – malgrado quanto comunicato nella seduta di ieri – è contrario, stante l'opposizione del Ministro della difesa a un'ulteriore proroga dei

COCER dei carabinieri. Si tratterebbe infatti della terza proroga di un organismo che deve invece a questo punto essere rinnovato.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (Pdl) prende atto che il Governo ha cambiato parere sul suo emendamento 8.6, identico agli emendamenti Ciccanti 8.4 e Favia 8.5, e si riserva di illustrarne il contenuto e le motivazioni al momento della votazione. Ricorda quindi di aver sollecitato una riflessione dei relatori e del Governo sul proprio emendamento 29.184 e su tutti gli altri relativi ai contributi all'UNIRE; sul suo emendamento 29.139, che differisce di ulteriori sei mesi il termine per la presentazione dei bilanci tecnici da parte delle casse di previdenza private; sull'emendamento Garofalo 29.77, identico all'emendamento Stagno d'Alcontres 29.174, e sull'emendamento Toccafondi 29.10, che estendono alle province di Messina e di Livorno le agevolazioni previste dal provvedimento per altri territori colpiti nel 2011 da eccezionali avversità atmosferiche. Auspica pertanto che da parte dei relatori e del Governo venga un segnale anche su tali proposte emendative.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, per quanto riguarda la materia dell'ippica, ha già comunicato che su di essa è in corso una riflessione da parte dei relatori e del Governo. Parimenti, è in corso una riflessione sull'emendamento riguardante le province di Messina e Livorno. Quanto agli altri emendamenti segnalati dal deputato Marinello, chiarisce che su di essi il parere dei relatori e del Governo è contrario.

Giuseppe FALLICA (Misto) sottoscrive l'emendamento Antonino Russo 1.21 e lo ritira.

Antonio DISTASO (Pdl) ricorda di aver chiesto ai relatori e al Governo una riflessione sui suoi articoli aggiuntivi 29.034 e 29.035.

Donato BRUNO, *presidente*, ribadisce che, su tutti gli emendamenti sui quali il

parere non è espressamente favorevole o che non siano stati accantonati, il parere si intende contrario.

Massimo BITONCI (LNP) chiede se i relatori e il Governo intendano svolgere una riflessione sul suo emendamento 29.114, che differisce il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i relatori e il Governo si riservano di riflettere ulteriormente anche su questa proposta emendativa.

Massimo VANNUCCI (PD) si associa al deputato Marinello nel chiedere una ulteriore valutazione sugli emendamenti in materia di contributo all'UNIRE. Richiama poi l'attenzione dei relatori e del Governo sulla questione dei lavoratori frontalieri, ricordando che da anni è prevista una franchigia a favore di quelli che lavorano nella Repubblica di San Marino e nel Principato di Monaco, in quanto con questi Stati l'Italia non ha accordi per evitare le doppie imposizioni. Sottolinea che, in attesa della stipula degli accordi in questione, che non è stata mai fatta, si è sempre prevista una franchigia e che è giusto che tale franchigia sia mantenuta per evitare una ingiusta disparità di trattamento tra i contribuenti.

Guglielmo VACCARO (PD) ricorda che il 22 dicembre 2011 il sottosegretario Polillo, rispondendo a una sua interpellanza urgente in Assemblea sulle iniziative da adottare per offrire ai giovani talenti italiani emigrati all'estero per motivi di studio o di lavoro la possibilità di rientrare in Italia a dare il loro contributo alla crescita del Paese, rispose che il Governo avrebbe cercato di far fronte a questi problemi nel decreto-legge annuale di proroga-termini. Si chiede quindi per quale ragione il Governo abbia espresso parere contrario sul suo emendamento 29.17, che tenta di risolvere quel problema e che non presenta impedimenti di copertura finanziaria.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, ritiene opportuno un accantonamento anche dell'emendamento Vaccaro 29.17, nella parte in cui è ammissibile.

Guido CROSETTO (PdL) invita i relatori, nel caso intendano rivedere il proprio parere sull'emendamento Vaccaro 29.17, a proporre una formulazione tale per cui i benefici previsti dalla disposizione non siano riconosciuti a chiunque abbia soggiornato all'estero.

Guglielmo VACCARO (PD) evidenzia che il suo emendamento prevede precisi requisiti per godere dei benefici previsti.

GIOACCHINO ALFANO (PdL), *relatore per la V Commissione*, propone la seguente riformulazione degli identici emendamenti Savino 13.9, Bitonci 13.16 e Bratti 13.44: « Al comma 3, sostituire le parole: 2 aprile 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012. Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito *Internet*. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). A questo ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del Sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'uni-

versità e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »

Massimo BITONCI (LNP) accetta la riformulazione del proprio emendamento, anche se in questo modo la proroga viene allungata di soli due mesi, e rileva che la parte sulla gestione informatica del SISTRI avrebbe forse potuto essere inserita in altra sede.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiarisce che, senza la disciplina sulla gestione informatica, la proroga non avrebbe avuto senso: in sostanza si prevede che l'amministrazione competente possa utilizzare soggetti esterni per realizzare il sistema di tracciabilità.

Maino MARCHI (PD) osserva che la riformulazione degli identici emendamenti Savino 13.9, Bitonci 13.16 e Bratti 13.44, proposta dai relatori, è sostanzialmente ripresa dall'emendamento Benamati 13.1, che è stato dichiarato inammissibile.

Donato BRUNO, *presidente*, premesso che la circostanza era stata segnalata dagli uffici, comunica che, a seguito di una più attenta valutazione, la presidenza ha deciso di considerare ammissibile l'emendamento Benamati 13.1. Avverte quindi che i lavori delle Commissioni dovranno essere sospesi non oltre le ore 14.45, atteso che i componenti della Commissione bilancio, nell'ambito dei propri lavori, dovranno essere alle 15 in Senato per un'audizione già fissata. Avverte quindi che si procederà ora alla votazione degli emendamenti non accantonati e sui quali il parere non sia contrario e che i lavori saranno sospesi non oltre le 14.45 per riprendere poi alle 16.15.

Antonio BORGHESI (IdV), in relazione all'articolazione dei lavori prospettata dal Presidente chiede di procedere secondo

l'ordine delle proposte emendative riferite ai diversi articoli votando non solo quelle con il parere favorevole dei relatori e del Governo, ma anche quelle appositamente segnalate dai gruppi.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) concordando con le osservazioni dell'onorevole Borghesi, sottolinea come sarebbe complicato procedere votando dapprima le sole proposte emendative dei relatori e del Governo per poi riprendere quelle eventualmente segnalate dai gruppi.

Massimo BITONCI (LNP) chiede che siano messe in votazione tutte le proposte emendative presentate dai deputati del gruppo della Lega Nord Padania.

Donato BRUNO (PdL), *presidente*, avverte che l'onorevole Laffranco ha ritirato tutte le proposte emendative a sua prima firma con esclusione di quelle sulle quali i relatori e il Governo hanno espresso un parere favorevole.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritira tutte le proposte emendative a sua prima firma con esclusione di quelle sulle quali i relatori e il Governo hanno espresso un parere favorevole.

Claudio D'AMICO (LNP) sottolinea come sarebbe sbagliato procedere alla votazione delle sole proposte emendative con parere favorevole dei relatori e del Governo, poiché ciò precluderebbe la possibilità di una eventuale approvazione di quelle che, malgrado il parere contrario, dovessero raccogliere il consenso delle Commissioni.

Donato BRUNO (PdL), *presidente*, precisa che la sua proposta mirava semplicemente ad un'organizzazione ottimale dei lavori in ragione del tempo disponibile.

Oriano GIOVANELLI (PD) e Aldo DI BIAGIO (FLpTP) ritirano le proposte emendative a prima firma dei deputati dei rispettivi gruppi, con esclusione di quelle

sulle quali i relatori e il Governo hanno espresso un parere favorevole.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore per la V Commissione*, fa presente che anche le proposte emendative a prima firma dei deputati del gruppo del Popolo della Libertà devono intendersi ritirate ad esclusione di quelle sulle quali i relatori e il Governo hanno espresso un parere favorevole, nonché di quelle la cui votazione è stata specificamente richiesta dai presentatori.

Giuseppe FALLICA (Misto), ritira tutte le proposte emendative a prima firma dei deputati appartenenti alla componente politica Grande Sud-PPA, con esclusione di quelle sulle quali i relatori e il Governo hanno espresso un parere favorevole.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire passa all'esame delle proposte emendative ammissibili riferite all'articolo 1 non votate nella seduta di ieri e non ritirate dai presentatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Calvisi 1.9 e Cazzola 1.46.

Massimo BITONCI (LNP) ribadisce la richiesta che siano votate le proposte emendative presentate dai deputati del gruppo della Lega Nord Padania, anche precedenti a quelle testé votate dalle Commissioni ed, in particolare, chiede di porre in votazione gli emendamenti Montagnoli 1.8 e Lussana 1.12.

Antonio BORGHESI (IdV) ribadisce che, nella seduta di ieri, non sono state votate talune proposte emendative, che precedono, nell'ordine di votazione, gli emendamenti testé approvati e chiede in particolare che sia esaminato l'emendamento Paladini 1.40 nella parte ammissibile.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento dei relatori 1.49 e respingono gli emendamenti Montagnoli 1.8 e Lussana 1.12.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sull'emendamento Paladini 1.40, parte ammissibile, sottolinea che esso è volto ad evitare il licenziamento dei dipendenti degli enti previdenziali soppressi, in particolare dell'INPDAP, confluiti nell'INPS. Evidenzia che si propone, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il riassorbimento di tali lavoratori, che altrimenti sarebbero i primi dipendenti pubblici licenziati in Italia, o attraverso il blocco selettivo delle assunzioni, ovvero attraverso il loro trasferimento ad altre amministrazioni.

Oriano GIOVANELLI (PD) fa presente che la questione sollevata dall'onorevole Borghesi può essere considerata sostanzialmente risolta con l'approvazione dell'emendamento Cazzola 1.46.

Antonio BORGHESI (IdV) non insiste quindi per la votazione dell'emendamento Paladini 1.40, nella parte ammissibile.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, non essendovi proposte emendative ammissibili ovvero segnalate riferite agli articoli 2 e 3, passa all'esame dell'articolo aggiuntivo Fallica 4.01, parte ammissibile, nella nuova formulazione proposta dai relatori ed accettata dal proponente.

Silvana MURA (IdV) chiede al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti in ordine alla portata della proposta emendativa in esame.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che l'articolo aggiuntivo in esame è di iniziativa parlamentare e, atteso l'onere limitato in 300 mila euro, il Governo ha ritenuto di poter esprimere un parere favorevole.

Silvana MURA (IdV) annuncia il proprio voto contrario, osservando come sia inopportuno concedere risorse aggiuntive per il finanziamento dei partiti politici.

Antonio BORGHESI (IdV), nell'annunciare il voto contrario del proprio gruppo

sottolinea come sia indecente la concessione di ulteriori risorse per il finanziamento dei partiti specialmente in un momento di crisi come quello che sta attraversando il Paese.

Matteo BRAGANTINI (LNP) rileva come sia inammissibile riaprire i termini per il finanziamento dei partiti, quando vi è un impegno a ridurre le spese della politica e, sottolineando come non sia giusto utilizzare risorse aggiuntive per chi ha commesso un errore, annuncia il suo voto contrario.

Pierguido VANALLI (LNP), richiamando le osservazioni dell'onorevole Bragantini, annuncia il voto contrario della Lega Nord Padania sull'articolo aggiuntivo Fallica 4.01 (*nuova formulazione*).

Rolando NANNICINI (PD) sottolinea come, se la riformulazione è volta a fornire una disponibilità di cassa per la finalità oggetto della proposta emendativa, forse sarebbe meglio mantenere la formulazione originaria.

Maurizio TURCO (PD) annuncia il proprio voto contrario sulla proposta emendativa in discussione.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, fa presente che l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, prevede una disponibilità presso il Ministero dell'economia e delle finanze in termini di sola cassa. Precisa quindi che la proposta emendativa in esame, come riformulata, è volta semplicemente a trasferire sull'esercizio in corso una disponibilità di cassa già presente senza l'attribuzione di nuove risorse.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma quanto testè evidenziato dal relatore: si tratta solo di uno spostamento di cassa che lascia inalterato il profilo della competenza, necessario poiché altrimenti non sarebbe possibile impiegare le risorse.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Fallica 4.01 (*nuova formulazione*).

Claudio D'AMICO (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il comportamento della maggioranza che non partecipa con chiarezza alle votazioni, rendendo necessario anche l'intervento dei deputati segretari per la verifica dei voti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prende atto che nessuno chiede la votazione degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli 5 e 7 e passa quindi alle proposte emendative all'articolo 8.

Le Commissioni approvano l'emendamento Crosetto 8.7.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda, con riguardo agli identici emendamenti Ciccanti 8.4, Favia 8.5 e Marinello 8.6, che vi è un parere difforme tra il Governo ed il relatori.

Emanuele FIANO (PD) chiede di riflettere attentamente sul fatto che permettere l'elezione degli organismi di rappresentanza militare (COCER) costituisce un atto di democrazia. Non condivide, in particolare, la motivazione fornita riguardo alla maggiore esperienza che gli attuali rappresentanti avrebbero nell'affrontare le importanti questioni che riguarderanno a breve il settore della Difesa. Ribadisce, quindi, che non consentire tale elezione sarebbe una chiara contraddizione rispetto al principio democratico della rappresentanza.

Maurizio TURCO (PD) si associa alle considerazioni svolte dal collega Fiano, sottolineando inoltre come, prorogando il mandato degli attuali organismi di rappresentanza militare (COCER), si sottragga la possibilità per nuovi potenziali soggetti di svolgere tale funzione di rappresentanza. Ricorda, altresì, come vi sia stato un deterioramento per quanto riguarda gli organismi di rappresentanza militare (CO-

CER) nel corso delle proroghe che si sono succedute. Segnala inoltre che gli attuali componenti degli organismi di rappresentanza militare (COCER) sono coloro che fecero ricorso contro quelli che, prima di loro, tentarono di prorogare il loro mandato. Richiama, infine, le interrogazioni da lui presentate con riguardo ad alcuni membri degli organismi di rappresentanza militare (COCER) che hanno certamente molte ragioni per voler continuare a svolgere tali funzioni, ma di certo non quella di voler rappresentare i loro colleghi.

Mario TASSONE (UdCpTP) concorda con i colleghi testè intervenuti ricordando come lo spirito della legge del 1978 – che istituiva gli organismi di rappresentanza militare (COCER) – fosse proprio quello di evitare che diventasse una professione. Prevedere un'ulteriore proroga vanificherebbe dunque la rappresentanza.

Guido CROSETTO (Pdl) non condivide i giudizi espressi dal collega Turco e sottolinea come la discussione non riguardi il valore della rappresentanza. In base alla propria esperienza personale può dire che gli attuali organismi di rappresentanza militare (COCER) sono di alto livello ed assolvono al loro mandato in modo serio. Ricorda come siano stati già prorogati due volte e a breve vi sarà anche la discussione su importanti questioni che riguardano la difesa per la quale è utile che vi siano persone di grande esperienza. Tuttavia, va tenuto conto come sia intervenuto un fatto nuovo, ovvero il parere contrario espresso dal Ministero della difesa sugli emendamenti in discussione. Ricorda che i COCER non sono un'organizzazione sindacale quanto piuttosto un'associazione che delibera e si rivolge di conseguenza al Ministro della difesa, il cui parere riguardo agli emendamenti in discussione non è pertanto irrilevante. Alla luce di tali aspetti e ricordato che l'emendamento Marinello 8.6 era condiviso da tutto il gruppo, chiede di accantonare l'esame degli identici emendamenti Ciccanti 8.4, Favia 8.5 e Marinello 8.6.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che gli identici emendamenti Ciccanti 8.4, Favia 8.5 e Marinello 8.6 devono considerarsi accantonati. Prende quindi atto che nessuno chiede la votazione degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 9.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, precisa che il parere dei relatori è favorevole sugli identici emendamenti Montagnoli 11.14 e Rosato 11.20, purché riformulati come segue: « dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-*bis*. Il decreto di cui all'articolo 23, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale, è adottato entro il 31 marzo 2012, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, turismo e sport ».

Piergusido VANALLI (LNP) chiede di procedere alla votazione dell'emendamento Laura Molteni 10.3.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Laura Molteni 10.3. Approvano quindi gli emendamenti Lo Presti 10.1, Miotto 10.8 e 10.9, Lo Presti 10.2. Approvano quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Montagnoli 11.14 e Rosato 11.20, come riformulati.

Piergusido VANALLI (LNP) chiede di procedere alla votazione degli emendamenti Montagnoli 11.10, Lanzarin 11.18 e Bitonci 11.24.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Montagnoli 11.10, gli identici emendamenti Vanucci 11.1, Stradella 11.2, Mariani 11.26 e Lanzarin 11.18 e gli identici emendamenti Bitonci 11.24 e Margiotta 11.9.

Mario LOVELLI (PD) chiede al Governo chiarimenti in merito ai propri emendamenti 1.30, 11.29 e 11.28 sui quali ha dato

parere contrario. Ricorda che, nel parere approvato ieri dalla Commissione trasporti, si prendeva atto delle dichiarazioni rese dal rappresentate del Governo secondo cui la questione del trasferimento delle funzioni di regolazione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali all'Autorità di regolazione del settore dei trasporti sarà affrontata dal Governo nei prossimi giorni in occasione dell'emanazione del decreto-legge in materia di liberalizzazioni.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, fa presente che l'intenzione dei relatori, con riguardo all'articolo 11, comma 5, è quella di eliminare la previsione sanzionatoria contenuta nel secondo periodo in caso di mancata approvazione dello statuto entro il 31 marzo prossimo. Poiché il Governo ha preannunciato che la materia sarà compiutamente affrontata nell'ambito del decreto-legge in materia di liberalizzazioni, ci si limita – nel provvedimento oggi in esame – a stabilire i tempi per lo statuto dell'Agenzia. Quando il Governo definirà il decreto-legge sulle liberalizzazioni illustrerà i compiti che intenderà attribuire all'istituenda Autorità.

Mario LOVELLI (PD) prende atto dei chiarimenti forniti e si riserva di presentare eventualmente emendamenti in Assemblea dopo aver preso visione del decreto-legge sulle liberalizzazioni, che dovrebbe essere approvato dal Governo nella giornata di domani.

Remigio CERONI (PdL) si sofferma sul proprio articolo aggiuntivo 11.01, volto a prorogare di quattro anni la disciplina riguardante gli impianti a fune. Ricorda che il settore versa in una situazione complessa e difficile sotto il profilo economico e non esistono fondi, allo stato, per compiere nuovi investimenti. Fa presente che si propone comunque che la proroga avvenga previa verifica degli organi preposti ai controlli e ricorda come,

a causa della poca neve, negli ultimi anni gli impianti in questione sono stati poco utilizzati.

Massimo POLLEDRI (LNP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo 11.01 e rileva come, allo stato, non esistono scadenze previste in sede di Unione europea per tali impianti. Rileva come vi siano solo limiti di funzionalità e oggi chiudere impianti anche ventennali che funzionano bene vuol dire far chiudere la società, vista la crisi economica in atto e la scarsità di risorse sia private sia pubbliche per effettuare nuovi acquisti. Auspica dunque che l'articolo aggiuntivo venga accolto, al fine di consentire di promuovere in molte località uno sport molto educativo.

Paola DE MICHELI (PD) osserva come sulla materia degli impianti a fune ci si stia muovendo con una certa schizofrenia, invitando i relatori ed il Governo a considerare la situazione delle imprese operanti nel settore. In proposito, sottolinea l'opportunità di prolungare la vita tecnica di tutti gli impianti, evitando discriminazioni tra le diverse tipologie esistenti. Sottolinea, peraltro, come la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella quale sono rappresentati i diversi orientamenti politici, si sia espressa nel senso di una proroga dei termini attualmente vigenti.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva come si fosse convenuto di porre in votazione solo le proposte emendative sulle quali relatori ed il Governo avessero espresso parere favorevole e fosse stata prevista una deroga solo per le proposte emendative presentate dal gruppo Lega Nord Padania, che aveva evidenziato la necessità di un espresso respingimento di tali proposte. A suo avviso, pertanto, l'articolo aggiuntivo Ceroni 11.01 non avrebbe dovuto essere discusso.

Rolando NANNICINI (PD) osserva che, sulla base delle intese intercorse, era comunque consentito a ciascun deputato

richiedere la votazione di una propria proposta emendativa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rispondendo all'onorevole Ciccanti, fa presente che, analogamente a quanto previsto per le proposte emendative presentate dal gruppo Lega Nord Padania, è comunque consentito ai presentatori di richiedere la votazione delle loro proposte emendative.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come una proroga di quattro anni in materia di impianti di funivie sia particolarmente pericolosa e si corra il rischio di sollecitare interventi normativi solo dopo che si siano verificate delle tragedie. Nel sottolineare come in alcuni territori per molti anni non siano stati realizzati i necessari interventi, annuncia il voto contrario del proprio gruppo all'articolo aggiuntivo Ceroni 11.01.

Roberto SIMONETTI (LNP) assicura che la proroga degli impianti è subordinata alla positiva effettuazione da parte degli organismi preposti dei necessari collaudi tecnici, osservando come, qualora tali controlli dessero esito negativo, si renderebbe necessario procedere all'integrale sostituzione dell'impianto. Su un piano più generale, osserva come la mancata proroga rappresenterebbe un problema finanziario notevole tanto per gli imprenditori privati tanto per i soggetti pubblici che siano proprietari degli impianti da sostituire. Dichiarò, pertanto, di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Ceroni 11.01 a nome di tutti i componenti del gruppo Lega Nord Padania della Commissione bilancio.

Guido CROSETTO (PdL) osserva come le considerazioni dell'onorevole De Micheli siano sagge e sia pertanto opportuno verificare la possibilità di una riformulazione che superi le criticità evidenziate.

Mario TASSONE (UdCpTP) osserva come la proroga di termini relativi ad impianti di funivie sia una materia estremamente delicata, in quanto il decorso del

tempo determina un'inevitabile usura degli impianti che deve essere oggetto di una necessaria verifica di carattere tecnico. Nell'esprimere, pertanto, perplessità sulla proroga, sottolinea l'esigenza di verificare attentamente le implicazioni dell'articolo aggiuntivo Ceroni 11.01, eventualmente accantonandolo.

Remigio CERONI (Pdl) sottolinea come la proroga prevista dal suo articolo aggiuntivo sia subordinata al previo espletamento delle necessarie verifiche di sicurezza.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, osserva che l'articolo aggiuntivo Ceroni 11.01 affronta tematiche meritevoli di approfondimento, segnalando tuttavia come i relatori siano contrari a proroghe automatiche su una materia così delicata. Ritiene, pertanto opportuno effettuare una verifica sulla portata dell'articolo aggiuntivo in esame.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che, allo stato, non dispone di ulteriori elementi informativi sull'articolo aggiuntivo Ceroni 11.01.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto di quanto segnalato dal relatore per la I Commissione e dal rappresentante del Governo accantona l'articolo aggiuntivo Ceroni 11.01 e avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 11.48 (*nuova formulazione*) dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 11.48 (*nuova formulazione*) dei relatori.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, fa presente che i relatori stanno valutando una nuova formulazione dell'emendamento 11.49 e ne chiede quindi l'accantonamento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 11.50 e 11.51 dei relatori.

Massimo BITONCI (LNP) chiede di porre in votazione l'emendamento Dozzo 11.43.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dozzo 11.43.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che sull'articolo 12 non ci sono proposte emendative su cui i relatori ed il Governo abbiano espresso parere favorevole.

Massimo VANNUCCI (PD) segnala il suo articolo aggiuntivo 12.02, che affronta la materia della proroga dell'accesso degli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici, oggetto anche dell'emendamento Polledri 29.47 segnalato nella seduta odierna dal presentatore, osservando come il Governo probabilmente non intende intervenire sulla materia in quanto su di essa si interverrà nell'ambito dei prossimi provvedimenti in tema di liberalizzazioni.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva che la questione degli incentivi alla produzione di energia fotovoltaica dovrà essere oggetto di una complessiva riconsiderazione, sottolineando come il grande sviluppo del settore abbia determinato anche un forte incremento dei costi per gli utenti, in considerazione del fatto che gli incentivi sono finanziati a valere sulle tariffe elettriche.

Rolando NANNICINI (PD) prendendo atto delle considerazioni del rappresentante del Governo, osserva come sulla tariffa elettrica gravino anche agevolazioni tariffarie ben superiori a quelle relative agli impianti fotovoltaici. Invita, pertanto, il Governo a non proseguire in una battaglia ideale su questi temi, considerando in modo equanime le agevolazioni tariffarie attualmente esistenti.

Massimo POLLEDRI (LNP) nel richiamare il suo emendamento 29.47, osserva come gli investimenti realizzati sui terreni agricoli siano stati spesso spiazzati dagli interventi di soggetti economicamente più

potenti, che hanno finito per beneficiare di gran parte degli incentivi previsti. Ritiene, pertanto, che la proroga disposta dall'articolo aggiuntivo Vannucci 12.02 rappresenti un minimo atto di giustizia in favore dei proprietari dei terreni agricoli.

Massimo VANNUCCI (PD) dichiara di non insistere per la votazione del suo articolo aggiuntivo 12.02 osservando che il tema delle proroghe degli incentivi per gli impianti fotovoltaici verrà affrontato nell'ambito dell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 29.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che si passerà alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 13 del decreto-legge.

Antonio BORGHESI (IdV) insiste per la votazione dell'emendamento Mura 13.50, di cui è cofirmatario, ricordando come l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 avesse previsto in via generale come la titolarità di organi di amministrazione di enti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica fosse onorifica e, pertanto, anche i presidenti degli enti parco dovessero prestare il proprio servizio a titolo gratuito. Rileva, tuttavia, come il comma 1, dell'articolo 13 del decreto preveda che tale disposizione non si applichi a tali ultimi soggetti fino al 31 dicembre 2012, determinando un onere di 1 milione di euro, che — pur non essendo un importo rilevante — rappresenta comunque uno spreco di denaro pubblico. Raccomanda, pertanto, l'approvazione dell'emendamento Mura 13.50 che limita la disapplicazione delle norme esistenti al 31 marzo 2012, al fine di fare salvi gli effetti prodottisi durante la vigenza del decreto in discussione.

Pierguido VANALLI (LNP) segnala il suo emendamento 13.25, che interviene sulla medesima materia dell'emendamento Mura 13.50, disponendo la soppressione del comma 1 dell'articolo 13.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vanalli 13.25.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva che l'incarico di presidente di un ente parco richiede un impegno notevole e giudica, pertanto, difficile immaginare che esso possa avere carattere onorifico.

Silvana MURA (IdV) sottolinea che la richiesta del suo gruppo è comunque nel senso di far rispettare la disposizione approvata nel 2010 sul carattere onorifico delle cariche amministrative negli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche.

Maino MARCHI (PD) ritiene che o gli enti in questione vengono apertamente soppressi oppure devono essere messi nelle condizioni di funzionare.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che l'impegno di chi lavora nel settore pubblico debba essere riconosciuto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mura 13.50.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede che siano posti in votazione gli emendamenti Bitonci 13.26 e Togni 13.30.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bitonci 13.26 e, su proposta dei relatori, deliberano di accantonare l'emendamento Togni 13.30.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i relatori hanno espresso parere favorevole sugli identici emendamenti Savino 13.9, Bitonci 13.16 e Bratti 13.44, a condizione che fossero riformulati nei termini da loro già indicati. Rileva che i presentatori dei suddetti emendamenti accettano di riformularli nel senso indicato. Conferma inoltre che, a seguito di una ulteriore valutazione da parte della presidenza, l'emendamento Benamati 13.1, il cui contenuto è analogo a quello della suddetta proposta di riformulazione dai relatori, è stato giudicato dai presidenti ammissibile.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Savino 13.9, Bitonci 13.16 e Bratti 13.44 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Pierguido VANALLI (LNP) chiede che siano posti in votazione gli identici emendamenti Bragantini 13.19 e Togni 13.32.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Bragantini 13.19 e Togni 13.32.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede che sia posto in votazione il suo emendamento 13.52. Evidenzia che il decreto in esame proroga il termine per l'esercizio, da parte dei comuni campani, delle funzioni in materia di rifiuti, ma non quello per l'accertamento e la riscossione dei tributi relativi ai rifiuti. Si tratta di una incongruenza che l'emendamento 13.52 tende ad eliminare.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, fa presente che l'emendamento Iannuzzi 13.4, sul quale i relatori hanno espresso parere favorevole a condizione che sia riformulato nei termini da loro già indicati, va nello stesso senso dell'emendamento Borghesi 13.52.

Antonio BORGHESI (IdV) ritira il proprio emendamento 13.52.

Le Commissioni approvano l'emendamento Iannuzzi 13.4 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Pierguido VANALLI (LNP) chiede che sia posto in votazione l'emendamento Montagnoli 13.17, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Montagnoli 13.17.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede che sia posto in votazione l'emendamento Lanzarin 13.28, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lanzarin 13.28.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, prima che si passi alla votazione degli emendamenti all'articolo 14, il Governo intende fare una richiesta in merito all'articolo aggiuntivo Fallica 4.01 precedentemente approvato.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO rileva che, a causa di un disguido, nella proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 4.01, è stata prevista una compensazione finanziaria che non era necessaria. Chiede pertanto alla presidenza se sia possibile ripetere la votazione dell'articolo aggiuntivo Fallica 4.01 nel testo del presentatore, limitatamente alla parte ammissibile.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che in sede referente è possibile tornare su un emendamento votato a condizione che tutti i gruppi siano d'accordo. Prende atto che sulla richiesta del Governo c'è il consenso di tutti i gruppi, ad eccezione della Lega Nord Padania. Avverte quindi che la questione dovrà essere rinviata all'Assemblea.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, avverte che i relatori sono pronti a esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo Ceroni 11.01. Il parere è favorevole a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ceroni 11.01, se riformulato nei termini indicati dai relatori.

Remigio CERONI (PdL) accoglie la proposta di riformulazione dei relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Ceroni 11.01 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Pierguido VANALLI (LNP) dichiara che, a seguito di un'ulteriore riflessione, il suo gruppo è disponibile a tornare sull'articolo

aggiuntivo Fallica 4.01 e a votarlo nel testo iniziale del presentatore.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Fallica 4.01 viene posto nuovamente in votazione, nel testo iniziale, limitatamente alla parte ammissibile, e quindi senza l'ultimo periodo.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Fallica 4.01 nella parte ammissibile.

Donato BRUNO, *presidente*, apprezza le circostanze, sospende la seduta, che riprenderà alle ore 16.15.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 16.45.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, segnala la disponibilità ad esprimere i pareri sugli emendamenti finora accantonati, ad eccezione di quelli riferiti all'articolo 6.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO si riserva invece di esprimere i pareri sugli emendamenti accantonati in una fase successiva dell'*iter* di esame.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Leone 29.06, è stato ritirato. Quanto agli emendamenti Ciccanti 8.4, Favia 8.5 e Marinello 8.6, ricorda che i relatori hanno espresso parere favorevole, diversamente dal rappresentante del Governo che ha espresso parere contrario.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore per la V Commissione*, conferma, anche a nome del collega Bressa, il parere favorevole già espresso sugli emendamenti Ciccanti 8.4, Favia 8.5 e Marinello 8.6.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma il parere contrario già espresso sugli emendamenti Ciccanti 8.4, Favia 8.5 e Marinello 8.6.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Ciccanti 8.4, Favia 8.5 e Marinello 8.6.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che l'articolo aggiuntivo Vannucci 13.01 è accantonato e che le Commissioni procedono all'esame delle proposte riferite all'articolo 14.

Le Commissioni approvano quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Lo Presti 14.4 e 14.5.

Lino DUILIO (PD) preannuncia il voto contrario sull'emendamento Bitonci 14.7 che a suo avviso presenta dubbi profili di ammissibilità. Manifesta stupore per il parere favorevole espresso dal Governo in considerazione della fase di rigore finanziario in atto e della particolare onerosità della proposta.

Antonio BORGHESI (IdV) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto contrario sull'emendamento Bitonci 14.7 che ritiene imbarazzante in un contesto in cui i rappresentanti del Governo reiterano dichiarazioni sulla necessità di assicurare rigore nella gestione delle risorse finanziarie. Rileva che la contraddizione è emersa già nel corso dell'esame del provvedimento e che il Governo sarà chiamato ad assumersene la responsabilità di fronte ai cittadini.

Claudio D'AMICO (LNP) esprime disagio per la condizione in cui le Commissioni riunite sono tenute ad operare sul piano logistico a causa dell'indisponibilità di spazi adeguati al numero di commissari presenti. Quanto al merito dell'emendamento Bitonci 14.7, ritiene che le critiche sollevate dai colleghi siano incongrue e che si debba invece assicurare al CONI la piena operatività in vista dell'appuntamento olimpico, previsto per quest'anno.

Massimo POLLEDRI (LNP), a sostegno di quanto osservato dal collega D'Amico, fa presente che le federazioni sportive provinciali non dispongono ad oggi di

proprie sedi e che la proposta emendativa del collega Bitonci contribuirebbe a risolvere il problema nell'ottica di una valorizzazione dello sport sul piano etico e civile.

Rolando NANNICINI (PD) chiede al Governo chiarimenti in merito alla capienza del fondo di cui si avvale la proposta emendativa Bitonci 14.7.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO si riserva di fornire nel prosieguo elementi sulla capienza del fondo richiamato dall'emendamento Bitonci 14.7.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bitonci 14.7.

Antonio BORGHESI (IdV) interviene sull'emendamento Antonino Russo 14.12, su cui il Governo ha espresso parere favorevole, per segnalare che esso è di contenuto equivalente all'articolo aggiuntivo Zazzera 14.010. Ritiene che l'approvazione dell'emendamento Antonino Russo 14.12 debba intendersi come approvazione implicita della proposta emendativa presentata dal collega di gruppo.

Giuseppe FALLICA (Misto) sottoscrive l'emendamento Antonino Russo 14.12.

Le Commissioni approvano l'emendamento Antonino Russo 14.12.

Massimo POLLEDRI (LNP) interviene sulla riformulazione dell'emendamento Ghizzoni 14.13 per chiedere chiarimenti in ordine alla portata e alla copertura.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO precisa che non sussistono problemi di copertura dell'emendamento Ghizzoni 14.13.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ghizzoni 14.13.

Lino DUILIO (PD) interviene sull'articolo aggiuntivo De Girolamo 14.011, come riformulato, per preannunciare il proprio

voto contrario in quanto non ritiene necessario provvedere con il decreto-legge in esame per disporre la proroga del contributo previsto. Ricorda quindi l'incongrua copertura che era stata prevista nella formulazione originaria della proposta emendativa, su cui il Governo aveva peraltro espresso parere favorevole.

Pierguido VANALLI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo De Girolamo 14.011 (*nuova formulazione*) per le ragioni poc'anzi esposte dal collega Duilio.

Antonio BORGHESI (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo De Girolamo 14.011 (*nuova formulazione*) per motivi analoghi a quelli già segnalati in relazione ad altre proposte emendative.

Massimo POLLEDRI (LNP) preannuncia, in difformità dal gruppo, il proprio voto di astensione sull'articolo aggiuntivo De Girolamo 14.011 (*nuova formulazione*).

Mario TASSONE (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo De Girolamo 14.011 (*nuova formulazione*) per ragioni di merito, sollevando invece perplessità di natura procedurale, come già richiamato dal collega Ciccanti nella precedente seduta.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, in caso di approvazione dell'articolo aggiuntivo De Girolamo 14.011 (*nuova formulazione*), l'articolo aggiuntivo Boffa 16.09 sarebbe assorbito.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo De Girolamo 14.011 (*nuova formulazione*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che le Commissioni procedono all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Bragantini 15.4

e approvano l'emendamento Rosato 15.8, limitatamente alla parte dichiarata ammissibile.

Massimo BITONCI (LNP) chiede che le Commissioni procedano alla votazione del suo emendamento 15.6.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che sull'emendamento Bitonci 15.6 è identico all'emendamento Lanzillotta 15.29 mentre l'emendamento Laffranco 15.19 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti 15.6 Bitonci e 15.29 Lanzillotta e approvano l'emendamento dei relatori 15.35.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede che le Commissioni procedano alla votazione sul suo emendamento 15.25, che procede ad illustrare, segnalando che esso mira a sopprimere la norma che prevede finanziamenti per il completamento di lavori a favore delle prefetture, pur nella prospettiva della soppressione delle province e senza precisare che i lavori da finanziare dovrebbero essere quanto meno quelli già avviati.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) concorda con il collega Borghesi e fa presente che il Ministro dell'interno sta per provvedere alla nomina di questori pur nella consapevolezza dell'onerosità delle province e in assenza di ogni iniziativa di accorpamento di uffici a livello regionale.

Pierguido VANALLI (LNP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Borghesi 15.25.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 15.25.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede che sia esaminato l'articolo aggiuntivo Nicola Molteni 16.06, volto ad estendere il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, per l'esercizio

della delega legislativa in materia di revisione della geografia giudiziaria.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che gli identici articoli aggiuntivi Nicola Molteni 16.06 e Costa 16.01, inizialmente ritenuti ammissibili, sono stati successivamente dichiarati inammissibili.

Matteo BRAGANTINI (LNP) chiede per quale motivo l'emendamento Costa 1.1, di contenuto sostanzialmente identico agli articoli aggiuntivi in questione e dichiarati inammissibili, sia stato posto in votazione.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la votazione cui fa riferimento l'onorevole Bragantini è stata annullata.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Lussana 17.1 e approvano l'emendamento 19.5 dei relatori.

Massimo POLLEDRI (LNP) illustra l'articolo aggiuntivo Polledri 19.06 e ne raccomanda l'approvazione. Sottolinea, in particolare, come la ricapitalizzazione del portafoglio delle imprese assicuratrici assuma un'importanza strategica per il Paese, in considerazione delle gravi conseguenze derivanti dalla crisi dei debiti sovrani.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'articolo aggiuntivo Polledri 19.06 e gli identici articoli aggiuntivi Laffranco 19.09, Aracu 19.01, Baccini 19.04, La Loggia 19.03, Duilio 19.07, Marsilio 19.08 e Bianconi 19.010 sono stati riammessi.

Lino DUILIO (PD) dopo avere evidenziato l'estrema importanza della questione posta dalle proposte emendative in esame, ritiene che il parere contrario espresso dal Governo e dai relatori sulle stesse dovrebbe essere analiticamente motivato.

Marco MARSILIO (PdL) ricorda come le recenti decisioni dell'*European Banking Authority* (EBA) in merito alla svalutazione dei titoli di Stato abbiano prodotto

dei riflessi particolarmente problematici in Italia, mettendo in difficoltà anche il sistema assicurativo, e sottolinea come l'approvazione delle proposte emendative in esame offrirebbe un importante contributo per rendere meno difficoltosa la situazione di tenuta del debito pubblico. Ritiene quindi che non vi siano valide ragioni per non approvare gli articoli aggiuntivi in questione.

Guido CROSETTO (Pdl) rileva come gli articoli aggiuntivi in esame si fondino su motivi ragionevoli che meritano di essere tenuti in seria considerazione, soprattutto in considerazione della situazione emergenziale nella quale versa il Paese.

Rolando NANNICINI (PD) ritiene inopportuno che il Parlamento intervenga in questa materia senza avere prima consultato le autorità preposte, nazionali ed europee.

Antonio BORGHESI (IdV) condivide l'intervento dell'onorevole Nannicini.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO sottolinea come le proposte emendative pongano un tema reale ed estremamente complesso, che certamente non è da sottovalutare. L'EBA ha dettato dei criteri che penalizzano l'Italia in misura superiore rispetto ad altri Paesi ed il Governo sta seguendo con estrema attenzione l'evolversi della situazione. Dichiarò di condividere il merito delle proposte emendative, ma osserva come un intervento del Parlamento in questo momento potrebbe interferire su un confronto che si sta svolgendo a livello internazionale. Per questo motivo conferma il parere contrario.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che il Parlamento sia la sede più appropriata per intervenire e difendere adeguatamente gli interessi dei cittadini.

Lino DUILIO (PD), pur comprendendo che la questione è complessa e controversa, non ritiene di poter condividere il punto di vista del sottosegretario Polillo

che, pur manifestandosi d'accordo con quanto affermato da alcuni colleghi, fa presente che la sede idonea ad affrontare tale complesso argomento dovrebbe essere un'altra. Osserva infatti che in altri Paesi europei la questione è già stata disciplinata con apposite norme e altrettanto potrebbe essere fatto in Italia, qualora il Parlamento intendesse semplicemente adeguarsi. Osserva inoltre che, quando il sottosegretario Polillo si dice d'accordo, esprime opinioni personali che, invece, rappresentando egli il Governo, dovrebbero rimanere inesprese. Peraltro, il parere contrario di Governo e relatori rende evidente una situazione assai delicata.

Conseguentemente, dichiara di prendere in considerazione l'ipotesi di ritirare il suo articolo aggiuntivo 19.07, a condizione che il Governo prenda fin d'ora l'impegno formale a non rinviare *sine die* la risoluzione del problema.

Marco MARSILIO (Pdl), raccogliendo le osservazioni del deputato Crosetto, propone di modificare il suo articolo aggiuntivo 19.08 e gli identici sostituendovi la previsione riguardante i titoli obbligazionari, rivolti ad una platea troppo allargata, con quella relativa ai titoli di Stato, configurando in tal modo una norma più restrittiva, di maggiore cautela ma anche di maggiore chiarezza, che tuteli i titoli del debito pubblico.

Marco CAUSI (PD), ritiene utile ricordare ai colleghi che nella Commissione Finanze sono in corso i lavori relativi al cosiddetto pacchetto Basilea 3 e ricorda l'accordo raggiunto presso quella Commissione a varare una risoluzione che impegni il Governo italiano nel prossimo Consiglio europeo a rafforzare la sua posizione negoziale e a fare in modo di rinviare gli effetti dell'esercizio sul capitale, proposto dall'Autorità bancaria europea (EBA), che farebbe correre altri rischi al sistema finanziario ed economico italiano poiché tale esercizio, come affermato dal presidente della Banca centrale europea Draghi, avrebbe effetti prociclici.

Guido CROSETTO (PdL) osserva che la mediazione proposta può contemperare tutte le esigenze manifestate.

Pier Paolo BARETTA (PD) si associa alle richieste al Governo formulate dai deputati Duilio e Crosetto.

Massimo POLLEDRI (LNP), a nome del suo gruppo, concorda sulla proposte di una nuova formulazione degli identici articoli aggiuntivi in esame, come proposta dal deputato Marsilio.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) concorda con le valutazioni espresse dal deputato Duilio. Ritene inoltre che l'impegno chiesto al Governo dovrebbe essere riassunto in uno specifico ordine del giorno.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO manifesta la disponibilità del Governo ad assumere l'impegno richiesto, ma ritiene che il tema proposto potrà trovare uno spazio di approfondimento adeguato alla sua rilevanza nel corso dell'esame delle mozioni Franceschini ed altri n. 1-00800, Cicchitto ed altri n. 1-00802 e delle ulteriori eventualmente presentate sulla politica europea dell'Italia, già previsto per la prossima settimana.

Donato BRUNO, *presidente*, osserva che una parte dei presentatori degli articoli aggiuntivi ha convenuto nel ritenere sufficiente trasferirne il contenuto in un ordine del giorno al Governo, mentre altri ritengono possibile riformulare tali articoli aggiuntivi nel senso proposto dal deputato Marsilio, possibilità peraltro riservata ai relatori.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, osserva che il Governo ritiene opportuno rinviare la risoluzione della questione ad altra sede.

Lino DUILIO (PD), nel tenere conto di quanto affermato dal sottosegretario Polillo, e riservandosi di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a trattare positivamente e in tempi definiti

la materia, ricorda di aver preannunciato in tal caso il ritiro, e non la riformulazione, del suo articolo aggiuntivo 19.07. Ritira pertanto tale proposta emendativa.

Donato BRUNO, *presidente*, prende atto che il deputato Duilio ritira il suo articolo aggiuntivo 19.07 e che il deputato Marsilio non ritira il suo articolo aggiuntivo 19.08 e insiste perché sia posto in votazione, così come il deputato Polledri insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo 19.06.

Massimo BITONCI (LNP) chiede il motivo del ritardo nell'esame della parte del provvedimento relativo alle pensioni.

Massimo POLLEDRI (LNP) nel manifestare rammarico per il fatto che la proposta di riformulazione presentata dal deputato Marsilio degli identici articoli aggiuntivi non sia stata presa in considerazione, ritiene che il richiamo del sottosegretario ad affrontare il tema posto nelle proposte emendative in esame in sede più idonea si scontri con la realtà di un provvedimento in esame con contenuto assai variegato.

Marco MARSILIO (PdL) preannuncia il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Aracu 19.01 e sulle proposte emendative identiche, tra le quali ricorda il proprio articolo aggiuntivo 19.08, che ritiene assolutamente strategici, prescindendo dalle motivazioni contrarie esposte dal Governo, che non lo convincono.

Pier Paolo BARETTA (PD) esprime rammarico per il mancato accordo sul punto, poiché ritiene che l'impegno del Governo preannunciato in questa sede e la possibile presentazione di un ordine del giorno, che recepisce il contenuto delle proposte emendative, avrebbero potuto essere sufficienti in tale frangente. Preannuncia pertanto che il suo gruppo voterà contro gli articoli aggiuntivi che sono stati mantenuti.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Aracu 19.01, Baccini 19.04,

La Loggia 19.03. Marsilio 19.08, Bianconi 19.010 e Polledri 19.06.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di procedere con l'esame dell'articolo 21 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Claudio D'AMICO (LNP) ritiene che sia ormai palese l'esistenza di una maggioranza e di un Governo, che assume decisioni politiche e non tecniche, di centro-sinistra, un vero e proprio « ribaltone », stante la reiezione delle proposte del gruppo del Popolo della libertà, ormai messo in minoranza, ma non di quelle di altre forze politiche. Auspica che il gruppo del Popolo della libertà ne tragga le conseguenze.

Antonio BORGHESI (IdV) relativamente all'emendamento Marinello 21.9, chiede al Governo di conoscere l'entità della copertura, qualora abbia carattere oneroso.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che l'emendamento comporta un onere leggero, ma sopportabile.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede al Governo maggiore precisione su tale onere.

Lino DUILIO (PD) si associa alla richiesta di maggiore precisione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) fa presente che il suo emendamento 21.9 tratta di organizzazioni senza fini di lucro e non comporta oneri poiché le integrazioni tariffarie a carico dello Stato sono reperite nell'ambito di un *plafond* individuato da un decreto per gli editori profit e anche per gli editori no profit. Ritiene pertanto di poter dare, in tal senso, una chiara rassicurazione.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) ritiene che se l'emendamento Marinello 21.9 comporta oneri a carico della finanza pubblica, e il suo senso è quello di favorire

associazioni che non hanno fini commerciali, potrebbe essere utile da parte del Governo una precisazione che escludesse quelle attività commerciali. Con tale intendimento sottoscrive l'emendamento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ritiene difficile distinguere le ONLUS non commerciali se non attraverso un'analisi approfondita. Peraltro, in linea di massima l'intenzione del Governo è quella di escludere quelle con prevalente carattere commerciale.

Le Commissioni approvano l'emendamento Marinello 21.9.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento De Biasi 21.5 è assorbito dall'emendamento Marinello 21.9, testé approvato dalle Commissioni.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) si sofferma sull'emendamento Saglia 22.1, che sottoscrive. Si tratta di una proroga di un termine nell'ambito delle misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole minori. Esso riguarda una materia rilevante e si dichiara disponibile a ritirarlo a fronte della disponibilità del Governo ad approfondire adeguatamente la questione.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO si dichiara disponibile a svolgere un approfondimento sull'emendamento Saglia 22.1, al fine del successivo esame in Assemblea.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) ritira quindi l'emendamento Saglia 22.1.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede di porre in votazione l'emendamento Montagnoli 22.4.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Di Caterina 22.3 (*nuova formulazione*); respingono l'emendamento Montagnoli 22.4 ed approvano l'emendamento Marinello 22.16.

Rolando NANNICINI (PD) illustra il proprio articolo aggiuntivo 22.013, volto a tenere conto dell'esigenza di disporre di un adeguato lasso di tempo per la riconversione del processo produttivo e di commercializzazione alle nuove disposizioni stabilite nel 2010 in materia di diritto d'autore.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Nannicini 22.013.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede di porre in votazione gli articoli aggiuntivi Bitonci 22.04 e 22.06, Vanalli 22.07 e Bitonci 22.015.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Bitonci 22.04 e 22.06, Vanalli 22.07 e Bitonci 22.015.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) illustra il proprio emendamento 25.3, che reca una proroga di particolare rilievo, riguardando il termine per l'adozione di quanto contenuto nella raccomandazione dell'EBA dell'8 dicembre scorso. Si dichiara peraltro disponibile a ritirarlo in questa fase, purché il Governo approfondisca attentamente la questione e fornisca appena possibile elementi a riguardo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO si dichiara disponibile a svolgere gli approfondimenti richiesti.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) ritira quindi il proprio emendamento 25.3.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede di procedere alla votazione dei propri emendamenti 26.1 e 27.3.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Vanalli 26.1 e 27.3.

Pierguido VANALLI (LNP) nel richiamare quanto evidenziato nella seduta di

ieri chiede che si proceda alla votazione del proprio emendamento 28.6.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Vanalli 28.6, Mura 28.9 e Marsilio 28.5.

Maurizio TURCO (PD) prende atto dei pareri espressi sull'emendamento Beltrandi 28.7 e preannuncia la ripresentazione dello stesso in Assemblea. Ribadisce che l'emendamento si fonda su un ordine del giorno accolto dal Governo nella seduta del 16 dicembre 2011, in cui il Governo si impegnava entro il 2011 a prorogare per il triennio 2012-2014 la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione Spa. Sottolinea come ci si trovi di fronte alla prima liberalizzazione attraverso la quale un servizio pubblico è stato assegnato a privati anche poiché la Rai, dal 1990 al 1997, si è rifiutata di farlo nonostante lo imponesse la « legge Mammì ». Chiede quindi che il Presidente del Consiglio sia informato della questione. Ritira infine gli emendamenti Beltrandi 28.7 e 28.8 riservandosi di presentarli in Assemblea.

Massimo VANNUCCI (PD) sottoscrive l'emendamento Marinello 28.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento Marinello 28.1.

Maurizio TURCO (PD) esprime sorpresa rispetto al parere favorevole espresso dal Governo sull'articolo aggiuntivo 28.030 dei relatori che dispone una proroga di termini per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicità. Evidenzia che in tale modo si stanno togliendo alle casse di alcuni comuni entrate certe. Si tratta della settima proroga consecutiva e non comprende per quali ragioni questo Governo debba associare il proprio nome a chi vuole legalizzare ciò che è illegale. Invita quindi il Governo a rivedere il proprio parere.

Antonio BORGHESI (IdV) si dichiara indignato per un articolo aggiuntivo che ancora una volta proroga una tale illegalità. I cittadini considereranno tale atteggiamento come un costume della casta e l'antipolitica non potrà che essere alimentata da questo tipo di condoni. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 28.030 dei relatori.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede quali siano i pareri dei relatori e del Governo sull'articolo aggiuntivo Quartiani 28.06, riammesso dalla presidenza.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Quartiani 28.06.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Quartiani 28.06.

Massimo POLLEDRI (LNP) fa presente che il suo gruppo voterà a favore dell'articolo aggiuntivo Quartiani 28.06 ma esprime stupore per le valutazioni favorevoli espresse poiché esso appare oneroso sotto il profilo della cassa e non coerente rispetto ad alcuni commenti che sono stati fatti rispetto all'approvazione di disposizioni che appaiono di parte.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Quartiani 28.06.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che le Commissioni passano all'esame degli emendamenti all'articolo 29, salvi quelli accantonati in attesa che i relatori e il Governo sciolgano la riserva sul parere.

Antonio BORGHESI (IdV) invita i relatori a un ripensamento sul ritiro del loro emendamento 29.202, la cui finalità è condivisibile in quanto si propone di accentuare la distinzione delle modalità di calcolo della base imponibile dell'IMU tra le diverse categorie agricole riducendo il coefficiente base per i coltivatori diretti e

gli imprenditori agricoli professionali e aumentandolo per gli altri.

Massimo VANNUCCI (PD) si associa alla richiesta del deputato Borghesi, ricordando che si tratta in sostanza di abbassare l'IMU per chi lavora effettivamente la terra, alzandola per quelli che ne hanno la proprietà senza lavorarla. Si tratta di un argomento degno, a suo avviso, di essere valutato.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che i relatori hanno ritirato l'emendamento 29.202 non perché siano contrari all'intervento, ma perché ritengono necessaria un'ulteriore riflessione, che si riservano di svolgere per l'Assemblea.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede la votazione del suo emendamento 29.161, che prevede l'anticipo di un anno dell'entrata a regime delle disposizioni in materia di remunerazione degli agenti della riscossione previste dal decreto-legge n. 201 del 2011, sottolineando che la proposta è volta a temperare il contrasto tra Equitalia e i contribuenti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 29.161.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede al deputato Causi se il suo emendamento 29.38 riguardi il problema di Roma capitale.

Marco CAUSI (PD) risponde che l'emendamento riguarda tutti gli enti locali e non soltanto Roma e che proroga per Equitalia s.p.a. la possibilità di utilizzare nella riscossione i poteri del ruolo fintantoché la stessa opera come agente della riscossione.

Massimo POLLEDRI (LNP) sottoscrive l'emendamento Causi 29.38.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che sull'emendamento Causi 29.38 il parere dei relatori è favorevole a condizione che

lo stesso sia riformulato nei termini da loro già indicati.

Le Commissioni approvano l'emendamento Causi 29.38 (*nuova formulazione*) (vedi allegato).

Lino DUILIO (PD) richiama l'attenzione dei relatori e del Governo sull'emendamento Di Biagio 29.16, da lui sottoscritto.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'emendamento Di Biagio 29.16 è tra quelli accantonati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Laffranco 29.123 (*nuova formulazione*) (vedi allegato), identico all'emendamento Zucchi 29.144, e l'emendamento Lo Presti 29.19.

Antonio BORGHESI (IdV) sottoscrive l'emendamento Duilio 29.37.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Duilio 29.37, Togni 29.59 e Leone 29.86.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede la votazione dell'emendamento Di Giuseppe 29.154, vertente sulla medesima questione trattata dall'emendamento 29.202 inizialmente presentato dai relatori e quindi ritirato. Prende atto che i relatori e il Governo si sono riservati una riflessione ulteriore sul problema in vista della discussione in Assemblea, ma ritiene preferibile che le Commissioni si pronuncino su questo punto fin d'ora.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Di Giuseppe 29.154 e approvano gli identici emendamenti Fallica 29.12 (*nuova formulazione*), Lovelli 29.57 (*nuova formulazione*), Fiorio 29.58 (*nuova formulazione*) e Bitonci 29.119 (*nuova formulazione*) (vedi allegato).

Ludovico VICO (PD) segnala ai relatori e al Governo gli emendamenti da Distaso 29.34 ai suoi 29.32 e 29.33, i quali tutti

tendono ad estendere anche ad altri territori colpiti da avversità atmosferiche nel 2011 i benefici fiscali previsti dall'articolo 29, comma 15, del decreto in esame soltanto per alcuni territori.

Rolando NANNICINI (PD) fa presente che anche Messina e l'Isola d'Elba vanno comprese tra i territori che beneficiano della proroga di cui al comma 15 dell'articolo 29. Invita pertanto i relatori e il Governo a presentare una propria proposta emendativa che accolga tutte le indicazioni formulate dai gruppi a questo riguardo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i relatori si riservano di svolgere una riflessione sul punto.

Le Commissioni approvano l'emendamento Leone 29.3.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) chiede la votazione dei suoi emendamenti 29.184 e 29.185.

Roberto SIMONETTI (LNP) chiede di porre in votazione l'emendamento a sua prima firma 29.151.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede quale sia il parere sugli emendamenti Misiani 29.93, Morassut 29.94 e 29.95.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che i relatori hanno invitato al ritiro delle richiamate proposte emendative, esprimendo parere contrario.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritira le citate proposte emendative.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Di Caterina 29.78 e Barani 29.84.

Le Commissioni passano alla votazione dell'emendamento Simonetti 29.151.

Massimo POLLEDRI (LNP) chiede alla presidenza di verificare, avvalendosi dei deputati segretari, l'esito della votazione.

Donato BRUNO, *presidente*, invita i deputati segretari a verificare l'esito della votazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Simonetti 29.151.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) chiede di porre in votazione gli emendamenti a sua prima firma 29.155 e 29.156. In proposito, precisa che sono entrambi tipici emendamenti coerenti con il classico contenuto di provvedimenti come quello in esame e, con riferimento all'emendamento 29.155 precisa che esso è volto ad evitare scadenze fiscali a ridosso di ferragosto, puntualmente prorogate attraverso atto amministrativo adottato ad ultimo momento da parte dell'Agenzia delle entrate. Fa presente che l'emendamento 29.156 è invece volto a introdurre la scadenza al mese di ottobre per gli adempimenti di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010. Sottolinea che entrambe le proposte emendative sono volte a fornire elementi di semplificazione a vantaggio dei cittadini.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore per la V Commissione*, in riferimento alla modifica dei termini per le scadenze fiscali, fa presente che occorre tener conto anche dei flussi di cassa connessi a tali adempimenti e chiede quindi l'avviso del Governo sull'opportunità di procedere ad una simile modifica.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO nell'osservare come sia preferibile mantenere in capo all'agenzia delle entrate qualche margine di flessibilità anche all'andamento dei flussi di cassa, esprime parere contrario sugli emendamenti Mantini 29.155 e 29.156.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) nel ritenere apodittiche le argomentazioni del sottosegretario, sottolinea come l'emenda-

mento 29.155 sia volto a fornire un elemento di certezza, laddove ora vi è una costante incertezza per gli adempimenti fiscali agostani, mentre l'emendamento 29.156 non riguarda adempimenti fiscali, ma la semplice comunicazione di dati e quindi non ha effetti negativi sui flussi di cassa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Mantini 29.155 e 29.156.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) ribadisce l'intenzione di chiedere la votazione sugli emendamenti a sua prima firma 29.184 e 29.185.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che i richiamati emendamenti sono stati accantonati.

Massimo POLLEDRI (LNP) chiede che sia posto in votazione l'emendamento a sua prima firma 29.47.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore per la V Commissione*, propone di accantonare l'emendamento Polledri 29.47.

Massimo POLLEDRI (LNP) accede alla proposta formulata dal relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ciccanti 29.146.

Pierguido VANALLI (LNP) ritira le proposte emendative recanti la prima firma di deputati del suo gruppo, sulle quali non è stato espresso un parere favorevole e che non sono accantonate.

Lino DUILIO (PD) ricorda l'intenzione di chiedere la votazione sull'emendamento Miotto 29.30.

Sergio Antonio D'ANTONI sottolinea l'importanza di porre in votazione le proposte emendative relative alla catastrofe che ha colpito la provincia di Messina.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore per la V Commissione*, passando a fornire i pareri sulle proposte emendative prece-

dentemente accantonate, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Vannucci 13.01 a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere come limite alla proroga il 31 dicembre 2012.

Antonio BORGHESI (IdV) segnala che sarebbe stato preferibile accogliere l'articolo aggiuntivo Favia 13.09 la cui formulazione, a suo avviso, è più corretta.

Gioacchino ALFANO (PdL) *relatore per la V Commissione*, esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Di Biagio 29.16, Lo Presti 29.20, a condizione che sia riformulato come segue: «*Al comma 14, premettere le seguenti parole: In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212*»; Toccafondi 29.10, Naro 29.152 a condizione che sia riformulato come segue: «*All'articolo 29, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: 15-bis. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 15, e con i medesimi termini e modalità, è altresì disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina la sospensione al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono nei periodi dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012.*»; Vaccaro 29.17, Bitonci 29.14 e Di Staso 29.034, a condizione che sia riformulato come segue: «*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente: Art. 29-bis. (Liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania). 1. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al decorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI»; b) al*

terzo periodo, dopo le parole: «gestione commissariale» aggiungere le seguenti: «che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi.».

Gianclaudio BRESSA (PD) con riferimento all'emendamento Togni 13.30 fa presente che il comma 3 dell'articolo 13, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'ulteriore slittamento al 30 giugno 2012 del termine per la messa a regime del SISTRI. Osserva che la lettera *f-octies*) del decreto-legge n. 70 del 2011 prevede, al fine di garantire la progressiva operatività del Sistri, che per i produttori di rifiuti che hanno fino a 10 dipendenti, il termine da individuare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto non possa essere antecedente al 1° giugno 2012. Osserva quindi che, in conseguenza della modifica apportata al comma 3, è opportuna una riformulazione del richiamato emendamento al fine di allineare il termine di entrata in vigore del Sistri al 1° giugno 2012 previsto per i piccoli produttori di rifiuti con quello ora fissato in generale per gli altri soggetti ed esprime quindi parere favorevole sull'emendamento in questione a condizione che sia riformulato in tal senso.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere conforme a quello dei relatori.

David FAVIA (IdV), osserva come, ai sensi della legislazione vigente le concessioni sul demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo sono già prorogate al 31 dicembre 2015, esprimendo il timore che la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Vannucci 13.01 possa determinare incertezze con riferimento alla durata delle proroghe già vigenti. Invita, pertanto, i relatori a considerare una formulazione che faccia espresso riferimento alla necessità di fare salve le disposizioni dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, ritiene che non sia

necessaria una tale precisazione, dal momento che l'articolo aggiuntivo Vannucci 13.01 si riferisce a concessioni riferite ad alta categoria di beni.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), Mario TASSONE (UdCpTP) e Massimo POLLEDRI (LNP) dichiarano di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Vannucci 13.01 (*nuova formulazione*).

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Vannucci 13.01 (*nuova formulazione*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento Togni 13.30 (*nuova formulazione*).

Mario TASSONE (UdCpTP) chiede ai relatori un chiarimento sulla portata della nuova formulazione.

Gianclaudio BRESSA (PD) *relatore per la I Commissione*, conferma il carattere eminentemente tecnico delle modifiche introdotte rispetto al testo originario dell'emendamento.

Mario TASSONE (UdCpTP), pur dichiarando di comprendere lo sforzo compiuto dai relatori, osserva come sia mancata una risposta chiara in ordine agli intendimenti del Governo con riferimento al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Annuncia, pertanto, la propria astensione sull'emendamento Togni 13.30 (*nuova formulazione*).

Le Commissioni approvano l'emendamento Togni 13.30 (*nuova formulazione*).

Rolando NANNICINI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Di Biagio 29.16.

Le Commissioni, approvano, con distinte votazioni gli emendamenti Di Biagio 29.16, Lo Presti 29.20 (*nuova formulazione*) e Toccafondi 29.10.

Giuseppe FALLICA (Misto), Sergio Antonio D'ANTONI (PD) e Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento Naro 29.152 (*nuova formulazione*).

Antonio BORGHESI (IdV) evidenzia come l'emendamento Naro 29.152 (*nuova formulazione*) affronti questioni analoghe a quelle di cui tratta l'emendamento Messina 29.157, di cui è firmatario e chiede, pertanto, anche a nome dei colleghi Messina e Leoluca Orlando, di sottoscrivere la nuova formulazione dell'emendamento 29.152.

Le Commissioni, approvano, con distinte votazioni gli emendamenti Naro 29.152 (*nuova formulazione*), Vaccaro 29.17 e Bitonci 29.114.

Massimo POLLEDRI (LNP) esprime una valutazione fortemente critica sull'articolo aggiuntivo Di Staso 29.034, del quale i relatori hanno proposto una nuova formulazione. Ricorda, infatti, come l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania abbia operato esclusivamente dal secondo dopoguerra al 1978, anno in cui hanno cominciato a succedersi nuovi commissariamenti. Sottolinea, peraltro, come l'Ente sia stato definito da organi di stampa non certo affini al suo partito, come *La Repubblica* come un « carrozzone », evidenziando come il suo Presidente tuttora percepisce uno stipendio mensile di oltre cinquemila euro. Richiama, inoltre, il forte indebitamento dell'Ente pari a circa 250 milioni di euro, evidenziando altresì come già sia stata costituita una società, denominata Acqua SpA che dovrebbe assorbire le funzioni dell'Ente, soppresso dal decreto-legge n. 201 del 2011. Nel ricordare come già il Governo Berlusconi avesse tentato senza successo di sopprimere questo Ente inutile, evidenzia come si profili una reviviscenza di un organismo che rischia di portare ad una ingiustificata e costosa duplicazione di strutture amministrative. Nel denunciare come si tratti di una situazione vergognosa, annuncia un

voto fortemente contrario sull'articolo aggiuntivo Di Staso 29.034 (*nuova formulazione*).

Antonio BORGHESI (IdV) si dichiara più che sorpreso dell'incoerenza del comportamento del Governo, che intende preservare un Ente che mantiene organi incapaci, con rilevanti effetti negativi per la finanza pubblica. Nel denunciare come il mantenimento di tali Enti rappresenti uno degli esempi più clamorosi di costi della politica, esprime una forte contrarietà all'articolo aggiuntivo Di Staso 29.034 (*nuova formulazione*).

Donato BRUNO, *presidente*, invita l'Onorevole Borghesi a considerare le modifiche nella nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo in discussione.

Antonio BORGHESI (IdV) conferma il suo giudizio fortemente critico anche sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA illustra la portata della nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Di Staso 29.034, sottolineando come esso non determini una modifica del termine per il passaggio delle competenze dall'EIPLI al nuovo soggetto societario incaricato della erogazione dell'acqua nelle medesime aree territoriali, limitandosi ad introdurre due precisazioni volte a favorire la gestione della fase transitoria fino alla soppressione dell'Ente. In particolare, evidenzia come venga prevista la sospensione delle procedure esecutive e giudiziarie fino alla data del trasferimento delle funzioni, al fine di preservare il patrimonio dell'Ente, che dovrà essere trasferito ai sensi del decreto-legge n. 201 del 2011. L'articolo aggiuntivo precisa inoltre che la gestione commissariale mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'EIPLI al fine di garantire che non venga sospesa l'erogazione dell'acqua nel periodo transitorio.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come le precisazioni da ultimo fornite dal

rappresentante del Governo testimoniano come fosse necessario fare chiarezza sul contenuto della nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Di Staso 29.034. Pertanto, pur mantenendo perplessità su alcuni aspetti della proposta emendativa, prende atto delle novità intervenute e dichiara di rivedere il giudizio espresso in precedenza.

Massimo POLLEDRI (LNP) evidenzia come la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Di Staso 29.034 costituisca sostanzialmente una nuova proposta emendativa.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Di Staso 29.034 (*nuova formulazione*).

Lino DUILIO (PD) chiede ai relatori e al Governo di voler riconsiderare i rispettivi pareri sull'articolo aggiuntivo Miotto 29.030, che dichiara di sottoscrivere. In proposito, nel sottolineare la sostanziale neutralità finanziaria della proposta emendativa, osserva che l'articolo aggiuntivo Miotto 29.030 intende differire al 31 dicembre 2012 il termine per l'applicazione della normativa agevolativa riferita alla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, al fine di tenere conto della circostanza che alcune regioni non hanno adottato la necessaria legislazione in materia. Auspica, pertanto, una revisione del parere espresso sull'articolo aggiuntivo.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore per la V Commissione*, invita a ritirare l'articolo aggiuntivo Miotto 29.030, al fine di consentire una sua riconsiderazione ai fini dell'esame in Assemblea.

Lino DUILIO (PD) ritiene che nella fase di esame in Assemblea potrebbero non esserci le condizioni per l'accoglimento di ulteriori proposte emendative, e chiede, pertanto, di individuare una soluzione già in questa sede.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che l'articolo aggiuntivo Miotto 29.030 determina maggiori oneri privi di copertura finanziaria, in quanto l'ulteriore proroga dell'agevolazione determinerebbe effetti non previsti nell'ambito delle precedenti proroghe.

Lino DUILIO (PD) osserva che i maggiori oneri che si determinerebbero nei futuri esercizi sarebbero compensati dai risparmi registrati negli anni precedenti, in ragione della mancata trasformazione delle istituzioni di alcune regioni.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO evidenzia che in occasione della precedente proroga della disposizione erano stati quantificati oneri pari a due milioni di euro, osservando che eventuali minori oneri sostenuti nel passato non potrebbero compensare minori entrate future, che dovrebbero trovare copertura nelle risorse di competenza dei relativi esercizi.

Lino DUILIO (PD) evidenzia che eventuali oneri sarebbero assai limitati e che il Governo non avrebbe problemi ad individuare la necessaria copertura finanziaria.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) sottolinea come l'emendamento Naro 29.152 (*nuova formulazione*), presenti un contenuto sostanzialmente analogo a quello di una proposta emendativa sulla medesima materia, l'emendamento Garofalo 29.77, presentato da deputati del Popolo della Libertà della Sicilia orientale. Ritiene, pertanto, che i relatori dovrebbero chiarire espressamente come il risultato raggiunto con l'approvazione delle modifiche relative alle calamità naturali verificatesi nella provincia di Messina sia il frutto anche del contributo dei parlamentari del Popolo della Libertà.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore per la V Commissione*, dichiara di comprendere le considerazioni del collega Marinello, osservando come in molti casi i relatori abbiano fatto riferimento ad una determinata proposta emendativa al fine

di individuare una riformulazione in grado di superare le criticità esistenti solo per fini pratici, per questo motivo, ammette che in taluni non è emerso con la dovuta evidenza il contributo fornito alla decisione dalle diverse forze politiche che avevano presentato proposte emendative, assorbite dalle nuove formulazioni. Osserva, peraltro, come considerazioni analoghe a quelle formulate con riferimento all'emendamento Garofalo 29.77 valgano anche per gli emendamenti Stagno D'Alcontres 29.174, Messina 29.158 e Briguglio 29.2.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, osserva come un caso analogo a quello indicato dall'onorevole Marinello si sia posto anche per l'emendamento Velo 29.141, che è stato sostanzialmente assorbito dall'emendamento Toccafondi 29.10.

Donata LENZI (PD), con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo aggiuntivo Miotto 29.030 indicata dal sottosegretario Polillo, osserva come la stima di due milioni di euro era riferita all'intero territorio nazionale, mentre al momento devono essere oggetto di trasformazione le sole istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della regione Veneto. Nel sottolineare come la trasformazione determinerebbe un recupero di efficienza che avrebbe benefici effetti per i cittadini, consentendo un migliore sfruttamento del patrimonio disponibile, osserva come sarebbe un errore non voler riconsiderare la valutazione espressa sull'articolo aggiuntivo Miotto 29.030, ricordando gli interventi micro settoriali già approvati nel corso dell'esame di questo provvedimento. Segnala, peraltro, come il suo interesse per la proposta non sia dettato da motivazioni di carattere politico elettorale, dal momento che la norma troverebbe applicazione in una regione governata da una maggioranza di orientamento politico diverso dal suo.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, fa presente che l'articolo

aggiuntivo 29.030 Miotto non è tra quelli segnalati che i relatori ne hanno appreso l'importanza solamente ora. Poiché l'articolo aggiuntivo ha un onere finanziario, la proposta di rinvio del suo esame da parte del Presidente non era dilatoria, finalizzata a trovare una copertura.

Ludovico VICO (PD) prende atto che l'ambito di applicazione dell'articolo 29, comma 15, sarà esteso a Messina e all'isola D'Elba e si chiede perché non debba essere esteso anche a Ginosa e al Meta-ponto, che pure sono stati colpiti dalle avversità atmosferiche e per i quali, non essendosi le ordinanze di protezione civile, si è provveduto con fondi regionali. Invita quindi nuovamente i relatori e il governo a valutare i suoi emendamenti 29.32 e 29.33.

Donato BRUNO, *presidente*, invita il deputato Vico a ritirare i suoi emendamenti 29.32 e 29.33, assicurando che da parte del comitato dei diciotto ci sarà l'impegno ad affrontare la questione nel corso della discussione in Assemblea.

Ludovico VICO (PD) ritira i suoi emendamenti 29.32 e 29.33.

Massimo POLLEDRI (LNP) chiede se da parte del relatore e del Governo vi sia la disponibilità a rivedere il parere sul suo emendamento sul 29.47.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore per la V Commissione*, premesso che l'emendamento 29.47 ha un problema di copertura finanziaria, chiarisce che il parere dei relatori è favorevole se lo è quello del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma che l'emendamento Polledri 29.47 reca un onere finanziario non coperto.

Le Commissioni respingono l'emendamento 29.47.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che a questo punto nell'articolo 29 rimangono aperti due problemi: quello dell'ippica e quello dei lavoratori frontalieri. Su entrambe le questioni sono stati presentati emendamenti da parte di pressoché tutti i gruppi.

Per quanto riguarda la questione dei lavoratori frontalieri, che ha già avuto modo di illustrare, chiede la votazione, tra tutti gli emendamenti presentati, tra i quali il proprio 29.6.

Per quanto riguarda invece la questione dell'ippica, chiede la votazione dell'emendamento Brandolini 29.142.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) si associa alle considerazioni del deputato Vannucci e sottoscrive gli emendamenti Vannucci 29.6 e Brandolini 29.142.

Massimo POLLEDRI (LNP) sottoscrive l'emendamento Vannucci 29.6.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che l'emendamento Vannucci 29.6 è stato sottoscritto anche dal deputato Pini.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, conferma il parere contrario dei relatori sugli emendamenti in esame.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime il parere contrario del Governo.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Vannucci 29.6 e Pizzolante 29.165.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL) chiede la votazione dei suoi emendamenti 29.184, che riguarda la questione dell'ippica, e 29.185, sulla predisposizione dei bilanci tecnici degli enti locali.

Paolo FONTANELLI (PD), Sandro BRANDOLINI (PD), Giuseppe FALLICA (Misto), Massimo VANNUCCI (PD) e Angelo ZUCCHI (PD) sottoscrivono l'emendamento Marinello 29.184.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore per la V Commissione*, rileva che sarebbe opportuno che le Commissioni affrontassero l'esame dell'articolo 6, che è forse la parte politicamente più delicata del provvedimento, prima di discutere di questioni di importanza forse minore e per le quali occorre in ogni caso individuare una copertura finanziaria: ciò anche per evitare che si possa dire che all'articolo 6 è stato dedicato solo il tempo residuo.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che i relatori non possano pretendere che, se il Governo afferma che un emendamento presenta problemi di copertura, si debba passare oltre senza discussione. Il Governo sostiene la mancanza di copertura, infatti, anche in relazione agli emendamenti all'articolo 6, che invece non presentano alcun problema di questo tipo.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore per la V Commissione*, conferma il parere contrario dei relatori sull'emendamento Marinello 29.184.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel confermare il parere contrario del Governo su un emendamento che, se fosse valutato secondo i criteri previsti per il disegno di legge di stabilità, che costituisce il suo ambito proprio, sarebbe stato giudicato inammissibile perché scoperto, rileva che la situazione del comparto ippico è certamente difficile, ma in corso di risoluzione. Intervenire oggi con una soluzione onerosa e senza copertura rischia di irrigidire le posizioni e di non favorire l'intesa tra il Governo e i rappresentanti del comparto.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (Pdl) afferma che l'emendamento 29.184 non presenta alcun problema di copertura. Si dichiara tuttavia disponibile a proseguire la discussione su questo punto dopo che le Commissioni avranno esaminato l'articolo 6.

Rolando NANNICINI (PD) raccomanda al Governo di affrontare seriamente questi

argomenti dopo che si sarà discusso l'articolo 6.

Donato BRUNO, *presidente*, chiede se i relatori siano pronti a passare all'esame degli emendamenti all'articolo 6 e se ritengano che le Commissioni siano in condizione di concludere l'esame dell'articolo entro questa sera.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, risponde che i relatori sono pronti se il Governo ha individuato la copertura finanziaria per tutti gli emendamenti dei relatori.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiarisce che non ha avuto modo nella giornata di oggi di procedere alle necessarie verifiche, ma, allo stato, ritiene probabile che da parte del Governo ci sarà una richiesta di riformulazione degli emendamenti dei relatori.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, ritiene che, se la situazione è questa, la discussione sull'articolo 6 non potrà essere breve.

Donato BRUNO, *presidente*, chiede ai relatori come intendano procedere.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore per la I Commissione*, rileva che, in mancanza di chiarimenti da parte del Governo sui restanti emendamenti accantonati, sarebbe opportuno aggiornare i lavori a domani.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto delle osservazioni del relatore, convoca alle ore 20.50 l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite per la definizione dell'ulteriore prosieguo dei lavori.

La seduta termina alle 20.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.50 alle 20.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 590 del 17

gennaio 2012, a pagina 111, seconda colonna, ultima riga, deve leggersi: 14.011 De Girolamo in luogo di 14.11 De Girolamo.

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 591, del 18 gennaio 2012, a pagina 23, prima colonna, seconda riga, dopo le parole: « tale modifica » inserire la seguente: « non » e, alla quinta riga, sopprimere la parola: « non ».

ALLEGATO

**DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(C. 4865 Governo).**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento alle assunzioni di personale che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'anno 2013 ».

1. 9. Calvisi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Con riferimento al personale soprannumerario, l'INPS, prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo deve procedere al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; a tal fine il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'INPS è prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

1. 46. Cazzola.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano al personale educativo e scolastico degli enti locali a decorrere dall'anno 2013.

1. 49. I Relatori.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

*(Proroga dei termini
per i rimborsi elettorali).*

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio regionale del Molise del 16 e 17 ottobre 2011, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. 01. *(Nuova formulazione)* Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Teranova.

ART. 8.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dicembre 2013 con le seguenti: dicembre 2015.

8. 7. Crosetto.

ART. 10.

Al comma 2, sostituire le parole: DPCM 25 febbraio 2011 con le seguenti: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011.

10. 1. Lo Presti.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.

10. 8. Miotto, Lenzi, Grassi, Pedoto.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2012.

10. 9. Miotto, Lenzi, Grassi.

Al comma 4, sostituire le parole: DPCM 25 febbraio 2011 con le seguenti: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011.

10. 2. Lo Presti.

ART. 11.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 31 luglio.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

11. 48. (Nuova formulazione). I Relatori.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il decreto di cui all'articolo 23, comma 7, quarto periodo, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale, è adottato entro il 31 marzo 2012, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, turismo e sport.

* **11. 14.** (nuova formulazione). Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il decreto di cui all'articolo 23, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale, è adottato entro il al 31 marzo 2012, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, turismo e sport.

* **11. 20.** (nuova formulazione). Rosato, Velo.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

« *6-bis* all'articolo 58, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole « dodici mesi » sono sostituite dalle parole « ventiquattro mesi ».

11. 50. I Relatori.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: « 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 ».

11. 51. I Relatori.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Proroga in materia di impianti funiviari).

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 10 agosto 2002, n. 166, le parole: « proroga di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « proroga di quattro anni ».

2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge del 26 febbraio 2011, n. 10, tabella 1, è soppressa la seguente voce: « due anni – articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. » È conseguentemente soppressa alla tabella 1 allegata al DPCM 25 marzo 2011, recante « Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti », la voce: « articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni – Settore funiviario ».

3. Per gli impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle previgenti disposizioni, e non ancora scadute, le Società Esercenti possono richiedere un'ulteriore concessione di proroga nel limite massimo dei quattro anni in relazione a quanto disposto dal comma 1.

11. 01. *(nuova formulazione).* Ceroni.

ART. 13.

Al comma 3, sostituire le parole: 2 aprile 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.

Consequentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine i seguenti periodi: « A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del

relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »

* **13. 16.** *(Ulteriore nuova formulazione).*
Bitonci, Bragantini, Vanalli.

Al comma 3, sostituire le parole: 2 aprile 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.

Consequentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine i seguenti periodi: « A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente

Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

* **13. 9.** (*Ulteriore nuova formulazione*). Savino.

Al comma 3, sostituire le parole: 2 aprile 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine i seguenti periodi: « A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dall'attuazione della

presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

* **13. 44.** (*Ulteriore nuova formulazione*). Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente

3-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: « al 1o giugno 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 giugno 2012 ».

13. 30. (*nuova formulazione*). Togni, Dussin, Lanzarin, Alessandri, Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

Sostituire il comma 5 con il seguente: 5. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 »;

b) al comma 5-bis, le parole: « Per gli anni 2010 e 2011 », le parole: « 30 settembre 2011 » e le parole: « per gli anni 2010 e 2011 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Per gli anni 2010, 2011 e 2012 », « 30 settembre 2012 » e « per gli anni 2010, 2011 e 2012 »;

c) al comma 5-ter, le parole: « Per gli anni 2010 e 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2010, 2011 e 2012 »;

d) il comma 5-quater è abrogato.

13. 4. (*nuova formulazione*). Iannuzzi, Mariani, Bonavitacola, Realacci, Bratti, Margiotta, Braga, Bocci, Benamati, Ginoble, Esposito, Marantelli, Viola, Motta.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale).

1. Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, comunque in essere al 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2012.

13. 01. *(Nuova formulazione)* Vannucci, Favia.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: DPCM 25 febbraio 2011 con le seguenti: DPCM 25 marzo 2011, recante Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

14. 4. Lo Presti.

Al comma 2, sostituire le parole: DPCM 25 febbraio 2011 con le seguenti: DPCM 25 marzo 2011, recante Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

14. 5. Lo Presti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È differita al 1° gennaio 2013 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizza-

zione di spesa prevista all'articolo 7-*quies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

14. 7. *(Nuova formulazione)* Bitonci, Vannalli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, il corso di laurea in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11. Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione. Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono disciplinati i termini per consentire ai docenti di cui al presente comma l'aggiornamento delle domande per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e per lo sciogli-

mento della riserva, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato e indeterminato per l'anno scolastico 2012-2013.

14. 12. Antonino Russo, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Siragusa, Calvisi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte le Università statali e le Istituzioni ad ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che ciò comporti l'esclusione di alcuna università nell'utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia.

14. 13. *(Nuova formulazione)* Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Proroga degli interventi in favore del comune di Pietrelcina).

1. Il termine di cui al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina è prorogato nel limite di spesa di euro 500.000 per l'anno 2012.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 500.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. 011. *(Nuova formulazione)* De Girolamo.

ART. 15

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine della validità della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

15. 8. *(Nuova formulazione)* Rosato, Fiano, Sbrollini, Sereni, Garofani, Recchia, Margiotta, Braga, Pedoto, Sarubbi, Murer, Marchioni, Mogherini Rebesani, Garavini, Vannucci, Zucchi, Marco Carra, Lovelli, Strizzolo, Ruggia, Touadi, Tullo, Fontanelli, Marchi, Bratti, Realacci, Viola, Zamparutti, Velo, Soro, Zunino, Bocci, Brandolini, Cenni, Colaninno, Fedi, Ferrari, Ghizzoni, Giacomelli, Gnechi, Gozi, Lenzi, Lucà, Marantelli, Marchi, Margiotta, Melis, Merloni, Miglioli, Motta, Naccarato, Narducci, Oliverio, Pistelli, Porta, Quartiani, Rigoni, Rossomando, Rubinato, Schirru, Servodio, Siragusa, Verini, Villecco Calipari, Lolli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 5-*bis*, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: « per l'anno 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2010 e 2012 ».

3-ter. All'onere di cui al comma 3-*bis*, pari a 250.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. 35 I Relatori.

ART. 19

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 6, comma 2, primo periodo del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo le parole: « legge 27 dicembre 2006, n. 296 », sono aggiunte le seguenti: « , e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ».

19. 5. I Relatori.

ART. 21

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, le tariffe per la spedizione postale individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010 si applicano anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro iscritte al Registro degli operatori di Comunicazione (ROC) così come individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46 e delle associazioni d'arma e combattentistiche. In tal caso si prescinde dal possesso del requisito di cui all'articolo 2 lettera *b*) del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46 ».

21. 9. Marinello, Baretta.

ART. 22

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 9-*ter* dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

« 9-*ter.* Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 per le iniziative agevolate che, alla data del 31 dicembre 2011, risultano realizzate in misura non inferiore all'80 per cento degli investimenti ammessi e a condizione che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2012. Per gli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l'agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle quote dei contributi maturati per investimenti realizzati dal beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il Ministero dello sviluppo economico presenta una relazione sulle opere concluse e le eventuali economie realizzate sulle apposite contabilità speciali alla data del 31 dicembre 2012 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. »

22. 3. *(Nuova formulazione)* Di Caterina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di prorogare a tutto il 2012 l'Accordo per il credito alle PMI sottoscritto dalle parti il 16 febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, avvia un tavolo di consultazione tra Governo, l'ABI e le organizzazioni imprenditoriali firmatarie ».

22. 16. Marinello, Mantovano, Marsilio, Pagano, Baccini, Catone.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Protezione accordata al diritto d'autore).

1. All'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, come modificato dall'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 131, le parole: « e a quelli fabbricati nei cinque anni successivi a tale data » sono sostituite dalle seguenti: « e a quelli fabbricati nei quindici anni successivi a tale data ».

22. 013. Nannicini, Vannucci.

ART. 28

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radio-televisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data

5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nel limite delle risorse finanziarie di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, destinate ad interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., comunque entro il limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente ».

28. 1. Marinello.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-bis

(Proroga di termini per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicità).

1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole « fino alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 29 febbraio 2012 »;

b) al comma 2 le parole: « entro il 30 settembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2012 » e le parole: « 31 maggio 2010 » sono sostituite dalle seguenti. « 31 maggio 2012 ».

28. 030. I Relatori.

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Proroga disposizioni efficientamento generatori di energia elettrica nei rifugi di montagna).

1. Le risorse disponibili per l'applicazione dell'articolo 4 comma 1-*quinques* del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, allocate sul capitolo 7334 – fondo finalizzato all'efficientamento del parco generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna – dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, nonché le risorse per l'anno 2011 pari a 1 milione di euro accantonati ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 per la medesima applicazione dell'articolo 4 comma 1-*quinques* del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, restano destinate alla medesima finalizzazione sino a definizione delle modalità di erogazione dalla norma stabilite tramite apposito decreto non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare.

28. 06. Quartiani, Froner, Motta.

ART. 29

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. L'abrogazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera *gg-septies*), numeri 1) e 3), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere *gg-ter*) e *gg-quater*) del medesimo comma 2 ».

29. 38. *(Nuova formulazione)* Causi.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: « 2011 » è aggiunta la seguente: « 2012 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2013 ».

6-*ter*. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

29. 16. Di Biagio, Duilio.

Al comma 8, sostituire le parole: 31 marzo 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.

* **29. 123.** *(Nuova formulazione)* Laffranco.

Al comma 8, sostituire le parole: 31 marzo 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.

* **29. 144.** Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trapolino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato da ultimo dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte le seguenti: «e la società riscossione Sicilia spa».

29. 19. Lo Presti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato a dieci anni, sempre a decorrere dal presupposto per l'applicazione del beneficio.

* **29. 37.** Duilio, Borghesi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato a dieci anni, sempre a decorrere dal presupposto per l'applicazione del beneficio.

* **29. 59.** Togni, Lanzarin, Alessandri, Bitonci, Vanalli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato a dieci anni, sempre a decorrere dal presupposto per l'applicazione del beneficio.

* **29. 86.** Leone.

Al comma 11, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 9 mesi.

Conseguentemente al medesimo articolo, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, nonché ai commi 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di 9 mesi ».

** **29. 57.** (Nuova formulazione) Lovelli, Sanga, Calvisi.

Al comma 11, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 9 mesi.

Conseguentemente al medesimo articolo, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, nonché ai commi 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di 9 mesi ».

** **29. 12.** (Nuova formulazione) Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Stagno D'Alcontres, Soglia, Terranova, Pugliese.

Al comma 11, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 9 mesi.

Conseguentemente al medesimo articolo, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, nonché ai commi 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di 9 mesi ».

** **29. 58.** (Nuova formulazione) Fiorio.

Al comma 11, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 9 mesi.

Conseguentemente al medesimo articolo, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, nonché ai commi 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di 9 mesi ».

**** 29. 119.** (Nuova formulazione) Bitonci, Montagnoli.

Al comma 14, premettere le seguenti parole: In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

29. 20 (Nuova formulazione) Lo Presti.

Al comma 15, dopo la parola: Genova aggiungere le seguenti: e Livorno.

29. 10. Toccafondi, Di Virgilio.

All'articolo 29, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 15, e con i medesimi termini e modalità, è altresì disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina la sospensione al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono nei periodi dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012.

29. 152. (Nuova formulazione) Naro, Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti, Garofalo, Germanà, Marinello, Genovese, Stagno d'Alcontres, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Micciché, Misiti, Pugliese, Soglia, Terranova,

Messina, Leoluca Orlando, Borghesi, Favia, Mura, Donadi, Piffari, Briguglio, D'Antoni.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Al comma 12 dell'articolo 39 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « 1° maggio 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 »;

b) alla lettera a) del secondo periodo le parole: « 30 novembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2012 ».

29. 3. Leone.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

16-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « e 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 2011 e 2012 ».

16-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto a 28 milioni di euro, mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 24 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo

1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183;

c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440 e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

16-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **29. 6.** Vannucci, Marchioni, Baretta, Orlando, Tullo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

16-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « e 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 2011 e 2012 ».

16-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma *16-bis*, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto a 28 milioni di euro, mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 24 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183;

c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440 e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

16-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **29. 165.** Pizzolante, Scandroglio, Cassinelli, Marchioni, Ceroni.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole « al periodo d'imposta in corso all'11 dicembre 2013 », sono sostituite dalle seguenti: « al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 »; all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: « alla data del 20 gennaio 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dalla data del 20 gennaio 2009, ; ».

* **29. 17.** Vaccaro.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le regioni possono determinare gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 con propri provvedimenti da approvare entro il 31 dicembre 2011.

* **29. 84.** Barani.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di cui all'articolo 24,

comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le regioni possono determinare gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 con propri provvedimenti da approvare entro il 31 dicembre 2011

***29. 78.** Di Caterina.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-bis. In attesa della completa attuazione dei commi 9 e 10 dell'articolo 12 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'applicabilità del comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è differita fino al primo giorno del mese successivo a quello dell'eventuale esito negativo della verifica di cui allo stesso comma 10 del citato articolo 12.

29. 146. Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-bis. Il termine per la deliberazione del

bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012.

29. 114. Bitonci, Montagnoli, Vanalli.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania).

1. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Fino al decorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « gestione commissariale » aggiungere le seguenti: « che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi ».

29. 034 (Nuova formulazione) Distaso, Fucci, Lazzari.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
AVVERTENZA	56

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 19 gennaio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
21 alle 21.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

*Istituzione della Giornata della memoria
per le vittime della mafia.
C. 656 D'Antona, C. 833 Angela Napoli,
C. 1925 Granata e C. 3179 Santelli – Rel.
La Loggia.*

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 19 gennaio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
21 alle 21.10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa. C. 4864 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	58
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci (<i>Esame e rinvio</i>)	69
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).	
Audizione dei rappresentanti di Federcasse (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	73

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 10.35.

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa.

C. 4864 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in sostituzione del relatore, Pugliese, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4864, di conversione del decreto-legge n. 215 del 2011, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai

processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa.

Passando ad analizzare il contenuto del decreto-legge, che si compone di 11 articoli, rileva come l'articolo 1 rechi autorizzazioni di spesa, relative al periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia.

In particolare, il comma 1 autorizza la spesa di 747,6 milioni di euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF (*International Security Assistance Force*) ed EUPOL AFGHANISTAN.

Il comma 2 dispone l'autorizzazione di spesa di 157 milioni di euro per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano (*United Nations Interim Force in Lebanon*).

Il comma 3 autorizza la spesa di 98,5 milioni di euro per la proroga della partecipazione militare alle missioni nei Balcani (*Multinational Specialized Unit – MSU; European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX KOSOVO; Security Force Training Plan in Kosovo; Joint Enterprise Balcani*).

Il comma 4 autorizza la spesa di circa 298.000 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione Althea dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina – all'interno della quale opera anche la missione IPU (*Integrated Police Unit*).

Il comma 5 autorizza la spesa di 20,9 milioni di euro per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione *Active Endeavour* nel Mediterraneo.

Il comma 6 autorizza la spesa di 1,2 milioni di euro per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (*Temporary International Presence in Hebron*).

Il comma 7 autorizza la spesa di circa 122.000 euro per la proroga della parte-

ecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EU-BAM Rafah (*European Union Border Assistance Mission in Rafah*).

Il comma 8 autorizza la spesa di circa 256.000 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID (*United Nations/African Union Mission in Darfur*) delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur, in Sudan.

Il comma 9 autorizza la spesa di circa 266.000 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus*) delle Nazioni Unite a Cipro.

Il comma 10 autorizza la spesa di circa 309.000 euro per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi.

Il comma 11 autorizza la spesa di 49,6 milioni di euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle operazioni militari al largo delle coste della Somalia dell'Unione Europea (*Atalanta*) e della NATO (*Ocean Shield*) per il contrasto alla pirateria.

Il comma 12 autorizza la spesa di 21,9 milioni di euro per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa (USA), per esigenze connesse alle missioni in Afghanistan.

Il comma 13 autorizza la spesa di circa 2,3 milioni di euro per la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione dell'Unione europea in Somalia denominata EUTM Somalia e alle iniziative dell'UE per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale.

Il comma 14 autorizza un'ulteriore spesa di 139,8 milioni di euro per la stipulazione di contratti di assicurazione e trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture relative alle missioni di cui al decreto-legge.

Il comma 15 autorizza la spesa di 7,4 milioni di euro complessivi per consentire ai comandanti dei contingenti militari im-

pegnati nelle missioni in Afghanistan, in Libano e nei Balcani di disporre interventi urgenti, ovvero acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per soddisfare esigenze di prima necessità delle popolazioni, compreso il ripristino dei servizi essenziali.

Il comma 16 autorizza la spesa di circa 10 milioni di euro per l'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, in linea con le risoluzioni 2009 (2011), 2016 (2011) e 2022 (2011) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il comma 17 autorizza la spesa di circa 143.000 euro per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan *United Missions in South Sudan* (UNMISS).

Il comma 18 autorizza il Ministero della difesa a cedere gratuitamente mezzi di trasporto e logistici alle Forze armate della Repubblica di Gibuti, autorizzando a tal fine la spesa di 430.00 euro.

Il comma 19 autorizza la spesa di 6,1 milioni di euro per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

Il comma 20 autorizza la spesa di 1,6 milioni di euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*) e di 62.630 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (*United Nations Mission in Kosovo*).

Il comma 21 autorizza la spesa di circa 128.000 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*) in Palestina.

Il comma 22 autorizza la spesa di circa 541.000 euro per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla

missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina EUPM (*European Union Police Mission*).

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia i commi 23, 24 e 25.

Il comma 23 autorizza la spesa di circa 3 milioni di euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle missioni ISAF Afghanistan: il predetto personale, tramite la *Task force* Grifo, svolge nel quadro della missione ISAF compiti di formazione ed addestramento della *Afghan Border Police*.

Il comma 24 autorizza la spesa di circa 735.000 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione EULEX Kosovo.

Il comma 25 autorizza la spesa di circa 514.000 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze, denominate JMOUs (*Joint Multimodal Operational Units*), costituite in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e nel Kosovo. Nel quadro di tali unità, costituite presso taluni aeroporti militari in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e in Kosovo, è previsto l'impiego di unità appartenenti al Corpo della Guardia di finanza con funzioni di consulenza, supporto e coordinamento in materia doganale.

Il comma 26 autorizza la spesa di circa 289.000 euro per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione EULEX Kosovo.

Il comma 27 autorizza la spesa di circa 29.000 euro per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina EUPOL COPPS.

Il comma 28 autorizza la spesa di circa 80.000 euro per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina EUPM (*European Union Police Mission*).

Il comma 29 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE (attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia).

L'articolo 2 reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto-legge.

In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni di cui: all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009; all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009; all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto legge n. 102 del 2010.

Le disposizioni richiamate della legge n. 108 del 2009, riguardano:

la diversificazione dell'ammontare dell'indennità di missione a seconda delle missioni stesse;

l'esclusione delle predette indennità, nonché del trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, della riduzione del 20 per cento prevista per le indennità di missione all'estero del personale delle pubbliche amministrazioni dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006;

l'applicazione, al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia del trattamento economico previsto dalla legge n. 642 del 1961, e dell'indennità speciale di cui all'articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero;

la corresponsione, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità ope-

rativa di base, in sostituzione, se più favorevole, dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita;

la devoluzione all'Amministrazione di appartenenza delle eventuali retribuzioni corrisposti direttamente dall'ONU al personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti;

la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l'imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali;

la possibilità di richiamare in servizio gli ufficiali della riserva di complemento, per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga alla disciplina in materia;

la possibilità di prolungare, per esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi;

la disciplina dell'indennità di missione, del trattamento assicurativo e pensionistico, del personale in stato di prigionia o disperso, del rilascio del passaporto di servizio, dell'orario di lavoro e dell'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio.

In tale contesto segnala come assuma specifico rilievo per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze il rinvio al comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 108 del 2009, il quale specifica, tra l'altro, che alle indennità riconosciute al personale partecipante alle missioni internazionali si applica il comma 6 dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi

del quale tali componenti concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Nell'ambito di tali disposizioni segnala inoltre, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, come il rinvio indiretto all'articolo 3 del decreto-legge n. 451 del 2001, a sua volta richiamato dal comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009, comporta che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge n. 301 del 1982, il quale dispone la corresponsione al personale militare o di polizia impegnati in missioni – per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento – del rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Sempre per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala come il sopra richiamato comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 2009 estenda al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001, concernenti la partecipazione del personale delle forze armate impiegato nelle missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa.

Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge in esame stabilisce che, per talune missioni, l'indennità di missione sia corrisposta nelle seguenti misure:

a) il 98 per cento, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Gran Bretagna e Gibuti nel quadro delle missioni *Atalanta* e *Ocean Shield* di cui all'articolo 1, comma 11,

della missione in Libia di cui al comma 16 dell'articolo 11, della missione EUPM in Bosnia e dell'Unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo;

b) il 98 per cento dell'indennità calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, corrisposta al personale impiegato nella missione EUTM Somalia;

c) nella misura intera, incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Scopje.

Il comma 3 introduce alcune deroghe ai limiti per il compenso forfetario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario da corrispondere al personale impiegato nelle missioni di cui ai commi da 5 e 11 dell'articolo 1.

In particolare si prevede la deroga al limite di 120 giorni per la corresponsione del compenso forfetario al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.

Inoltre si deroga ai limiti orari per il lavoro straordinario fissati con appositi decreti del Ministro della difesa.

Il comma 4 consente al Ministro della difesa di avvalersi del personale (e dei relativi mezzi) appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate, nei limiti dei finanziamenti statali.

L'articolo 3 rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009.

In particolare, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, si prevede:

l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere *a*, *b*, *c*, *d*), 5 e 6, del decreto-legge n. 451 del 2001;

che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati (come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni) la competenza spetti al Tribunale di Roma.

Inoltre ricorda che il richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 209 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria.

Attraverso il rinvio all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede:

la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio, agli ordini legittimamente impartiti;

l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio, dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari.

L'articolo 4, comma 1, dispone l'applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza, di cui al presente decreto, delle

disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009.

In sostanza, tali disposizioni autorizzano gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili; i medesimi soggetti sono, altresì, autorizzati ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati (di comunicazione, per la difesa nucleare, biologica e chimica, ecc.), entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziare per le missioni internazionali.

Il comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal decreto stesso, e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a 600 milioni di euro, e a 60 milioni di euro per il Ministero degli affari esteri.

L'articolo 5 reca talune disposizioni per l'Amministrazione della difesa non presenti nei precedenti decreti-legge di proroga delle missioni internazionali, finalizzate a potenziare, sotto il profilo organizzativo e finanziario, l'operatività dello strumento militare per le esigenze connesse con l'impiego del personale militare nelle missioni internazionali e nelle attività istituzionali svolte sul territorio nazionale.

Nello specifico, il comma 1 consente, limitatamente al triennio 2012-2014, l'as-

sunzione di personale tecnico da destinare agli arsenali e agli stabilimenti militari nella misura del 60 per cento delle assunzioni consentite al Ministero della difesa in base alle norme vigenti in materia di *turn over* del personale.

Il comma 2 reca una serie di modifiche al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

In particolare, la lettera *a)* inserisce un nuovo comma *6-bis* nell'articolo 831 del Codice, riguardante i concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali.

La nuova disposizione è intesa a consentire, in presenza di vacanze organiche e su richiesta della Forza armata, il transito nei ruoli normali dei corpi sanitari, mediante concorso per titoli ed esami, degli ufficiali appartenenti ad altri ruoli della medesima Forza armata, in possesso delle lauree e delle relative abilitazioni all'esercizio della professione previste per l'accesso a tali ruoli. La medesima disposizione prevede, altresì, il transito nei ruoli speciali degli stessi corpi degli ufficiali appartenenti ad altri ruoli della medesima Forza armata, in possesso della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione.

La lettera *b)* novella l'articolo 833 del Codice, riguardante il transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, al fine di consentire il transito dal ruolo normale delle citate Armi al corrispondente ruolo speciale anche agli ufficiali con il grado di capitano, oltre che a quelli rivestenti il grado di maggiore e di tenente colonnello.

La lettera *c)* novella l'articolo 833 del Codice al fine di inserirvi un nuovo articolo *833-bis*, in materia di trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.

Nello specifico, la nuova disposizione, al comma 1, prevede, a partire dal 1° gennaio 2013, il transito, a determinate condizioni, nel ruolo normale del corpo

del genio navale della Marina militare, degli ufficiali operanti nel settore infrastrutture, attualmente appartenenti al corpo delle armi navali o ad altri corpi della Marina.

Il comma 2 del nuovo articolo *833-bis*, prevede, invece, una forma di trasferimento, a richiesta, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare, da parte degli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare che siano laureati in ingegneria o in architettura, ovvero che operano o abbiano operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della direzione generale dei lavori e del demanio e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati.

In tale ambito il comma 3 precisa che gli ufficiali trasferiti o transitati ai sensi delle citate disposizioni mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado.

La lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 5 novella l'articolo 1096, comma 3, del Codice, contenente disposizioni in merito all'avanzamento al grado superiore da parte degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate.

La modifica è volta a prevedere che sono validi ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore anche i periodi di comando o imbarco effettuati presso unità costituite in relazione a specifiche esigenze operative o logistiche e non solo presso enti, reparti, comandi organicamente costituiti, come attualmente previsto.

La lettera *e)* modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 2190 del Codice, riguardanti l'Agenzia industrie difesa (AID).

Le modifiche apportate al comma 1 sono volte a:

prorogare al 31 dicembre 2014 il termine, attualmente stabilito al 31 dicembre 2011, entro il quale le unità produttive gestite unitariamente dall'AID devono raggiungere l'obiettivo dell'economica gestione, pena la loro chiusura;

prevedere una graduale riduzione dei contributi diretti, erogati dal Ministero della difesa in favore dell'Agenzia industrie difesa (AID), e la loro eliminazione a partire dall'anno 2015.

Per quanto riguarda, invece, le modifiche al comma 3, la disposizione, in primo luogo, proroga al 2014 il termine, attualmente stabilito al 31 dicembre 2011, entro il quale l'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato di diritto privato con personale tecnico o altamente qualificato.

Il comma 3 dell'articolo 5 reca disposizioni in favore del settore industriale della difesa, attraverso la semplificazione delle procedure relative ai programmi di interesse della difesa.

Il comma 4 autorizza un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018 per la prosecuzione degli interventi per lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica.

L'articolo 6 reca misure di contrasto al fenomeno della pirateria in acque internazionali, attraverso alcune modifiche alla disciplina vigente relativa al ricorso alle guardie giurate per la protezione di navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in aree marittime a rischio.

In particolare, la lettera *a)* prevede la possibilità di impiegare per un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2012, anche guardie giurate che non abbiano frequentato i corsi previsti per l'espletamento di servizi di sicurezza sussidiaria, purché abbiano partecipato per almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi, tenuto conto dell'urgenza dell'impiego e del fatto che l'organizzazione dei predetti corsi non è stata ancora conclusa.

La lettera *b)* prevede la possibilità di impiegare anche armi comuni da sparo e non solo quelle da guerra, nonché la possibilità di imbarcare, a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, le armi dai porti limitrofi alle zone a rischio.

La lettera *c)* ridefinisce la determinazione delle modalità attuative, con decreto ministeriale, della predetta normativa, includendovi anche i profili relativi all'imbarco e allo sbarco delle armi oltreché al porto e al trasporto delle stesse.

L'articolo 7, comma 1, autorizza per il 2012 la spesa di 34,7 milioni di euro per iniziative di cooperazione in favore del Pakistan e dell'Afghanistan. In tale contesto la norma prevede che il Ministro degli Affari esteri ed il Ministro per la cooperazione internazionale possano inviare o reclutare *in loco* personale da organizzare presso la sede della cooperazione italiana di Herat, sotto il coordinamento dell'Unità tecnica istituita alle dipendenze dell'Ambasciata italiana a Kabul.

Il comma 2 affida al Ministro degli Affari esteri ed al Ministro per la cooperazione internazionale il compito di individuare le misure tese ad agevolare l'azione delle ONG che intendano operare per fini umanitari in Afghanistan e Pakistan.

Il comma 3 integra di 33,3 milioni di euro, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2012, gli stanziamenti per interventi di cooperazione in Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Libia e Paesi ad essa limitrofi, finalizzati al miglioramento nelle condizioni di vita delle popolazioni e dei rifugiati nei Paesi limitrofi ed al tempo stesso ad assicurare i processi di ricostruzione civile. L'autorizzazione di spesa è altresì estesa, per lo stesso periodo, e nella misura di 2 milioni di euro, agli interventi relativi al Fondo per lo sminamento umanitario.

La disposizione prevede inoltre che, a valere su un massimo del 15 per cento del predetto stanziamento di 33 milioni di euro, il Ministro degli esteri ed il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione possono destinare risorse per urgenti iniziative di cooperazione in altre aree di crisi sopravvenienti, nei limiti temporali dell'applicazione del decreto-legge.

L'articolo 8, comma 1, finanzia con 5,2 milioni di euro la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2012, degli interventi di ricostruzione e stabilizzazione nei Paesi in situa-

zione di fragilità, conflitto o post-conflitto e per il contributo all'Unione per il Mediterraneo, consentendo altresì al Ministro degli Affari esteri di destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi.

Il comma 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2012, una spesa di 800.000 euro per assicurare la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari dell'Alleanza Atlantica destinati alla formazione della polizia irachena, al Fondo del Gruppo di Contatto istituito presso lo *United Nations Office on Drug and Crime* (UNODC) per il contrasto alla pirateria nell'area del Golfo di Aden e dell'Oceano Indiano.

Il comma 3 autorizza, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2012, la spesa di circa 995.000 euro per assicurare la partecipazione dell'Italia alle attività civili di *peace keeping* e di diplomazia preventiva e ai progetti di cooperazione promossi dall'OSCE.

Il comma 4 autorizza, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2012, la spesa di 3,5 milioni di euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'Esercito nazionale afgano e al Fondo NATO – *Russia Council*, destinato al settore elicotteristico.

Il comma 5 autorizza, fino al 31 dicembre 2012, la spesa di 3,1 milioni di euro per la partecipazione italiana alle iniziative della Politica di sicurezza e difesa comune (PESC-PSDC) e a quelle di altre organizzazioni internazionali.

Il comma 6 autorizza, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2012, la spesa di 800.000 euro per garantire il contributo italiano al Tribunale Speciale dell'ONU per il Libano.

Il comma 7 autorizza la concessione di un contributo volontario pari a 250.000 euro per l'anno 2012 in favore dello *Staff College*, con sede in Torino, il quale svolge attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero deve essere inserito, negli organismi internazionali dell'ONU.

Il comma 8 integra per 3 milioni di euro, fino al 31 dicembre 2012, l'autorizzazione di spesa per la realizzazione degli

interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub sahariana.

Il comma 9 dispone un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per assicurare la partecipazione italiana al Fondo Fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Il comma 10 autorizza, fino al 31 dicembre 2012, la spesa di 11,5 milioni di euro per la prosecuzione di interventi di emergenza e sicurezza a tutela di cittadini e interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.

Il comma 11 autorizza la spesa di circa 616.000 euro per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PSDC (ex PESD), nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea per le varie aree di crisi.

La norma precisa, inoltre, che l'indennità da corrispondere ai funzionari diplomatici in oggetto venga calcolata – detraendo l'indennità eventualmente corrisposta dall'organizzazione internazionale presso cui il funzionario opera, e comunque non computando l'assegno di rappresentanza – nella misura dell'80 per cento dell'indennità di servizio all'estero.

Per il personale del Ministero degli esteri in servizio in Afghanistan, Iraq e Pakistan, lo stesso comma 11 prevede un'ulteriore autorizzazione di spesa di 152.000 euro, da destinarsi ai viaggi di servizio effettuati da detto personale.

Il comma 12 autorizza, per l'anno 2012, la spesa di 48.000 euro per sovvenire alle esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio NATO di Herat del *Senior Civilian Representative*.

Il comma 13 autorizza per il 2012 una spesa di 8,5 milioni di euro per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e informatica delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. Il comma, inoltre, autorizza una spesa di 8,2 milioni di euro per il finanziamento del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri dalla legge finanziaria per il 2004, destinato al raf-

forzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero.

La disposizione prevede altresì una deroga alle disposizioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 122 del 2010, che fissa al 2 per cento del valore dell'immobile il limite per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Il comma 14 autorizza la spesa di circa 852.000 euro per coprire le spese di missione di personale di ruolo presso le sedi italiane in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan ed Yemen, al quale è riconosciuta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento dell'indennità di servizio all'estero. La disposizione prevede inoltre una deroga all'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, per consentire al personale in questione, e ai familiari a carico, ogni sei mesi (e non ogni 12 o 18 mesi, come previsto dal predetto articolo 181), il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia.

Il medesimo comma 11 autorizza la spesa di circa 178.000 euro a parziale copertura delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga al già citato articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, è riconosciuto ogni sei mesi ed è acquisito dopo quattro mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente.

Viene altresì autorizzata la spesa di circa 360.000 euro per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al funzionario è riconosciuta, anche in questo caso, un'indennità pari all'80 per cento dell'indennità di servizio all'estero, nonché il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq.

Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire *in loco*, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del decreto-legge.

Il comma 15 autorizza, per il 2012, un contributo straordinario di 300.000 euro per la funzionalità del Comitato Atlantico Italiano.

L'articolo 9, al comma 1, prevede che il Ministro degli affari esteri, per garantire il coordinamento delle attività e dell'organizzazione degli interventi previsti dagli articoli precedenti, provveda con propri decreti di natura non regolamentare a costituire strutture operative temporanee, nei limiti degli stanziamenti di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge.

Il comma 2 autorizza il Ministero degli Affari esteri, per le finalità e nei limiti temporali posti dagli articoli 7 e 8, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali, sia umane sia materiali.

Il comma 3 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale inviato in missione per le attività di cui agli articoli 7 e 8, prevedendo che la misura di tale indennità sia incrementata del 30 per cento rispetto alla diaria prevista in riferimento all'Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

Il comma 4 prevede che, qualora il personale inviato in missione nei paesi elencati all'articolo 7 del decreto-legge, per esigenze di sicurezza, debba essere alloggiato in locali dell'Amministrazione degli affari esteri, il Ministero degli Affari esteri è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio predisposti per il funzionamento delle Unità tecniche di cooperazione nei paesi in via di sviluppo e delle Sezioni distaccate delle predette Unità tecniche.

La norma prevede inoltre una deroga ai limiti alle spese per contratti di lavoro a tempo determinato e dispone che la co-

pertura finanziaria degli oneri da essa derivanti (pari a 252.643 euro) sia effettuata a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 7.

Il comma 5, rinvia, per le iniziative previste dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge, ove non diversamente disposto, all'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del Codice degli appalti pubblici, di cui all'articolo 3, commi 1 e 5 ed all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 165 del 2003.

Per quanto riguarda il comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 163, esso disciplina la procedura di assegnazione di appalti pubblici senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevedendo in tale ipotesi che, ove possibile, la stazione appaltante individui gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, conferendo l'appalto al soggetto che ha presentato le più vantaggiose condizioni. Il comma 7 vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti.

Attraverso il rinvio alla sopra richiamate norme del decreto-legge n. 165 del 2003, si rendono invece applicabili disposizioni previste da ulteriori atti normativi in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo, in particolare per quanto riguarda l'invio di personale, l'affidamento degli incarichi e la stipula dei contratti e l'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali.

Si esclude inoltre dal generale divieto (vigente per le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici economici) di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, i finanziamenti erogati dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative, fermo restando che, qualora gli enti

attuatori dei predetti interventi o programmi siano soggetti privati, è necessaria la presentazione di una garanzia fidejussoria bancaria.

Si consente altresì al Ministero degli affari esteri di avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità.

Il comma 6 esclude tutte le spese connesse all'applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto-legge dal regime restrittivo di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base.

Il comma 7 prevede che il Ministero degli Affari esteri, per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 7 e 8 del decreto, ha la facoltà di conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione, purché in possesso di specifiche professionalità. Il Ministero può altresì stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni che hanno ridotto la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di avvalersi di contratti di consulenza. La disposizione specifica che gli incarichi devono essere affidati secondo il principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

Il comma 8 stabilisce che gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono convalidati, nei limiti delle risorse previste dagli articoli 7 e 8 del decreto stesso, nonché delle disponibilità degli stanziamenti per iniziative di stabilizzazione e di pace di cui agli articoli 1 e 2 del

decreto-legge n. 228 del 2010, agli articoli 1, 2 e 10, comma 3, del decreto-legge n. 107 del 2010.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 9, che, dopo aver ribadito il divieto di artificioso frazionamento dei pagamenti, prevede, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale, attestata dal capo missione, relativamente ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi di cui all'articolo 7 del decreto-legge, la deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 n. 136 del 2010, le quali, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, stabiliscono gli obblighi cui sono tenuti gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.

Il comma 10 proroga dal 31 dicembre 2011 al 29 febbraio 2012 la scadenza dei contratti degli esperti che fanno parte del personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri.

L'articolo 10 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal decreto-legge.

In particolare, il comma 1 provvede alla copertura degli oneri complessivi del provvedimento, ad eccezione di quelli recati dall'articolo 5, comma 4, pari a complessivi 1.402,4 milioni di euro per il 2012, sono coperti attingendo alla dotazione del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace.

L'articolo 11 regola l'entrata in vigore del decreto-legge, che è stabilita nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In considerazione del fatto che il decreto-legge non presenti profili problematici per gli aspetti di competenza della Commissione, confermando le previsioni in materia già contenuti nei precedenti decreti-legge di proroga delle missioni in-

ternazionali, ritiene possibile concluderne l'esame in sede consultiva già nella seduta odierna.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 10.45.

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, evidenzia come la Commissione inizi nella seduta odierna l'esame delle proposte di legge C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci, recanti modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie, proseguendo dunque il lavoro sul più generale tema dello sviluppo dei mercati finanziari italiani avviato con l'indagine conoscitiva in materia svolta dalla stessa Commissione.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP), *relatore*, rileva innanzitutto come le proposte di legge in esame, le quali hanno in buona parte contenuto analogo, siano accomunate dall'obiettivo di migliorare la fruibilità delle cambiali finanziarie, considerato uno strumento di finanziamento alternativo ai normali canali di approvvigionamento di capitale, utile per sostenere esigenze di liquidità stagionali e altre necessità operative contingenti, grazie a meccanismi di concessione rapidi e costi contenuti.

Sottolinea quindi come, riprendendo alcune delle indicazioni contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari recentemente svolta dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati, approvato dalla Commissione il 19 luglio 2011, gli interventi legislativi si pongano entrambi nell'ottica di ampliare gli strumenti di finanziamento delle imprese alternativi al tradizionale meccanismo del credito bancario, che non appare più sufficiente, da solo, a sostenere adeguatamente la struttura fondamentale del sistema produttivo nazionale, anche alla luce dell'attuale crisi finanziaria.

Come emerso nel corso della citata indagine, in Italia lo strumento della cambiale finanziaria non ha trovato ampia diffusione. Ciò è dovuto, per quanto riguarda le imprese quotate, a motivi di carattere fiscale, legati al mancato assoggettamento dei redditi relativi alle cambiali finanziarie all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996.

Sussistono inoltre motivi di carattere regolamentare, legati alla durata, da tre a dodici mesi, mentre in altri Paesi le *commercial paper* sono emesse in quantità maggiore con durata fino a un mese, nonché motivi di carattere formale e procedurale, in quanto le cambiali finanziarie sono ancora oggi titoli necessariamente materiali, difficili quindi da collocare in quantità elevata e da negoziare nei mercati finanziari, che trattano ormai quasi esclusivamente titoli dematerializzati.

Un'ulteriore difficoltà è inoltre determinata, per le imprese medio-grandi non quotate, dall'obbligo di ricorrere, in sede di emissione, al supporto di una garanzia bancaria.

Per quanto riguarda il quadro normativo in materia, ricorda, in estrema sintesi, che la cambiale finanziaria è disciplinata dalla legge n. 43 del 1994.

Ai sensi della predetta disciplina tale strumento finanziario è un titolo di credito caratterizzati dall'essere emesso in serie, all'ordine, con durata ben delimitata

(minimo tre mesi) in cui la girata è senza garanzia, al fine di evitare azioni di regresso.

In base alla vigente normativa possono emettere cambiali finanziarie le società e gli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato, nonché le società non quotate, a condizione che le emissioni siano assistite da garanzia (in misura non inferiore al 100 per cento del loro valore di emissione) rilasciata da soggetti vigilati o dalla società Servizi assicurativi del commercio estero (SACE) Spa.

Ricorda inoltre che le proposte di legge in esame recuperano in parte il contenuto della proposta di legge C. 1959, già approvato, in sede referente, dalla Commissione Finanze della Camera nel 2003, nel corso della XIV legislatura.

Passando ad analizzare nel dettaglio il contenuto delle due proposte di legge, evidenzia come l'articolo 1, che ha contenuto analogo in entrambe, modifichi, attraverso una novella al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 43 del 1994, la durata delle cambiali finanziarie.

La durata minima passa da tre mesi ad un mese, mentre la scadenza massima è portata a sessanta mesi (nella proposta di legge C. 4790) o a trentasei mesi (nella proposta di legge C. 4795) dalla data di emissione, rispetto alla vigente durata massima di dodici mesi.

La proposta di legge C. 4790 elimina inoltre la previsione secondo cui le cambiali finanziarie possono essere emesse in serie, in quanto, secondo la relazione illustrativa della proposta di legge, tale previsione costituirebbe un ostacolo alle emissioni a medio termine con titoli a scadenza diversa, che potrebbero essere necessari per configurare un piano di ammortamento dell'operazione finanziaria.

L'articolo 2 della proposta di legge C. 4790 introduce, dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 43 del 1994, un nuovo comma *2-bis*, volto ad individuare i soggetti autorizzati ad emettere le cambiali finanziarie.

In particolare, essi sono:

a) le società per azioni ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato;

b) le società per azioni che abbiano acquisito una valutazione sulla classe di rischio dell'emissione da parte di una società di *rating* che corrisponda ai requisiti di professionalità e di indipendenza;

c) le società per azioni, qualora le emissioni siano assistite da garanzia in misura non inferiore al 100 per cento del loro valore di emissione, rilasciata da una banca o dalla società Servizi assicurativi del commercio estero (SACE) Spa;

d) le società a responsabilità limitata, se sottoscritte da investitori professionali o direttamente collocabili presso altri soggetti, qualora le emissioni siano assistite da garanzia in misura non inferiore al 100 per cento del loro valore di emissione, rilasciata da una banca o dalla SACE Spa.

L'articolo 2 della proposta di legge C. 4795 introduce invece tre nuovi comma *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* nell'articolo 1 della legge n. 43.

Il nuovo comma *2-bis* autorizza l'emissione delle cambiali finanziarie da parte di tutte le società di capitali, e prevede che l'emissione stessa sia subordinata ad alcuni requisiti:

a) la previsione di uno *sponsor*, rappresentato da un'impresa di investimento di un Paese membro o non membro dell'Unione europea che collabora con l'emittente nella procedura di emissione dei titoli;

b) la previsione che lo *sponsor* mantenga nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro, cui si aggiunge il 3 per cento per il valore di emissione compreso tra 5 e 10 milioni di euro, e un ulteriore 2 per cento oltre i 10 milioni di euro.

Il nuovo comma *2-quater* autorizza ad emettere cambiali finanziarie anche le società e gli enti non aventi titoli negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati, a condizione che l'ultimo bilancio sia stato certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili.

In tal caso si prevede che l'emissione deve essere assistita da garanzie, rilasciate da soggetti vigilati, di ammontare non inferiore al 25 per cento del valore di sottoscrizione delle cambiali e che le cambiali stesse possono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale.

Il nuovo comma *2-ter*, al fine di contenere i costi di emissione a carico delle imprese, demanda ad un regolamento della CONSOB la definizione di modalità semplificate di predisposizione e di comunicazione del prospetto informativo relativo all'emissione delle cambiali finanziarie, prevedendo inoltre un modello tipo di prospetto. Il prospetto informativo conforme al predetto modello non è sottoposto ad alcuna successiva approvazione da parte della CONSOB.

L'articolo 3 della proposta di legge C. 4790 e l'articolo 4 nella proposta di legge C. 4795 (per mero errore materiale indicato come 4 invece che come 3) hanno contenuto quasi identico e consentono la dematerializzazione delle cambiali finanziarie.

A tal fine il comma 1 prevede che l'emissione può avvenire anche in forma dematerializzata, a condizione che l'emittente si avvalga di una banca o di un intermediario finanziario, ovvero, secondo quanto contemplato nella sola proposta di legge C. 4790, anche della società Monte Titoli Spa.

Al riguardo la proposta di legge C. 4795 specifica che l'intermediario finanziario deve essere iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).

Il comma 2 disciplina la procedura per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata.

In particolare, a tal fine il soggetto emittente deve inviare una richiesta a uno

degli intermediari sopra richiamati (banche o intermediari finanziari, ovvero alla società Monte Titoli Spa), con la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute.

La richiesta deve contenere, tra gli altri, i seguenti elementi: l'ammontare totale dell'emissione; l'importo di ogni cambiale e il numero complessivo; l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale; la data di emissione, nonché alcuni tra gli elementi distintivi del vaglia cambiario indicati dall'articolo 100, comma primo, del regio decreto n. 1669 del 1933 (indicazione della scadenza, luogo di pagamento, nominativo del soggetto al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento, luogo di emissione, sottoscrizione dell'emittente), le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, l'ammontare del capitale sociale dell'emittente, la denominazione, oggetto e sede di quest'ultimo, nonché l'ufficio del registro preso cui questo è iscritto.

Ai sensi del comma 3 il firmatario della richiesta di emissione in forma dematerializzata deve specificare e documentare i propri poteri di firma, che sono controllati a cura e sotto la responsabilità dell'intermediario, che verifica altresì l'esistenza dei requisiti per procedere all'emissione.

Ai sensi del comma 4 la girata delle cambiali dematerializzate può avvenire a cura dell'intermediario, previo ordine di vendita da parte dell'ordinante e di acquisto da parte del nuovo sottoscrittore (la proposta di legge C. 4795 utilizza, più correttamente, la dizione « soggetto in favore del quale è effettuata la girata ») con le modalità in uso per gli ordini di titoli.

In base al comma 5 le scritture contabili « del soggetto di cui al comma 1 » (che deve identificarsi nell'intermediario attraverso il quale si procede all'emissione in forma dematerializzata) certificano, ad ogni effetto giuridico, il possesso del titolo dematerializzato, l'impegno condizionato al pagamento della somma relativa alle cambiali e i relativi diritti.

Per favorire, anche dal punto di vista tributario, l'emissione di cambiali finanziarie dematerializzate, il comma 6 prevede inoltre l'esenzione delle stesse dal-

l'imposta di bollo, in luogo dell'applicazione, prevista dall'articolo 6, n. 4 della parte prima della Tariffa (Allegato A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, di tale tributo nella misura dello 0,1 per mille.

Rileva quindi come la proposta di legge C. 4790 differisca invece dalla proposta di legge C. 4795 per quanto riguarda gli articoli 4 e 5, i quali introducono un regime tributario agevolato per le cambiali finanziarie.

In particolare, l'articolo 4 intende incentivare la diffusione di tali titoli, assoggettandoli, attraverso un'integrazione al dettato dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 138 del 2011, ad un'imposta sostitutiva con aliquota agevolata del 12,50 per cento.

Al riguardo ricorda che attualmente le cambiali finanziarie sono assoggettate a tassazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, a seguito delle modifiche sulla tassazione dei redditi di natura finanziaria apportate dall'articolo 2, commi da 6 a 34, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, stabilisce che i proventi delle obbligazioni e titoli similari, incluse le cambiali finanziarie, sono assoggettati in via generale a ritenuta alla fonte del 20 per cento, a prescindere dal rendimento.

In particolare, l'articolo 2 del richiamato decreto-legge 138 del 2011 ha operato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, una complessiva revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria, volto a unificare le aliquote previste per i redditi di capitale e sui redditi diversi (in precedenza fissate al 12,5 e al 27 per cento) ad un livello intermedio del 20 per cento. Il comma 7 del predetto articolo 2 esclude dall'applicazione dell'aliquota ordinaria del 20 per cento alcune tipologie di titoli, per i quali vige un regime più favorevole: i titoli di Stato ed equiparati; i titoli emessi da altri Stati (cosiddetta *white list*, vale a dire i Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni); i titoli di risparmio per l'economia meridionale; i piani di risparmio a lungo termine e le forme di previdenza complementare.

In connessione con le previsioni dell'articolo 4, l'articolo 5 della proposta di legge C. 4790 reca la copertura finanziaria dei relativi oneri, valutati in 100.000 euro annui a decorrere dal 2012, cui si fa fronte a valere sullo stanziamento per i Fondi di riserva e speciali, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 19 gennaio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.55 alle 11.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 19 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 11.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).

Audizione dei rappresentanti di Federcasse.
(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione Alessandro AZZI, *Presidente della Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo*, Sergio GATTI, *Direttore Generale della Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo*, Federico CORNELLI, *Direttore Operativo della Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo*, e Iris PENNISI, *Responsabile Servizio Rischi e Controlli della Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo*, nel corso delle quali interviene Gianfranco CONTE, *presidente*.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Cosimo VENTUCCI (PdL), Marco CAUSI (PD), Giampaolo FOGLIARDI (PD), Sergio Antonio D'ANTONI (PD), Renzo CARELLA (PD), Alessandro PAGANO (PdL), e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali rispondono Alessandro AZZI, *Presidente della Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo*, e Sergio GATTI, *Direttore Generale della Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia i rappresentanti Federcasse e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina 12.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Audizione informale di rappresentanti di Unioncamere, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge recanti Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali. C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro, C. 4160 Gava, C. 4324 Cosenza e C. 4380 Laganà Fortugno

74

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 19 gennaio 2012.

Audizione informale di rappresentanti di Unioncamere, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge recanti Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali. C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro, C. 4160 Gava, C. 4324 Cosenza e C. 4380 Laganà Fortugno.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.40.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro

75

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 19 gennaio 2012.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 10.10 alle 10.50.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	76
DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	84

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	77
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	85
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	83
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	111

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 10.40.

Sui lavori della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che l'audizione del Ministro per gli affari europei Moavero sulle prospettive dei negoziati tra gli Stati membri dell'Unione europea relativamente al progetto di Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'Unione economica e monetaria – avviata questa mattina presso al Senato, dinnanzi alle Commissioni riunite Affari esteri, Bilancio e Politiche dell'Unione europea due rami del Parlamento – non si è conclusa e proseguirà pertanto alle ore 15 della giornata odierna.

La Commissione prende atto.

Sandro GOZI (PD) in considerazione della nuova organizzazione dei tempi di lavoro delle Commissioni e dell'Assemblea, che destina alle sedute delle Commissioni tempi definiti, riterrebbe opportuno prevedere, ove possibile, convocazioni ad orario fisso, al fine di pervenire ad una migliore organizzazione dei lavori della Commissione e facilitare l'organizzazione da parte dei deputati, dei tempi di lavoro.

Mario PESCANTE, *presidente*, condivide il suggerimento dell'onorevole Gozi e ritiene che l'ufficio di presidenza della Commissione potrà valutare tale proposta.

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 4865 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2012.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che poiché le Commissioni riunite I e V non hanno ancora concluso l'esame degli emendamenti, la XIV Commissione dovrà esprimersi sul testo originario del provvedimento.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Enrico FARINONE (PD) condivide il parere espresso dal relatore e preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD.

Marco MAGGIONI (LNP) sottolinea come il gruppo LNP si riservi una più ampia valutazione del provvedimento in occasione del suo esame in Assemblea, dove potranno intervenire numerose modifiche. Preannuncia pertanto, in questa fase, l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Isidoro GOTTARDO (Pdl) dichiara il sostegno convinto del suo gruppo sul provvedimento in esame e preannuncia pertanto il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE. — Interviene il ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi.

La seduta comincia alle 12.50.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2012.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda in primo luogo ai colleghi che l'esame in Assemblea del disegno di legge comunitaria 2011 avrà inizio, con la discussione generale, lunedì 23 gennaio.

Ricorda inoltre che sul testo del provvedimento tutte le Commissioni permanenti hanno espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni. Comunica al riguardo che il Presidente del Comitato per la legislazione, onorevole Lussana, con lettera in data 17 gennaio, ha trasmesso una correzione ad un errore materiale contenuto nel parere espresso dal Comitato per la legislazione lo scorso 6 dicembre.

Entro la giornata odierna la XIV Commissione è quindi chiamata a concludere l'esame del provvedimento. Si procederà all'esame degli articoli e degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad essi riferiti, votando quindi il mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Avverte che, in particolare, la Commissione sarà chiamata ad esaminare gli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati dalle Commissioni II (Giustizia), VIII (Ambiente), X (Attività produttive), XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura). Ricordo che questi emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Avverte inoltre che su tutti gli articoli aggiuntivi presentati direttamente alla XIV Commissione, si sono espresse le Commissioni di merito, e che la XIV Commissione prenderà in esame unicamente gli articoli aggiuntivi sui quali le Commissioni di

settore hanno dato parere favorevole. Tali articoli aggiuntivi saranno pertanto posti in votazione e potranno anch'essi essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Segnala in particolare che la II Commissione Giustizia ha espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo 5.019 Garavini e che la XII Commissione Affari sociali ha espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo 5.036 del Governo.

Avverte infine che la scorsa settimana il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 5.046, ritenuto ammissibile dalla Presidenza e già trasmesso alla II Commissione Giustizia, che si è espressa in senso favorevole. Il relatore ha inoltre presentato l'emendamento 1.5, che recepisce una osservazione formulata dalla VI Commissione Finanze e il subemendamento 0.5.022.1, che – accogliendo una osservazione formulata dalla medesima Commissione Finanze – modifica l'articolo aggiuntivo Buttiglione 5.022.

Sono stati infine ritirati l'articolo aggiuntivo del Governo 5.027 e gli identici articoli aggiuntivi 5.045 Tortoli e 5.026 Gottardo.

Avverte altresì che gli emendamenti ed articoli aggiuntivi che la Commissione dovrà votare nella seduta odierna sono raccolti nel fascicolo posto in distribuzione e saranno allegati al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

Invita il relatore, quindi il Governo, a esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, sottolinea innanzitutto il proficuo lavoro svolto in Commissione nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria, che auspica possa condurre, nell'interesse del Paese, ad una rapida approvazione del provvedimento da parte della Camera.

Con riferimento all'articolo 1, esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2 dell'VIII Commissione e 1.3 della XII Commissione. Esprime invece, per esigenze di coordinamento ge-

nerale, parere contrario sull'emendamento 1.4 della XII Commissione, in quanto si tratta di una disposizione già contenuta nell'articolo 20 della Legge comunitaria per il 2010 (legge n. 217 del 2011). Raccomanda infine l'approvazione del proprio emendamento 1.5, che recepisce una osservazione formulata dalla VI Commissione Finanze. L'emendamento sopprime dall'allegato B la direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato), il cui recepimento è già recato dall'articolo 7 della Legge comunitaria per il 2010 (legge n. 217 del 2011).

Il ministro per gli affari europei Enzo MOAVERO MILANESI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 5 esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 5.01 della XIII Commissione. Segnala tuttavia, nel merito, alcune perplessità sui contenuti dell'articolo aggiuntivo – con specifico riferimento al comma 4 e al comma 6, che prevede il coinvolgimento di soggetti privati – che potranno essere affrontate in sede di esame del provvedimento in Assemblea.

Esprime quindi parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 5.02 della XIII Commissione, 5.03 della II Commissione e 5.05, 5.09 e 5.06 della VIII Commissione. Sull'articolo aggiuntivo 5.07 della VIII Commissione esprime sempre favorevole, pur manifestando alcune perplessità sui contenuti, che potranno essere affrontate in sede di esame del provvedimento in Assemblea. In particolare, riterrebbe opportuno, al comma 2, laddove si richiama la procedura per l'adozione del decreto legi-

slativo di cui al comma 1, richiamare (invece dell'articolo 12, comma 3 della legge n. 69 del 2009) l'articolo 1, comma 5, della legge n. 308 del 2004, che prevede il doppio parere parlamentare.

Esprime poi parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 5.08 della VIII Commissione e 5.010 della X Commissione.

Il ministro per gli affari europei Enzo MOAVERO MILANESI esprime parere conforme a quello del relatore, fatta eccezione per l'articolo aggiuntivo 5.010 della X Commissione, che recepisce solo parzialmente, limitandosi all'attuazione dell'articolo 3, la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, conferma il proprio parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 5.010, che corrisponde alla volontà espressa dalla X Commissione Attività produttive.

Il ministro per gli affari europei Enzo MOAVERO MILANESI desidera precisare, anche al fine di assicurare la massima trasparenza nei rapporti tra Governo e Parlamento, che nel provvedimento in materia di liberalizzazioni che il Governo si appresta a presentare sarà contenuta una disposizione che recepisce integralmente la citata direttiva.

Sandro GOZI (PD) osserva come nel corso dell'esame da parte delle Camere di tale provvedimento e del disegno di legge comunitaria per il 2011 potranno intervenire gli opportuni coordinamenti tra le disposizioni ivi contenute.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 5.011 della X Commissione, 5.012 della XII Commissione, sugli identici articoli aggiuntivi 5.013 Fava e 5.016 Vignali, nonché sull'articolo aggiuntivo 5.014 Fava.

Il ministro per gli affari europei Enzo MOAVERO MILANESI esprime parere

conforme a quelli del relatore. Con riferimento all'articolo aggiuntivo 5.014 Fava, osserva tuttavia come questo affronti un tema – quello del commercio elettronico – di particolare delicatezza, che incontra sensibilità diverse e che avrebbe meritato di essere affrontato in uno specifico provvedimento. Si rimette, in ogni caso, sul punto, alla valutazione della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, rileva che il testo della disposizione potrà essere oggetto di affinamento nel corso del successivo iter del provvedimento.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 5.034 del Governo e 5.015 Vignali, Gottardo.

Il ministro per gli affari europei Enzo MOAVERO MILANESI esprime parere conforme a quello del relatore.

Sandro GOZI (PD) sottolinea l'importanza e la delicatezza del tema affrontato dagli articoli aggiuntivi 5.034 del Governo e 5.015 Vignali, Gottardo, che richiede una disciplina certa. Per tale motivo ne riterrebbe opportuna una riformulazione, che sopprima, alla lettera *d*) del comma 1, l'avverbio « eventualmente ».

Il ministro per gli affari europei Enzo MOAVERO MILANESI condivide l'osservazione dell'onorevole Gozi e riformula in tal senso l'articolo aggiuntivo 5.034.

Isidoro GOTTARDO (PdL) condivide anch'egli quanto osservato e riformula a sua volta l'articolo aggiuntivo 5.015.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.5.022.1 all'articolo aggiuntivo 5.022 Buttiglione, che accoglie una condizione espressa dalla VI Commissione Finanze. La riformulazione prevede la soppressione, al comma 3, delle parole « al parere delle competenti commissioni parlamentari e », in quanto non

risulta congruo condizionare l'efficacia di una norma di rango legislativo – quale quella di cui al comma 2 – al parere parlamentare. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 5.022 Buttiglione.

Esprime infine parere favorevole sui restanti articoli aggiuntivi 5.025 Gottardo e 5.031, 5.032, 5.033, 5.037, 5.038, 5.039, 5.040, 5.042, 5.046 del Governo.

Il ministro per gli affari europei Enzo MOAVERO MILANESI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che si passerà ora alla votazione degli emendamenti e articoli aggiuntivi.

La Commissione approva l'emendamento 1.1 dell'VIII Commissione.

Sandro GOZI (PD), con riferimento all'emendamento 1.2 dell'VIII Commissione, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla parte consequenziale dell'emendamento, che inserisce nel provvedimento un nuovo articolo 5-*bis*, recante disposizioni volte a prorogare la durata in carica dell'organo di amministrazione della Sogin S.p.A. Tale disposizione risulta infatti estranea al contenuto proprio del disegno di legge comunitaria, non essendo volta ad adempiere ad alcun obbligo di adeguamento alla normativa dell'Unione europea. Si dichiara invece favorevole al primo capoverso, che inserisce nell'allegato B la direttiva 2011/70/Euratom.

Chiede pertanto che si proceda alla votazione sull'emendamento per parti separate.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene invece che l'emendamento 1.2, approvato dalla Commissione Ambiente, denoti ragionevolezza politica nella sua interezza. Si tratta infatti di garantire la predisposizione di un quadro nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. L'eventuale mancata costruzione del deposito nucleare in super-

ficie creerebbe infatti notevoli problemi a livello territoriale. A tal proposito, riferisce che il Governo avrebbe intenzione di inserire, nel prossimo decreto-legge in materia di sviluppo, delle norme tese ad assicurare la messa in sicurezza dei materiali nucleari, ciò che consentirebbe di velocizzare le procedure e, al tempo stesso, di ottenere dei risparmi rilevanti. Aggiunge, poi, che in Spagna si sta realizzando il deposito nucleare in superficie mentre l'Italia è e costretta a trasportare i rifiuti radioattivi in Francia, con costi molto elevati.

Mario PESCANTE, *presidente*, precisa che la discussione sull'emendamento 1.2 non verte sul merito delle questioni affrontate ma sulla sua congruità o meno con i contenuti del disegno di legge comunitaria.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il primo capoverso dell'emendamento 1.2 dell'VIII Commissione e respinge la parte consequenziale del medesimo emendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi l'emendamento 1.3 della XII Commissione, respinge l'emendamento 1.4 della XII Commissione, approva l'emendamento 1.5 del Relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi 5.01 e 5.02 della XIII Commissione, 5.03 della II Commissione, 5.05, 5.09, 5.06, 5.07 e 5.08 della VIII Commissione, 5.010 e 5.011 della X Commissione, 5.012 della XII Commissione, gli identici articoli aggiuntivi 5.013 Fava e 5.016 Vignali, Gottardo, nonché gli articoli aggiuntivi 5.014 Fava e 5.034 (*Nuova formulazione*) del Governo, risultando conseguentemente assorbiti gli articoli aggiuntivi 5.015 Vignali, Gottardo e 5.015 (*Nuova formulazione*) Vignali, Gottardo.

La Commissione approva infine, con distinte votazioni, il subemendamento 0.5.022.1 del Relatore e gli articoli aggiuntivi 5.022 Buttiglione, 5.025 Gottardo, 5.031, 5.032, 5.033, 5.037, 5.038, 5.039, 5.040, 5.042 e 5.046 del Governo.

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, come risultante dagli emendamenti approvati.

Il ministro per gli affari europei Enzo MOAVERO MILANESI intende ringraziare la XIV Commissione per l'approvazione in sede referente del disegno di legge comunitaria per il 2011, scusandosi sin d'ora per la propria assenza dai lavori dell'Assemblea dei prossimi 23 e 24 gennaio, dovuta a impegni già assunti. Desidera altresì informare la Commissione che nella giornata odierna la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole sul disegno di legge comunitaria per l'anno 2012, che potrà pertanto, dopo l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, essere presentato al Parlamento nei termini prescritti dalla legge.

Segnala infine che il prossimo 27 gennaio sarà a Bruxelles in occasione dell'avvio, in Consiglio Affari Generali, dell'esame del Quadro finanziario pluriennale dell'Unione; si tratta, come è noto, di un tema di particolare rilievo, sul quale terrà naturalmente informato il Parlamento.

Mario PESCANTE, *presidente*, ringrazia il Ministro, anche per il significativo impulso dato all'iter di riforma della Legge n. 11 del 2005, attualmente all'esame del Senato.

Laura GARAVINI (PD) approfitta della presenza del Ministro per richiamare la sua attenzione sull'esigenza – alla base di un emendamento, a sua prima firma, al disegno di legge comunitaria, respinto dalla II Commissione (Giustizia) – di recepire la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, la cui attuazione risulterebbe vantaggiosa per l'Italia, anche sotto il profilo economico.

Segnala altresì la necessità di dare attuazione alla Direttiva 2011/36/UE del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, in relazione alla quale era stato presentato l'articolo aggiuntivo 5.019 a sua prima firma, su cui la II Commissione (Giustizia) ha espresso parere contrario.

Mario PESCANTE, *presidente*, osserva come sinora l'iter del disegno di legge comunitaria 2011 sia stato uno dei più rapidi dall'inizio della legislatura. Di ciò si deve attribuire il merito al relatore, onorevole Maggioni, che ha svolto il suo compito con serietà, equilibrio, moderazione e con il particolare garbo che lo contraddistingue. Il suo lavoro è stato coerente con lo stile della sua partecipazione ai lavori della Commissione, e ritiene di interpretare, con le sue parole, i sentimenti di tutti i colleghi presenti. Ricorda peraltro che i lavori della XIV Commissione sono stati contraddistinti da uno spirito di positiva collaborazione tra i gruppi, fatta eccezione per alcuni casi – si riferisce evidentemente al complesso iter della Legge comunitaria per il 2010, della quale, come tutti ricordano, è stato respinto in Aula l'articolo 1. Si è poi riusciti a recuperare la situazione, assicurando l'approvazione del provvedimento in tempi rapidissimi e all'unanimità, e da allora si sta recuperando – grazie al contributo di tutti, ma in particolare del relatore – il tempo perduto con il celere esame della Legge comunitaria per il 2011 e la prossima presentazione di quella per l'anno 2012.

In vista dell'esame in Assemblea del provvedimento, il prossimo lunedì 23 gennaio, si sente tuttavia in dovere – preso atto delle posizioni assunte dai gruppi, con i quali ha avuto numerosi contatti nelle scorse giornate – di assumere personalmente il ruolo di relatore, anche al fine di temperare eventuali tensioni che potrebbero emergere nel corso dell'esame in

Aula e che rischiano di compromettere il buon esito del lavoro sin qui svolto dalla XIV Commissione.

Per tali motivi porrà quindi in votazione il mandato al relatore – nella persona del Presidente della Commissione – a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge comunitaria 2011 (C. 4623 Governo), nonché di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marco DESIDERATI (LNP) ringrazia il Presidente Pescante per le parole espresse nei confronti dell'onorevole Maggioni, che si asterrà dalla votazione. Personalmente, invece, voterà in senso contrario alla proposta formulata, poiché non valuta sufficienti le motivazioni addotte dal Presidente, né si comprende per quale motivo non si debba attribuire l'incarico di relatore per l'Assemblea ad un collega che ha dimostrato la propria lealtà e serietà. Ritiene inopportuno creare un problema politico solo per anticiparne l'eventualità.

Nicola FORMICHELLA (PdL) si associa alle considerazioni svolte dal Presidente e dalle sue valutazioni sull'operato dell'onorevole Maggioni. Ricorda anch'egli che nel corso della legislatura corrente l'esame del disegno di legge comunitaria ha spesso determinato, sia in Commissione che in Aula, forti conflitti, non solo tra gruppi ma anche all'interno dei gruppi medesimi. Ciò anche per l'abitudine di considerare la legge comunitaria un provvedimento *omnibus*, nel quale introdurre disposizioni del tutto estranee al suo oggetto proprio. Il disegno di legge comunitaria per il 2010, invece, si è caratterizzato, almeno in questa prima fase, per una sostanziale unanimità tra i gruppi, come dimostrano le votazioni svolte nella seduta odierna, e ciò si deve senz'altro all'azione di mediazione svolta dal relatore. Per tali motivi intende ringraziarlo personalmente e a nome di tutto il gruppo del PdL. Ciò detto, giudica condivisibile la proposta del Presidente Pescante; non è affatto intenzione del suo gruppo creare un caso politico, ma è suo fermo interesse consentire una rapida ap-

provazione del provvedimento. Ritiene infatti che, nell'attuale situazione non ci si possano permettere ritardi o incidenti nel corso dell'esame in Assemblea.

Gaetano PORCINO (IdV) sebbene riconosca al Presidente particolare garbo nel presentare la sua proposta, non ne condivide i contenuti.

Ricorda quindi che il suo gruppo ha sempre agito con lealtà quando era all'opposizione, e così continua a fare, senza alcuna opposizione preconcepita al Governo.

Non condivide la tesi espressa dall'onorevole Formichella, poiché non crede che la scelta del relatore sia così determinante e possa influenzare a tal punto le dinamiche interne all'Assemblea. Ritiene che la questione sia eccessivamente enfatizzata e non intende associarsi a quelli che giudica giochi di palazzo. Per tali motivi, a nome del suo gruppo, si asterrà dalla votazione.

Sandro GOZI (PD) esprime apprezzamento per la proposta formulata dal Presidente Pescante, come anche per il lavoro svolto dal relatore, che si è dimostrato sensibile alle esigenze dei diversi gruppi e che ha consentito un positivo clima di lavoro in Commissione. È tuttavia evidente che i cambiamenti dello scenario politico e gli sviluppi più recenti rendono opportuna la proposta avanzata dal Presidente Pescante. La figura del Presidente potrà infatti garantire la più ampia convergenza politica nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, on. Pescante, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario PESCANTE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2010.
Doc. LXXXVII, n. 4.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 26 ottobre 2011 si è concluso l'esame preliminare sul provvedimento.

Invita quindi il relatore, onorevole FUCCI, a formulare una proposta di relazione per l'Assemblea avente ad oggetto Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2010.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di relazione per l'Assemblea (*vedi allegato 3*), che auspica possa ricevere consenso unanime da parte della Commissione.

Enzo MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*, condivide i contenuti della relazione formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione per l'Assemblea formulata dal relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

**DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 4865 Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4865 Governo, recante conversione in legge del decreto-legge n. 216 del 2011 recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

rilevato che:

con riferimento all'articolo 5, che proroga di un mese il termine per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra, occorre tenere conto che la Commissione europea, con lettera di messa in mora inviata il 29 settembre 2011, ha invitato l'Italia a dare attuazione, entro due mesi, alla sentenza del marzo 2010 (causa C-297/08) con la quale la Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto l'Italia responsabile di non aver stabilito una rete adeguata ed integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania;

con riferimento all'articolo 11, comma 3, che proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture di aggiornamento dei diritti aeroportuali, occorre procedere in tempi rapidi al recepimento della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali;

con riferimento alla proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 del termine per l'emanazione del decreto ministeriale per la disciplina dell'attività di noleggio con conducente, in sede di emanazione occorrerà tenere conto dei rilievi avanzati nella segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 20 febbraio 2009 che aveva evidenziato il rischio di «limitare di fatto l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione», anche al fine di garantire il principio della libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

l'articolo 25, che prevede una proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale, appare volto a dare attuazione agli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di governo dell'area Euro del 9 dicembre 2011;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo.**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

All'articolo 1, comma 1, allegato A, eliminare la seguente direttiva:

« 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (scadenza 9 luglio 2012) ».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:

« 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (scadenza 9 luglio 2012) ».

1. 1. La VIII Commissione.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (scadenza 23 agosto 2013).

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche alle norme di regolazione della Sogin S.p.A., ai fini della gestione più responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi).

1. Nell'ambito della predisposizione del « quadro nazionale » per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi pre-

visto dall'articolo 5 della Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché al fine di mantenere ed accrescere l'esperienza e le competenze in materia di sicurezza nucleare in capo alla Sogin S.p.A. nell'ambito delle proprie responsabilità di soggetto che deve provvedere alla gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e per poter programmare e seguire la realizzazione di investimenti in un più ampio arco temporale relativamente alle proprie attività di *decommissioning* degli impianti nucleari italiani e della gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi provenienti dalle attività nucleari industriali, mediche e di ricerca, in deroga al secondo comma dell'articolo 2383, del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, l'organo di amministrazione della Sogin S.p.A. dura in carica cinque anni. Tale disposizione si applica anche per l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Ai fini del contenimento delle spese, nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, la Sogin S.p.A. non può inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualità di indennità, così come previsto dall'articolo 1, comma 466 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

1. 2. La VIII Commissione.

(Approvato limitatamente al primo capoverso)

Ai commi 1 e 3, allegato B, aggiungere, in fine, la seguente direttiva:

2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (scadenza 2 gennaio 2013).

1. 3. La XII Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:

2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (scadenza 14 dicembre 2011).

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della Direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della salute, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

1. 4. La XII Commissione.

Al comma 1, allegato B, eliminare la seguente direttiva:

2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (scadenza 1° luglio 2012);.

1. 5. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357).

1. L'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. – *(Introduzioni e reintroduzioni).* – 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, e delle specie di cui all'Allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nonché

per l'introduzione in deroga a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, nel rispetto delle finalità del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e della salute e del benessere delle specie, tenendo conto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione o di ripopolamento sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie di cui al citato comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute, nonché presentando agli stessi Ministeri un apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione o ripopolamento contribuisce in modo soddisfacente alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

3. È vietata l'introduzione in natura di specie e di popolazioni non autoctone. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone quando la loro introduzione interessi porzioni di territorio esterne all'area di presenza naturale.

4. Su istanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'introduzione delle specie e delle popolazioni di cui al comma 3 può essere autorizzata in deroga dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute per quanto di competenza, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per motivate ragioni di rilevante interesse pub-

blico, connesse ad esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, nel rispetto della salute e del benessere delle specie autoctone.

5. Per l'introduzione e la traslocazione di specie e di popolazioni faunistiche alloctone per l'impiego ai fini di acquacoltura si applica il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007.

6. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio comprendente un'analisi dei rischi ambientali, predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che evidenzino l'assenza di pregiudizi per le specie e gli habitat naturali. Qualora lo studio evidenzino l'inadeguatezza delle informazioni scientifiche disponibili, devono essere applicati principi di prevenzione e di precauzione, compreso il divieto dell'introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato previsto dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni.

7. Nel decreto di cui al comma 1 è specificata la procedura per l'autorizzazione in deroga al divieto di cui al comma 3.

5. 01. La XIII Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzio-

nali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali, il turismo e lo sport e per la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per l'importazione di legname nella Comunità europea, e del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati e secondo i seguenti principi direttivi:

a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la verifica, mediante le risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005;

b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;

c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono collaborare nell'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (CE) n. 995/2010 e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di

cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

d) determinazione di una tariffa per l'importazione di legname proveniente dai Paesi rispetto ai quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal regolamento (CE) n. 2173/2005 e sua destinazione a integrale copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. 02. La XIII Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva).

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« **ART. 3. – (Designazione dell'origine).** –
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di indicare nell'etichetta o nei documenti commerciali degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini la designazione di origine prevista dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto

alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che possono indicare un'origine geografica diversa dalle designazioni di origine consentite dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione dell'olio d'oliva composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini e dell'olio di sansa d'oliva in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che evocano una qualunque origine geografica.

4. Chiunque, prima dell'inizio dell'attività di confezionamento degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, non osserva l'obbligo di registrarsi nell'apposito elenco tenuto nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale ai sensi delle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. La medesima san-

zione si applica in caso di mancata comunicazione di cessazione dell'attività di confezionamento.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendovi obbligato, non istituisce il registro nel quale devono essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini previsto dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. Se l'inosservanza riguarda il mancato rispetto delle modalità di tenuta, ivi comprese l'inesattezza e l'incompletezza, e dei tempi di registrazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da duecento euro a milleduecento euro ».

2. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Identificazione delle partite*). — 1. Chiunque non rispetta le prescrizioni sull'identificazione delle partite stabilite dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro ».

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (*Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi*). — 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquanta euro a trecento euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto non superiori a cento litri.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquemila euro a trentamila euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto superiori a trentamila litri.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, per i prodotti preconfezionati il quantitativo di prodotto a cui riferirsi si identifica con quello del lotto di produzione ».

4. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, la parola: « inflazione » è sostituita dalla seguente: « infrazione » e le parole: « si applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie » sono sostituite dalle seguenti: « le sanzioni previste per ciascuna fattispecie dal presente decreto legislativo sono raddoppiate ».

5. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« 1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo ».

5. 03. La II Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, nel

rispetto dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 3, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;

b) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;

c) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse all'attuazione della direttiva;

d) revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e per i controlli;

e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.

5. 05. La VIII Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali).

1. All'articolo 29-*quater*, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « ad ogni effetto » sono inserite le seguenti: « ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione e, in ogni caso.

5. 09. La VIII Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della direttiva 2006/21/CE del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE).

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, le parole: « e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « e 6 »;

b) all'articolo 2, comma 4, le parole: « e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « e 6 »;

c) all'articolo 2, comma 5, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6 »;

d) all'articolo 5, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono tali informazioni »;

e) all'articolo 6, comma 10, dopo le parole: « fornendo al medesimo le informazioni pertinenti » sono inserite le seguenti: « , comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti, »;

f) all'articolo 7, comma 5 lettera a), le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6 »;

g) l'articolo 8, comma 1, è sostituito dai seguenti:

« 1. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso

di riesame ai sensi del citato articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente:

a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;

b) informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabili del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni, nonché sui termini per la presentazione delle stesse;

c) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa a una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;

d) la natura delle eventuali decisioni;

e) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni e dei mezzi utilizzati per la divulgazione.

1-bis. L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità stessa in merito alla domanda di autorizzazione nonché altre informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione, presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.

1-ter. Le forme di pubblicità di cui al comma 1 del presente articolo tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni »;

h) l'articolo 8, comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a trenta giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede a informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-bis. »;

i) all'articolo 10 comma 1 lettera a), le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 3 »;

l) all'articolo 10, comma 1, lettera c) dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 12, » le parole: « commi 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 4 »;

m) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente stessa o da enti pubblici o da esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale con oneri a carico dell'operatore. »;

n) all'articolo 12, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva la normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti »;

o) all'articolo 13, comma 1, lettera a) dopo le parole: « valutare la probabilità che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati, » sono inserite le seguenti: « anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti, »;

p) all'articolo 16, comma 3, le parole: « l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14, » sono sostituite dalle seguenti: « l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15, »;

q) all'articolo 17, comma 1, la parola: « successivamente » è sostituita dalle seguenti: « a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione ».

5. 06. La VIII Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo di riordino, coordinamento, integrazione e semplificazione delle disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzato a garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in relazione alle contestazioni mosse dalla Commissione europea attraverso la procedura d'infrazione n. 2007/4680, nonché a evitare rischi di procedure di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE. Il decreto legislativo tiene conto anche dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino, coordinamento e semplificazione degli strumenti di pianifica-

zione, piano di gestione del rischio idrogeologico, piano di gestione dei bacini idrografici e piano di tutela, anche al fine di superare la sovrapposizione tra i diversi piani e di snellire il procedimento di adozione e di approvazione degli stessi, con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e con la certezza dei tempi di conclusione dell'*iter* procedimentale nonché del riesame e dell'aggiornamento degli stessi piani;

b) modifiche, integrazioni e abrogazione di ogni altra definizione, disposizione e concetto necessari al raggiungimento della conformità con la normativa dell'Unione europea e nazionale vigente;

c) riordino e razionalizzazione delle normative in materia di acque e di gestione del rischio idrogeologico;

d) riordino e aggiornamento delle disposizioni in materia di concessione d'uso della risorsa idrica.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato con la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. 07. La VIII Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per l'armonizzazione della disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture dei trasporti e dagli impianti industriali, negli edifici e negli ambienti di vita con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002).

1. Al fine di assicurare una completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, il Governo è delegato ad adottare, nei modi stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4, e agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi del-

l'articolo 3, comma 1, lettera *f*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni;

b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e a integrazione di quelli introdotti dalla citata legge n. 447 del 1995;

c) aggiornamento della disciplina delle sorgenti di rumore relative alle infrastrutture dei trasporti e agli impianti industriali;

d) regolamentazione della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle discipline sportive;

e) regolamentazione della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;

f) aggiornamento della definizione di tecnico competente in acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni;

g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;

h) regolamentazione della sostenibilità economica degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro

dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di tali pareri.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. 08. La VIII Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

1. Il presente articolo in attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si applica a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese. Per transazioni commerciali tra imprese si intendono quelle che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.

2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

a) « transazioni commerciali », le transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;

b) « impresa », ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;

c) « ritardo di pagamento », il pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale devono essere soddisfatte le condizioni di cui al comma 3;

d) « interessi di mora », gli interessi legali di mora o gli interessi a un tasso concordato tra imprese, soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 11 a 14;

e) « interessi legali di mora », gli interessi semplici di mora a un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali;

f) « tasso di riferimento », il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;

g) « importo dovuto », la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, compresi le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;

h) « riserva di proprietà », l'accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;

i) « titolo esecutivo », ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un'autorità giurisdizionale o da un'altra autorità competente, inclusi i provvedi-

menti provvisoriamente esecutivi, che consente al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.

3. Nelle transazioni di cui al comma 1 il creditore ha diritto agli interessi legali di mora o agli interessi a un tasso concordato tra le imprese interessate, senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore. Per ritardo di pagamento si intende il pagamento non effettuato durante il periodo contrattuale o legale in applicazione dei criteri di cui al comma 5.

4. Nei casi di cui al comma 3, il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell'anno in cui devono essere versati gli interessi di mora è quello in vigore il 1° gennaio dell'anno medesimo, per il secondo semestre è quello in vigore il 1° luglio dell'anno medesimo.

5. Qualora siano soddisfatti i criteri di cui al comma 3:

a) il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;

b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:

1) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

2) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

3) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente

di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

4) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

6. Ove sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, la durata massima di tale procedura non può superare i trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.

7. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.

8. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, termini di pagamento che prevedono il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente articolo sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

9. Ove gli interessi di mora siano esigibili in una transazione commerciale ai sensi del comma 5, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfetario di 40 euro. L'importo forfetario è esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

10. Il creditore, oltre all'importo forfetario di cui al comma 9, ha diritto di

esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che eccede tale importo forfetario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore ha eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato e a una società di recupero dei crediti.

11. Una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non può essere fatta valere o dare diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.

12. Ai sensi del comma 11 una clausola contrattuale o una prassi è in particolare gravemente iniqua per il creditore nel caso in cui si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale. Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del presente comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare:

a) qualora si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;

b) sulla base della natura del prodotto o del servizio;

c) qualora il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse di mora legale di cui al comma 3, al periodo di pagamento di cui ai commi 6 e 7 o all'importo forfetario di cui al comma 9.

13. Ai fini di cui al comma 11, si considerano clausole contrattuali o prassi gravemente inique quelle che escludono l'applicazione di interessi di mora di cui al comma 3 e il risarcimento per i costi di recupero di cui al comma 10.

14. Al fine di stabilire mezzi efficaci e idonei per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e a prassi gravemente inique ai sensi del comma 11, le associazioni di categoria rappresentate nelle ca-

mere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2011/7/UE, affinché tali clausole contrattuali o prassi siano adeguatamente sanzionate.

15. Al fine di assicurare la piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze rende pubblico il tasso d'interesse legale di mora applicabile.

16. Il Ministro dello sviluppo economico istituisce un tavolo tecnico al quale partecipano le associazioni maggiormente rappresentative delle micro, piccole e medie imprese e delle grandi imprese, al fine di incoraggiare la creazione di codici di pagamento rapido che prevedano termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto di controversia o qualsiasi altra iniziativa che affronta la questione cruciale dei ritardi di pagamento e contribuisce a sviluppare una cultura di pagamento rapido.

17. Il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà, di cui all'articolo 1523 del codice civile, tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci. Relativamente alla conservazione del diritto di proprietà di cui al presente comma devono essere considerati gli anticipi già versati dal debitore.

18. Ai sensi dell'articolo 1992 del codice civile, un titolo esecutivo di pagamento come definito dall'articolo 474 del codice di procedura civile può essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o a un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Per calcolare il periodo di cui al presente comma non si tiene conto dei

periodi necessari per le notificazioni e di qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.

19. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle medesime condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea.

20. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

21. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato nella direttiva 2011/7/UE, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione all'articolo 4 della direttiva medesima, relativamente alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni ».

Conseguentemente all'allegato B, all'articolo 1, commi 1 e 3, sopprimere la voce 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (scadenza 16 marzo 2013);

5. 010. La X Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — *(Modifica all'articolo 139 del codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori. — 1. All'articolo 139, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

« b-bis) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ».

5. 011. La X Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'implementazione di metodi alternativi all'uso di animali a fini scientifici, destinando all'uopo congrui finanziamenti; formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro, nel miglioramento delle condizioni sperimentali (principio delle 3R), anche tramite corsi di approfondimento all'interno di centri di ricerca e università integrandone il piano di studi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, assicurare l'osservazione e applicazione del principio delle 3R grazie alla presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;

b) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti e specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai principi della direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;

c) vietare l'allevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione di cui alla lettera *b)* su tutto il territorio nazionale;

d) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;

e) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari, e di esperimenti bellici;

f) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all'animale;

g) assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con un numero minimo di due ispezioni all'anno di cui una effettuata senza preavviso;

h) predisporre una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e dei metodi alternativi;

i) definire un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.

5. 012. La XII Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Adeguamento alla procedura d'infrazione n. 2010/4188 in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali).

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella dell'Unione europea e per ottemperare alla procedura d'infrazione n. 2010/4188, il comma 1-bis del-

l'articolo 68 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato.

* **5. 013.** Fava.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Adeguamento alla procedura d'infrazione n. 2010/4188 in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali).

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella dell'Unione europea e per ottemperare alla procedura d'infrazione n. 2010/4188, il comma 1-bis dell'articolo 68 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato.

* **5. 016.** Vignali, Gottardo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico).

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « avvalendosi a tal fine di tutte le informazioni di cui di-

sponga, incluse quelle che gli sono state fornite dai titolari dei diritti violati dall'attività o dall'informazione, anche in relazione ad attività o a informazioni illecite precedentemente memorizzate dal prestatore a richiesta dello stesso o di altri destinatari del servizio »;

b) alla lettera b), dopo le parole: « autorità competenti » sono inserite le seguenti: « o di qualunque soggetto interessato, ».

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. In ogni caso le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto non si applicano:

a) al prestatore che deliberatamente collabora con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti;

b) al prestatore che mette a disposizione del destinatario dei suoi servizi oggetto del presente decreto, o comunque fornisce o presta a suo favore, anche strumenti o servizi ulteriori, in particolare di carattere organizzativo o promozionale, ovvero adotta modalità di presentazione delle informazioni non necessarie ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto del presente decreto, che sono idonei ad agevolare o a promuovere la messa in commercio di prodotti o di servizi a opera del destinatario del servizio;

3-ter. Le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo e, in particolare, delle azioni inibitorie previste dal codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, che obbligano a porre fine a una violazione di diritti della proprietà industriale o intellettuale o a impedirli, anche con la rimozione dell'informazione illecita o con la disabilitazione dell'accesso alla medesima ».

5. 014. Fava.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell'Unione europea e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, e alle altre disposizioni dell'Unione europea, nonché agli accordi internazionali già adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e

la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, nei limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea vigente;

d) previsione delle procedure eventualmente adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009;

e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura ivi prevista, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in quanto compatibile con il regolamento (CE) 428/2009, con particolare riguardo anche alle fattispecie sanzionatorie ivi stabilite per quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo regolamento.

4. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. 034. Il Governo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell'Unione europea e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, e alle altre disposizioni dell'Unione europea, nonché agli accordi internazionali già adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e

la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, nei limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea vigente;

d) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009;

e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura ivi prevista, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in quanto compatibile con il regolamento (CE) 428/2009, con particolare riguardo anche alle fattispecie sanzionatorie ivi stabilite per quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo regolamento.

4. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. 034. (Nuova formulazione) Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, e del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell'Unione europea e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, e alle altre disposizioni dell'Unione europea, nonché agli accordi internazionali già adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

d) previsione delle procedure eventualmente adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pub-

blica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009;

e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura ivi prevista, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in quanto compatibile con il regolamento (CE) 428/2009, con particolare riguardo anche alle fattispecie sanzionatorie ivi stabilite per quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo regolamento.

5. 015. Vignali, Gottardo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, e del Ministro dello sviluppo economico, con le

modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell'Unione europea e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, e alle altre disposizioni dell'Unione europea, nonché agli accordi internazionali già adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

d) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009;

e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura ivi prevista, può emanare disposizioni corrette

e integrative del medesimo decreto legislativo.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in quanto compatibile con il regolamento (CE) 428/2009, con particolare riguardo anche alle fattispecie sanzionatorie ivi stabilite per quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo regolamento.

5. 015. *(Nuova formulazione)* Vignali, Gottardo.

All'articolo aggiuntivo 5.022 Buttiglione, al comma 3, sopprimere le parole: al parere delle competenti Commissioni parlamentari e.

0. 5. 022. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 e ulteriori misure per contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto).

1. Al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, dopo la lettera *d)* del sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente:

d-bis) alle cessioni effettuate fino al 30 giugno 2015 di quote di emissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e alle cessioni di unità del monte-emissioni assegnato, di unità di rimozione delle emissioni, di unità di riduzione delle emissioni certificate e di unità di riduzione delle emissioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *e-bis)*, numero 1) e numero 2), *q)* ed *u)*, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, nonché di ogni altra unità che possa essere utilizzata dai ge-

stori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 ».

2. Al fine di contrastare l'evasione in materia di imposta sul valore aggiunto, al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

d-ter) alle cessioni di diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo;

d-quater) alle cessioni dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, recante « Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 », e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, recante « Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 », pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 2004.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è subordinata al parere delle competenti commissioni parlamentari e alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Conseguentemente, nell'Allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del

meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.

5. 022. Buttiglione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE).

1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « di cui al comma 2 » sono inserite le seguenti: « e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose »;

b) all'articolo 10, comma 6, dopo le parole: « L'operazione di trattamento » sono inserite le seguenti: « e di riciclaggio »;

c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per tutti i tipi di pile ed accumulatori »;

d) all'articolo 12, comma 1, le parole: « a trattamento o riciclaggio » sono sostituite dalle seguenti: « a trattamento e a riciclaggio »;

e) all'articolo 23:

1) al comma 1, dopo le parole: « Le pile e gli accumulatori » sono inserite le seguenti: « e i pacchi batterie »;

2) al comma 3, dopo le parole: « sono contrassegnati » sono inserite le seguenti: « in modo visibile, leggibile ed indelebile »;

f) all'allegato II, Parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono soppressi.

5. 025. Gottardo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante « Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari »).

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – *(Designazione degli aromi).* – 1. Fatte salve le disposizioni contenute nel capo IV del regolamento (CE) n. 1334/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti, gli aromi sono designati con i seguenti termini:

a) “aromi”, o con una denominazione più specifica o con una descrizione dell'aroma, se il componente aromatizzante contiene aromi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b), c), d), e), f) e h) del regolamento (CE) n. 1334/2008;

b) “aroma di affumicatura”, o “aromatizzanti di affumicatura” prodotti da alimenti o da categorie o basi di alimenti, ovvero aromatizzanti di affumicatura prodotti a partire dal faggio, se il competente aromatizzante contiene aromi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1334/2008, e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti.

2. Il termine “naturale” per descrivere un aroma è utilizzato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1334/2008.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti alimentari, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti del prodotto composto con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine “aroma”.

4. Nei prodotti che contengono più aromi tra i quali figurano il chinino e la caffeina, l'indicazione può essere effettuata tra parentesi, immediatamente dopo il termine “aromi”, con la dicitura “incluso chinino” o “inclusa caffeina”.

5. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la menzione: “Tenore elevato di caffeina” deve figurare sull'etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda. Tale menzione è seguita, tra parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell'articolo 14, dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100ml.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo non si applicano alle bevande a base di caffè, di tè, di estratto di caffè o di estratto di tè, la cui denominazione di vendita contenga il termine “caffè” o “tè” ».

5. 031. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della

legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le norme vigenti in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, con le disposizioni del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 e del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e con le disposizioni attuative delle direttive 2009/127/CE e 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, del Ministro per gli affari europei, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, nel rispetto anche dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle disposizioni vigenti in materia;

b) rispetto della tutela degli interessi relativi alla salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali, dell'ambiente, della protezione e dell'informazione del consumatore e della qualità dei prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;

c) individuazione, da demandare a decreti di natura non regolamentare del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico,

nel rispetto del principio della copertura del costo effettivo del servizio, delle tariffe dovute dalle imprese per le procedure finalizzate al rilascio delle autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari e ai controlli ufficiali;

d) semplificazione delle procedure esistenti in materia di registrazione e di riconoscimento delle imprese del settore fitosanitario, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea;

e) applicazione di un sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. 032. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462).

1. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente:

« 5. I dati di cui al comma 1 sono inseriti nella relazione sul piano integrato

di controllo nazionale pluriennale elaborato, in applicazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, dal Ministero della salute che ne cura la trasmissione annuale al Parlamento ».

5. 033. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione).

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CE, è sostituito dal seguente:

« ART. 13 – *(Cooperazione)*. – 1. Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea interessati nel modo più opportuno per attuare il presente decreto, anche tramite lo scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.

2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome, gli enti territoriali interessati attuano le medesime procedure di cui al comma 1 ».

5. 037. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi).

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 le parole: « 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, » sono sostituite dalle seguenti: « in anticipo ».

5. 038. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per il riordino normativo in materia di medicinali ad uso veterinario).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità e secondo i principi e criteri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le disposizioni attuative della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, con la vigente normativa in materia di medicinali per uso veterinario, nonché con i regolamenti (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 e n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 dovranno essere adottati, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per gli affari regionali, il turismo e lo sport anche nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione e commercializzazione dei farmaci ad uso veterinario, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia;

b) previsione di un sistema che consenta, ai fini della tutela della salute pubblica e del benessere animale, la tracciabilità del farmaco veterinario nelle fasi di produzione, distribuzione e commercializzazione, attraverso una banca dati nazionale e di un nuovo modello di prescrizione medico-veterinaria;

c) snellimento delle procedure di collaborazione ed interscambio delle informazioni inerenti la farmacovigilanza dei medicinali veterinari in commercio nell'Unione europea tra le amministrazioni coinvolte nelle attività di controllo;

d) riordino della disciplina dell'uso in deroga dei medicinali omeopatici veterinari tenuto conto delle nuove norme dell'Unione europea in materia di limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale;

e) adeguamento delle disposizioni vigenti relative ai termini per il rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso veterinario alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1234/2008;

f) razionalizzazione delle operazioni di registrazione eseguite dai soggetti interessati, quali in particolare la tenuta delle scorte di medicinali veterinari e i trattamenti effettuati sugli animali;

g) razionalizzazione del sistema delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per i servizi resi relativamente al rilascio dell'autorizzazione all'immis-

sione in commercio di medicinali veterinari mediante procedure semplificate.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. 039. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina sanzionatoria per le violazioni delle prescrizioni contenute nella direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, attuata con il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. Nell'esercizio della delega di cui al presente comma, il Governo è tenuto al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività;

b) riformulazione, razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio, in conformità ai criteri indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), con previsione di una sanzione amministrativa il cui importo non sia inferiore a 500 euro e non superiore a 500.000 euro.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali, degli affari esteri, per gli affari regionali, il turismo e lo sport e dell'economia e delle finanze.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

4. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. 040. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Repertorio nazionale dei dispositivi medici).

1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), le parole: « contributo pari al 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « contributo pari al 5,5 per cento »;

b) alla lettera e), le parole da: « Per l'inserimento delle informazioni » fino a:

« manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a) » sono soppresse.

5. 042. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, a seguito dell'apertura del Caso EU Pilot 1254/10/MOVE per mancata applicazione della direttiva 2004/49/CE in materia di indagine sugli incidenti ferroviari).

1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, le parole: « resta comunque subordinata » sono sostituite dalle seguenti: « è svolta in coordinamento con »;

all'articolo 20, comma 2, le parole: « Gli investigatori, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e comunque previa espressa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria procedente, ove l'attività investigativa sia compiuta a seguito del verificarsi di un fatto di reato, ed in collaborazione con le Autorità stesse, possono quanto prima » sono sostituite dalle seguenti: « Gli investigatori incaricati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, possono »;

all'articolo 20, dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di reato, la stessa Autorità dispone affinché sia permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti di cui al comma 2. »;

all'articolo 20, il comma 3, è sostituito dal seguente: « 3. Ove l'Autorità giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono acce-

dere a tali prove e possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal diritto comunitario e nazionale. A tal fine, e comunque in considerazione dei tempi previsti dall'articolo 22, comma 2, competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni è, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la chiusura delle indagini preliminari è competente il giudice che procede. Le attività e i diritti degli investigatori incaricati non devono pregiudicare l'indagine giudiziaria. Se l'esame o l'analisi di alcuni elementi di prova materiale possono modificare, alterare o distruggere tali elementi è richiesto il preventivo accordo tra l'Autorità giu-

diziaria competente e gli investigatori incaricati. Accordi possono essere conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorità giudiziaria al fine di disciplinare, nel rispetto della reciproca indipendenza, gli aspetti riguardanti l'utilizzo e lo scambio di informazioni nonché le attività di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. »;

all'articolo 21, comma 1, le parole: « previa espressa autorizzazione dell'Autorità » sono sostituite dalle seguenti: « previo accordo con l'Autorità ».

5. 046. Il Governo.

(Approvato)

ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2010. Doc. LXXXVII, n. 4.**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

1. L'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea da parte della Commissione XIV Politiche dell'Unione europea ha rappresentato una novità, conseguenza di recenti modifiche introdotte nella legge sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (legge n. 11 del 2005). Infatti, la legge comunitaria 2009 (legge n. 96/2010), all'articolo 8, ha introdotto alcune modifiche all'articolo 15 della legge n. 11/2005 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea). In particolare, si è prevista la sostituzione della precedente Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea con due documenti: una relazione preventiva, da presentare al Parlamento entro il 31 dicembre di ciascun anno, volta a definire gli orientamenti e le priorità che il Governo intende promuovere per il nuovo anno sugli sviluppi dell'integrazione europea e sui progetti di atti normativi all'esame dell'Unione europea; una relazione consuntiva sull'anno precedente, da presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno.

La relazione consuntiva deve contenere (articolo 15, comma 2, della legge n. 11/2005):

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei la-

vori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione;

c) la partecipazione dell'Italia all'attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali;

d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione;

e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;

f) l'elenco e i motivi delle impugnazioni da parte del governo italiano di decisioni dell'Unione europea.

A seguito delle modifiche introdotte alla legge n. 11 del 2005, la Giunta per il Regolamento della Camera, con il parere del 14 luglio 2010, ha stabilito che la Relazione previsionale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea venga esaminata congiuntamente al programma di lavoro annuale della Commissione europea e al programma di diciotto mesi della Presidenza del Consiglio dell'Unione e che la relazione consuntiva venga esaminata congiuntamente al disegno di legge comunitaria.

La prima Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2010 è stata trasmessa alla Camera il 19 maggio 2011; la prima Relazione programmatica è stata trasmessa alla Camera nella medesima data.

L'esame della Relazione della XIV Commissione sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2011, sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011 e sul Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze polacca, danese e cipriota (Doc. LXXXVII-bis, n. 1-A) è stato concluso dall'Assemblea della Camera nella seduta di mercoledì 7 settembre 2011.

2. L'esame della Relazione si è svolto, congiuntamente all'esame preliminare del disegno di legge comunitaria 2010, nelle sedute del 12, 19 e 26 ottobre 2010, vedendo anche, in tale ultima seduta, l'intervento in sede di replica del Ministro delle politiche europee pro tempore Anna Maria Bernini.

L'esame ha consentito in primo luogo di evidenziare, con una valutazione condivisa sia dal relatore, sia dai deputati intervenuti, il grave pregiudizio per l'efficacia del documento (e, conseguentemente, dello stesso esame parlamentare) derivante dal ritardo nei tempi di trasmissione del documento: le stesse informazioni contenute nella Relazione relative al processo normativo dell'Unione europea risultano in molti casi superate dagli sviluppi intervenuti nel 2011.

Il ritardo nell'esame della Relazione è in realtà una conseguenza del ritardo nell'avvio della legge comunitaria 2011, a sua volta legato alle peculiarità che hanno caratterizzato, in particolare alla Camera, l'esame della legge comunitaria 2010 (con il respingimento, da parte dell'Assemblea, nella seduta del 29 giugno 2011, dell'articolo 1 del provvedimento). Tali peculiarità si accompagnano però ad una indefinità dei tempi di esame che oramai caratterizza il disegno di legge comunita-

ria: al riguardo, non si può che ribadire la necessità di una modifica della disciplina legislativa sui rapporti tra Italia e Unione europea, che circoscriva meglio il contenuto della legge comunitaria e che si accompagni alle opportune modifiche ai regolamenti parlamentari al fine di garantire tempi di esame certi per il disegno di legge comunitaria e per la relazione consuntiva. In proposito si richiama il testo di riforma della legge n. 11 del 2005 (C. 2854 e abbinate) approvato all'unanimità dalla Camera nella seduta del 23 marzo e attualmente all'esame del Senato (S. 2646), che prospetta una nuova disciplina degli strumenti per l'attuazione in Italia degli obblighi normativi e giurisprudenziali discendenti dall'Unione europea, incentrata sulla scissione dell'attuale legge comunitaria in due distinti strumenti: la legge di delegazione europea (limitata al conferimento di delega al Governo per il recepimento di direttive ovvero per l'attuazione, ove necessario, di altri atti giuridici); la legge europea (intesa all'attuazione di sentenze della Corte di giustizia, procedure di infrazione ed altre tipologie di obblighi per i quali non è utilizzabile il ricorso alla delega legislativa).

Questa soluzione, pur non costituendo l'opzione più lineare sul piano dell'economia procedurale, risponde all'obiettivo di assicurare pragmaticamente una più tempestiva attuazione degli obblighi europei nel nostro ordinamento. In particolare, l'introduzione della legge di delegazione mira ad assicurare uno strumento agile, dall'iter parlamentare rapido e snello, per dare tempestiva attuazione soprattutto alle direttive.

Sulla necessità di una trasmissione maggiormente sollecitata al Parlamento della Relazione consuntiva ha convenuto anche il Ministro per le politiche europee, che ha ricordato come la predisposizione del documento abbia richiesto più tempo del previsto alla luce del suo carattere innovativo, conseguenza delle già ricordate modifiche legislative, e, conseguentemente, della necessità di compiere un lavoro di coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate.

3. L'esame ha evidenziato la struttura del documento, che è suddiviso in quattro parti. La prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea nel 2010. In questa ci si sofferma in particolare, con una scelta che evidenzia gli orientamenti del Governo sugli aspetti ritenuti strategici per l'Italia nell'ambito del processo di integrazione europea, sul processo di attuazione del Trattato di Lisbona, sulla politica estera e di sicurezza comune, sul processo di riforma del patto di stabilità e crescita, sulla strategia Europa 2020 e sul *Single Market Act*, nonché sul negoziato avviato sul bilancio dell'Unione europea e sulla politica di coesione. La seconda parte è dedicata alle linee generali della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e richiama l'attività del CIACE e del suo comitato tecnico permanente, nonché il « dialogo » con il Parlamento e le regioni. La terza parte descrive la partecipazione dell'Italia alle principali politiche dell'Unione europea. In particolare vengono descritti i principali dossier oggetto di negoziato nell'ambito della politica per il mercato interno e la concorrenza; della politica agricola e per la pesca; della politica per i trasporti; della politica per la società dell'informazione e le nuove tecnologie; della politica per la ricerca e l'innovazione; della politica per l'energia; della politica per l'ambiente; della politica fiscale; delle politiche sociali. La parte quarta è infine specificamente dedicata alla politica di coesione economica e sociale e ai flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia. Questa parte contiene dati relativi allo stato di attuazione del ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2007-2013, aggiornati al 31 ottobre 2010, che risultano però in parte superati da successivi dati forniti al Parlamento nel corso di audizioni (si veda in particolare l'audizione del 29 marzo 2011 dell'Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea – IGRUE della Ragioneria generale dello Stato presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nel corso della quale sono stati forniti dati aggiornati al 31 dicembre 2010). La Relazione contiene

infine tredici allegati riferiti, tra le altre cose, all'elenco dei consigli europei e dei consigli dell'Unione europea svoltisi nell'anno 2010; all'elenco dei principali atti legislativi dell'Unione europea in corso di elaborazione e non adottati nell'anno 2010; all'elenco dei pareri, degli atti di indirizzo o osservazioni formulati dalle regioni e dalle province autonome su atti dell'Unione europea nell'anno 2010; all'attività del CIACE; allo stato di attuazione delle direttive europee nell'anno 2010.

4. Nel corso dell'esame della Commissione sia il relatore sia i deputati intervenuti si sono in particolare soffermati su un aspetto: a dispetto del dettato dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, la Relazione non appare dare puntualmente conto del seguito dato e delle iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere.

Si tratta peraltro di un'attività, quella dei pareri delle Camere in fase ascendente, che sta assumendo un considerevole rilievo. Nella XVI Legislatura le Commissioni della Camera hanno avviato l'esame, alla data del 30 novembre 2011, di 136 progetti di atto normativo dell'Unione europea, approvando 51 documenti finali. In tutta la XV Legislatura era stato avviato l'esame di otto progetti di atto normativo ed erano stati approvati solo cinque documenti finali.

In particolare, per quel che attiene alla competenza della Commissione XIV in ordine alle questioni istituzionali generali dell'Unione europea, la Commissione XIV ha approvato un documento finale, il 9 giugno 2010, sulla proposta di regolamento sull'iniziativa dei cittadini europei, in attuazione di una disposizione del Trattato di Lisbona. Al riguardo, la Relazione segnala unicamente l'approvazione dell'Iniziativa legislativa europea, mentre non segnala come alcune osservazioni del documento approvato dalla Camera risultino ricomprese nel testo finale del regolamento (in particolare con riferimento all'esigenza di massima trasparenza delle fonti di finanziamento).

Con riferimento allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia la Relazione rileva come l'Italia abbia mantenuto un costante impegno al fine di portare in primo piano, in sede europea, la necessità di una solida politica comune relativamente alle problematiche affrontate dai paesi di « frontiera esterna ». Non appare però chiarito quale seguito sia stato dato alle sollecitazioni contenute nei documenti finali approvati dalle Commissioni competenti sul programma di Stoccolma, il 1° dicembre 2009, e sulla modifica del regolamento Frontex, il 10 giugno 2010. Tra queste sollecitazioni si ricorda quella a monitorare lo stato di attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini e quella sull'esigenza di rafforzare la cooperazione di Frontex con i Paesi di origine e di transito dell'immigrazione illegale e il suo ruolo nella sottoscrizione degli accordi tra l'Unione europea e i Paesi di origine e transito dei flussi migratori.

Con riferimento alla riforma della *governance* economica, le Commissioni riunite V e XIV hanno approvato un documento finale il 10 dicembre 2010 nel quale, tra le altre cose, si richiede una migliore individuazione degli indicatori di rischio di squilibrio macroeconomico; un'attenuazione nella previsione di criteri quantitativi rigidi e semiautomatici per la riduzione del debito pubblico e una maggiore riflessione sul ricorso alla « maggioranza inversa » per l'irrogazione delle sanzioni. Anche a questo proposito la Relazione non appare chiarire quale riscontro tali osservazioni abbiano trovato nell'elaborazione del testo definitivo del nuovo patto di stabilità e crescita, approvato definitivamente dal Consiglio Ecofin del 4 ottobre 2011.

Con riferimento al settore della vigilanza finanziaria, la Relazione ricorda l'entrata in vigore del Comitato europeo per i rischi sistemici e delle tre nuove autorità europee, la *European Banking Authority*, la *European Securities and Market Authority* e la *European Insurance and Occupational Pensions Authority*. Sulle relative proposte la VI Commissione Finanze aveva approvato un documento

finale, il 22 settembre 2009, volto a richiedere, tra le altre cose, l'attribuzione al Comitato per i rischi sistemici di personalità giuridica e poteri vincolanti, nonché la tutela dell'indipendenza delle autorità nazionali di vigilanza, attribuendo alle stesse poteri minimi comuni. Inoltre, il 19 ottobre 2010, la VI Commissione Finanze ha approvato un documento finale sulla proposta di regolamento sulle agenzie di *rating*. Il documento richiede, tra le altre cose, l'attribuzione alla *European Securities and Market Authority* di precisi poteri sanzionatori e l'incentivazione di agenzie di *rating* a livello regionale/locale. Anche su questi aspetti, la relazione non appare fornire chiarimenti.

Dalla Relazione consuntiva emerge invece la coerenza di posizioni assunte da Camera e Governo sulla vicenda della proposta di regolamento sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea. Infatti, in questo caso, alla valutazione contraria della Commissione X Attività produttive il 15 dicembre 2010 si è associato il voto contrario dell'Italia in seno al Consiglio competitività del dicembre 2010.

Rispetto a questi rilievi, l'intervento del Ministro per le politiche europee ai lavori della Commissione ha apportato elementi di conoscenza e di informazione assai utili. In particolare, è stato precisato che si è sistematicamente proceduto all'invio all'Amministrazione con competenza prevalente per materia, e alle altre eventualmente interessate, degli atti di indirizzo espressi dalle Camere e a darne contestuale comunicazione ai servizi della rappresentanza permanente italiana all'Unione europea. È stata inoltre ricordata l'intesa intercorsa tra le varie amministrazioni interessate in base alla quale le Amministrazioni medesime provvedono a segnalare al Dipartimento per le politiche europee, per i dossier di propria competenza, i casi in cui non hanno potuto conformarsi agli indirizzi definiti dalle Camere nonché gli eventuali casi in cui, alla luce dell'evoluzione di negoziati, abbiano dovuto discostarsi da tali indirizzi. In questo quadro, dalle dichiarazioni del Ministro è emerso come non siano perve-

nute, da parte delle Amministrazioni, segnalazioni di casi in cui la posizione rappresentata dal Governo in sede negoziale sia stata difforme dal parere espresso dalle Camere. Al contrario il Ministro ha sottolineato come, nel caso del Regolamento sull'Iniziativa dei cittadini, il Governo abbia costruito la propria posizione negoziale anche sulla base delle osservazioni espresse dalla Camera dei deputati, che sono state rappresentate in sede di negoziato ed accolte nel testo approvato lo scorso mese di marzo. Anche nel caso del brevetto unico europeo, la presa di posizione del Parlamento ha sensibilmente rafforzato la posizione del Governo. Infine, anche in tema di *governance* economica, il Governo sta tenendo conto degli atti di indirizzo approvati dalle Camere.

5. Alla luce degli elementi sopra esposti è auspicabile che la risoluzione da appro-

varsi in esito all'esame in Assemblea si soffermi in particolare sull'esigenza di una valorizzazione del nuovo strumento rappresentato dalla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Questo con riferimento a due aspetti: da un lato, la necessità di una trasmissione sollecita del documento al Parlamento al fine di consentirne un esame che non risulti superato dalle evoluzioni successive; dall'altro lato l'opportunità di un affinamento dei contenuti della Relazione (anche attraverso la necessaria sensibilizzazione delle diverse amministrazioni coinvolte), in particolare per quanto concerne il seguito dato agli atti di indirizzo delle Camere sui progetti di atti dell'Unione europea, che rappresentano la frontiera più avanzata di intervento del Parlamento nel processo decisionale dell'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del prof. Massimo Bordignon, Ordinario di Scienza delle Finanze presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (*Svolgimento e conclusione*)

116

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 19 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.50.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del prof. Massimo Bordignon, Ordinario di Scienza delle Finanze presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che è presente il professor Mas-

simo Bordignon, Ordinario di Scienza delle Finanze presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione e cede la parola al professor Bordignon, che svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, il senatore Lucio D'UBALDO (PD), i deputati Giampaolo FOGLIARDI (PD) e Settimo NIZZI (PdL).

Il professor BORDIGNON, risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III, V e XIV Camera e 3^a, 5^a e 14^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli Affari europei, Enzo Moavero Milanese, sulle prospettive dei negoziati tra gli Stati membri dell'Unione europea relativamente al progetto di Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la <i>governance</i> dell'Unione economica e monetaria (c.d. <i>Fiscal compact</i>) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	5
DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
<i>ALLEGATO (Proposte emendative approvate)</i>	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
<i>ERRATA CORRIGE</i>	42

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
AVVERTENZA	56

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
---	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa. C. 4864 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	58
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci (<i>Esame e rinvio</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).

Audizione dei rappresentanti di Federcasse (*Svolgimento e conclusione*) 73

X Attività produttive, commercio e turismo**COMITATO RISTRETTO:**

Audizione informale di rappresentanti di Unioncamere, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge recanti Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali. C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro, C. 4160 Gava, C. 4324 Cosenza e C. 4380 Laganà Fortugno 74

XI Lavoro pubblico e privato**COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro 75

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

Sui lavori della Commissione 76

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 76

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 84

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 77

ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi) 85

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (*Seguito dell'esame e conclusione*) 83

ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione) 111

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del prof. Massimo Bordignon, Ordinario di Scienza delle Finanze presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (*Svolgimento e conclusione*) 116

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 6,80



16SMC0005930